

ANDREAS SAMPERS

Duo memorialia
in defensionem S. i Alfonsi et Congregationis
in processu Sarnelli-Maffei-De Leon, an. 1777,
et summarium argumentationis totius causae

INTRODUCTIO

Semel iterumque in studiis et documentis his foliis publicatis sermo fuit de processu Sarnelli-Maffei-De Leon, qui an. 1759 originem habuit certis accusationibus Baronis Nicolai Sarnelli contra modum agendi domus Congregationis in Ciorani quoad bona temporalia (1). An. 1765 mota est lis in tribunali contra domum in Deliceto a Dom. Francisco Maffei (2). An. 1775 mandato Marchionis Bernardi Tanucci, tunc Primi Ministri in Regno Neapolitano, Ferdinandus De Leon, Advocatus Fiscalis, processui associatus est (3). Acerrimis suis impugnationibus De Leon mox Congregationem in praeceps dare conabatur. An. 1777 res praeter expectationem bene cessit interventu benigno novi Primi Ministri, Marchionis della Sambuca (4).

In causa, quae per circa 25 annos protrahabatur (5), multa, immo per multa documenta ab utraque contententium parte producta sunt, ita ut acta processus ad tribunal delata 5 vol. et ultra constabant (6). Copia haec officialis processus in Archivo Status, Neapoli, recondita supponitur, sed nondum inveniri potuit.

(1) Cfr *Lettere di S. ALFONSO I*, Roma [1887], 416 et III, ibid. [1890], 686-687; Fr. KUNTZ, *Commentaria de vita D. Alphonsi et de rebus CSSR VI* 108-109; *Spic. hist.* 14 (1966) 227. - Iam ab an. 1755, post mortem fratris sui Andreae, Baro Nicolaus Sarnelli Patres in Ciorani molestabat; lis in tribunali incepta est an. 1759.

(2) Cfr *Spic. hist.* 14 (1966) 227; KUNTZ VII 309.

(3) Cfr *Spic. hist.* 14 (1966) 228; KUNTZ IX 48; R. TELLERÍA, *S. Alfonso M. de Ligorio II*, Madrid 1951, 585.

(4) Cfr *Spic. hist.* 14 (1966) 229; KUNTZ IX 280; TELLERÍA, *o.c.* 594.

(5) Causa tandem in favorem Congregationis decisa est in tribunali sessione die 4 II 1783 habita, quae a rege approbata, divulgata est a Marchione della Sambuca « dispaccio » diei 10 IV 1783. - Copia coeva sententiae diei 4 II 1783 conservatur in AG XVIII A 12. Copia coeva epistulae diei 10 IV 1783 conservatur in AG I D 36, 49. Cfr [A. TANNOIA], *Della Vita ed Istituto del ven. S. d. D. Alfonso M. Liguori III*, Napoli 1802, 143 (lib. IV, cap. 28); KUNTZ X 448-449; TELLERÍA, *o.c.* 693.

(6) *Spic. hist.* 5 (1957) 64 n. 18.

In archivo nostro generali fasciculus grandis documentorum ad processum pertinentium conservatur (7); etiam in archivo Provinciae Neapolitanae, Pagani, documenta adsunt (8). An. 1963, vulgantes epistulas S.i Alfonsi ineditas ann. 1776-1779, animadvertimus inter haec documenta conservari quaedam ab ipso S.o Alfonso exarata, vel saltem in prima eius persona (ego; meus) chartae concredita aut ab ipso subsignata, quae ergo ut scripta nostri fundatoris considerari debent. Promisimus tunc eorum editionem, tempore oportuno perficiendam (9).

Vulgamus nunc duo memorialia, ambo an. 1777 typis cusa; unum a S.o Alfonso, alterum — ut videtur — a P.e Blasucci conscriptum. Elegimus haec duo documenta, quia ubertate factorum ac diligentia notitiarum eminent et se invicem supplent. Comparatione cum aliis documentis instituta observare potuimus, in illis vix quidquam alicuius momenti reperiri quod in duobus documentis infra transscribendis non invenitur. Haec duo memorialia una cum iam edita defensione doctrinae moralis S.i Alfonsi an. 1777 (10) revera praesentant summam totius processus, cum omnibus argumentis eorumque refutationibus ab utraque parte adductis (11).

In fine adiungimus tertium documentum eiusdem an. 1777, quo incriminationes a Sarnelli-De Leon prolatae breviter enumerantur, adiuncta unicuique accusationi succincta confutatione. Auctor huius *Summarii* saepius ad *Memoriale* S.i Alfonsi (Doc. I) remittit pro ulteriore informatione, sicut etiam fit in *Observationibus* P.is Blasucci (Doc. II). Hac quoque de ratione melius visum est trium documentorum transcriptionem simul eodem articulo studiosis praebere (12).

DOC. I

Memoriale S.i Alfonsi

Descriptio documenti. - Documentum typis cusum, constans 60 pag. numeratis et quidem numeris romanis inter uncus quadratos positus ([I] - [LX]). Libellus iniectus est involucro eiusdem chartae cum eodem confectionis signo (*filigrana*); prima involucri pagina typis cusa est inscriptio, ita ut involucrum in anteriore libelli parte etiam inservit tamquam frontispicium. Mensura libelli est 30 × 22 cm; textus impressus: 21 × 12.2 cm (46.5 × 27 punct.). In margine dextro in pag. imparibus et in margine sinistro in pag. paribus

(7) AG XVIII A 12 (inter documenta ad collegium in Ciorani pertinentia); AG XVIII C 14 (inter documenta ad collegium in Deliceto pertinentia); quaedam singularia documenta etiam in aliis sectionibus.

(8) Arch. Prov. Neapolitanae, in diversis sectionibus (documenti storici; S. Alfonso; Ciorani; Deliceto).

(9) *Spic. hist.* II (1963) 15-16.

(10) *Lettere* III 492-507.

(11) Hoc valet pro argumentis a Sarnelli et De Leon allatis; argumenta Maffei contra domum in Deliceto nonnisi breviter et quasi obiter tantum considerantur.

(12) Omnia tria documenta conservantur in AG XVIII A 12.

saepe notatur argumentum paragraphorum; haec argumenti notatio partim est typis cusa, partim manu scripta.

Auctor documenti. - Memoriale non est subscriptum nec in documento expressis verbis dicitur, quis illud exaraverit. Prima iam sententia scripti tamen clare patet, auctorem esse S. Alfonsum, adiutum — uti ipse dicit (p. I) — a solis quibusdam confratribus, qua affirmatione autem non omnino exclusum videtur quoddam consilium causidicorum Celano et Vivenzio. Huiusmodi cooperatio minime vero tollit quod Alfonsus tamquam auctor considerari debet, qui scriptum in definitiva redactione suum fecit.

Tempus compositionis. - In ipso documento non distincte indicatur tempus, quando sit compositum. Pag. XXXVI et XXXVII dicitur: « per (a) tutto Dicembre 1776 », ergo post an. 1776 scriptum esse debet. Pag. XX citatur aestimatio fructus fundi an. 1731 data, cui additur: « vuol dire, 46 anni addietro », ergo non post an. 1777 scriptum est. Quod memoriale an. 1777, non vero postea exaratum est, eruitur etiam ex adiunctis processus an. 1777, quae supra in introductione indicavimus. - Historiographi nostrae Congregationis unanimiter hoc memoriale an. 1777 impressum esse affirmant: [A. TANNONIA], *Della Vita ed Istituto del ven. S.d.D. Alfonso M. Liguori* III, Napoli 1802, 38 (lib. IV, cap. 8); KUNTZ IX 281; TELLERÍA, o.c. II 592.

Modus editionis. - Transscriptio fidelis praebetur; quaedam menda typographica tacite corriguntur, dum aliae correctiones in textu (inter uncas quadratas) indicantur vel in notis ad calcem positis, ubi, si casus ferat, ratio correctionis redditur. Interpunctionem et usum ponendi litteras maiores aut minores initio vocabulorum secundum regulas hodie servatas quodammodo aptamus. Interdum divisionem argumentorum indicamus a nova linea incipiendo. Uti patet, huiusmodi mutationes in textu praesentatione fiunt hac unica ratione, ut lectio facilius reddatur, quin sensus nec verba mutantur.

Argumentum paragraphorum, quod saepe in margine laterali invenitur, initio paragraphi ponimus litteris minoribus inclinatis (*corsivo*); hoc tantum valet pro notitiis marginalibus typis cussis, non vero pro notitiis manu scriptis, quas negligimus quia non pertinent ad scriptum in sua forma originali.

Adnotationes ad calcem paginarum positae habentur multae in documento; in originali numeratae sunt per paginas, incipientes in unaquaque pagina a numero 1. Quia divisio paginarum editionis non eadem est ac in originali — in transscriptione inter duplices lineas erectas indicatur numerus paginarum documenti — melius visum est adnotationes numero currenti (1-138) signare. Haec est prima notarum series ex documento originali transscripta. Altera notarum series, litteris indicata (a - ex), ab editore est adiuncta.

Secundum documentum naturam vocabula non pauca in iure civili usitata in ipso adhibentur, quae non omnia in vocabulariis communibus inveniuntur. In commodum lectorum saltem principaliora interpretamus. Eadem ratione quasdam citationes ex libris iuris civilis in scripto allegatas recludimus.

M E M O R I A

Che si presenta alla Real Camera di S. Chiara
 dal Vescovo D. Alfonso Di Liguori
 Direttore dell'Adunanza de' Sacerdoti
 Missionarj del SS. Redentore

In virtù del Real Dispaccio di S. M. C. de' 9 Dicembre 1759 (a)

Da riferirsi

Dallo spettabile Capo di Ruota del S. R. C.

l'integerrimo Sig. D. Carlo Paoletti (b)

Consigliere della detta Real Camera di S. Chiara

[*ornamentum*]

Presso gli atti di D. Francesco Cito

||I|| J. M. J.

N°ON mi sarei certamente impegnato in questa mia età decrepita e malsana a confutare ciò che il Barone de' Ciorani D. Nicola Sarnelli ha esposto al Trono Reale e con due scritture date alle stampe ha preteso sostenere, se alla sola vindicazione di una masseria in quistione o al solo discredito di mia privata persona fossero le sue mire unicamente indirizzate. Ma poiché non contento di aver esagerati i diritti che vanta sopra di quel podere e di avermi intaccato di artificio e di dolo, ha promosso la causa pubblica in aiuto del suo privato interesse con dedurre varie accuse non men contra la casa di missione eretta nel suo feudo di Ciorani, principal bersaglio de' suoi colpi, che contra la mia intera Adunanza di sacerdoti missionarj, sollecitando in questa guisa il Governo a privar quella del tenue sovvenimento accordatole dalla clemenza del Re Cattolico sopra le rendite della contesa masseria ed a procedere alla totale suppressione di questa, come inutile anzi nociva allo Stato; obbligato mi vedo dalla carica che sostengo di Direttore di cotal Adu-

(a) *Recte*: 1752. — In AG I C 27 conservantur duae copiae coevae et exemplar typis cusum huius « dispaccio ».

(b) Paoletti favebat S. Alfonso et Congregationi. « Nostro anzi avvocato che giudice »; *Spic. hist.* 14 (1966) 230.

nanza, a dimostrare con brevità la stranezza delle pretensioni del Barone sulla masseria in quistione e l'insussistenza delle accuse, studiosamente ricercate a sol fine di spogliarci come indegni del sussidio caritativo accordato da S.M. e di questo modo distruggere l'opera delle missioni e rivendicarsi quel potere per una strada tutta obliqua.

Cercherò intanto col solo aiuto di alcuni miei compagni di metter i fatti, che mi son ben noti, nel loro vero aspetto e non già in quello che ha voluto il Barone contraffare; ed insiem dilucidare i meriti della causa e l'ingiustizia dell'imputazioni, affinché la Real Camera di S. Chiara, incaricata sin da' 28 Marzo 1759 con Real Dispaccio per la Segreteria di Stato e Dispaccio Ecclesiastico (1) di dover riferire con suo parere a S.M. ||II|| sulli ricorsi del Sarnelli, possa ben informata consultare la prefata M. del Re N.S. secondo i dettami della giustizia e della verità. - Comincio dunque dalla serie de'

F A T T I

In un Memoriale stampato, che anni addietro umiliai alla M. del nostro Sovrano (c), le feci presente in primo luogo l'intento e 'l fine dell'opera delle nostre missioni ch'è appunto di aiutare la povera gente addetta alla coltura de' campi e alla custodia delle greggi, dispersa per i piccioli paesi, montagne e pagliaia (d) del nostro Regno, la quale suol vivere quasi affatto destituta di aiuti spirituali, ignorante sin de' misterj principali della nostra S. Religione e de' doveri che verso Dio, verso il Principe e verso il prossimo ha ogni uom cristiano e buon cittadino; che perciò sembrano piuttosto fiere selvaggie che uomini dotati di ragione. A questa grand'opera, così necessaria alla tranquillità dello Stato e al decoro del Cristianesimo, mi applicai con altri zelanti sacerdoti sin dall'anno 1732 (e), girando sul principio con le missioni le sole provincie di Salerno e di Terra di Lavoro (f); ma poi cresciuto il numero de' compagni, c'inoltrammo ne' paesi più rimoti di Basilicata, Puglia, Calabria, Apruzzo [*hodie*: gli Abruzzi] ed altrove, dove

(1) Fol. 1. *Atti tra 'l Barone de' Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra de' Ciorani.*

(c) Probabiliter memoriale regi praesentatum in causa Sarnelli an. 1767; *Lettere* II 27-40.

(d) *Pagliaio*: cumulo di paglia di forma conica; fienile.

(e) Congregatio, tunc a SS. Salvatore nuncupata, fundata est in Scala (Salerno) die 9 XI 1732.

(f) Pars australis provinciae «Terra di Lavoro» nunc propria est provincia, a civitate Caserta nuncupata.

per otto mesi incirca in ogni anno si son fatte 40 e forse 50 missioni (g).

Sperimentatosi da' Vescovi e da' popoli il vantaggio di queste apostoliche fatiche, fui richiesto in progresso di tempo ad accettare altri domicilj oltre quello de' Ciorani, nella città di Nocera de' Pagani, in Caposele ed Iliceto (h). Ma in osservanza del Dispaccio circolare de' 9 Aprile 1740 (h*) non volli accettare veruna delle offerte fondazioni, se prima ottenuto non si fosse il Reale permesso, come infatti si ottenne. Uno degli assensi Reali fu spedito a' 23 Marzo 1743, l'altro a' 9 Gennaio 1744 e 'l terzo agli 11 Novembre 1746, come costa negli atti (2).

Pervenuta di questo modo alla Maestà del Re Cattolico la notizia della nostra picciola Adunanza, stimai cosa propria l'informarla pienamente con una mia umilissima supplica dell'intento dell'Istituto, delle fatiche che da noi si faceano in prò ||III|| dei suoi vassalli più bisognosi di cultura e delle Regole con cui pensava dirigere l'opera suddetta, affinché si fosse compiaciuta d'impartirvi il suo Real beneplacito (i). Si compiacque infatti S.M. di rimettere le Regole e la supplica mia a Monsignor Galiani (k), allora Cappellano Maggiore, il quale avendole esaminate le stimò a proposito per la buona direzione di essa Adunanza; e consultò il Re che potea degnarsi di accordare la sua Reale approvazione così all'Istituto che alle Regole sotto alcune condizioni, perché riputava cotal opera utile e necessaria e che avrebbe potuto colla suppressione de' conventini inutili del Regno maggiormente promuoverla.

Tutto ciò si raccoglie dalla consulta de' 22 Agosto 1747 che si conserva originalmente nel Real archivio della Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico (1). In vista di tal consulta, quantunque non si fosse allor compiaciuto il Sovrano di concedere la richiesta approvazione, ne mostrò nondimeno tal gradimento che con Dispaccio de' 26 dello stesso mese ed anno ordinò che ci si fosse somministrato il mantenimento sino a nuov'ordine dalle rendite sopravvan-

(2) Fol. 1 ad 6 del 3° vol. di *Scritture presentate da' Sacerdoti Missionarij de' Ciorani nella Real Camera*.

(g) Varia documenta circa missiones habitas edita sunt in his foliis et alibi, uti indicatur in *Spic. hist.* 8 (1960) 342-343.

(h) Quaedam notitiae circa foundationem harum domuum in *Spic. hist.* 14 (1966) 223.

(h*) Cfr V. GILIBERTI, *La polizia ecclesiastica del Regno di Napoli* II, [Napoli 1797], 112; TELLERÍA, *S. Alfonso* I, 291.

(i) Libellus supplex editus est in *Spic. hist.* 3 (1955) 388-389.

(k) Cfr adumbrationem epistulae S. i Alfonsi ad Rev. mum Galiani; *Lettere* I 135-136.

(1) Votum Cappellani Maioris (magna saltem ex parte) apud TANNOIA, o.c. I 191-193 (lib. II, cap. 27).

zanti de' luoghi pii laicali del Regno e specialmente dal sopravanzo della Congregazione di Castel di Sangro (3) (m).

Ma restringendo l'istoria de' fatti dal generale di tutta l'Aduanza al particolare della casa de' Ciorani, come quella che il Barone Sarnelli ha preso di mira più speciale, bisogna sapersi che non di proprio movimento ma invitato dal fu Barone D. Angelo, padre dell'odierno Barone D. Nicola, andai con alcuni compagni a far la prima missione nel suo feudo de' Ciorani nell'anno 1735 (n).

Con questa occasione il sacerdote D. Andrea Sarnelli, figlio di detto Barone D. Angelo, avendo ricevuto dal padre per sua legittima, retaggio e porzione moggia 30 incirca di territorio così sterile che appena dava l'annua rendita di carlini 30 il moggio, franchi e liberi da ogni peso, e con la facoltà di poterne disporre a suo arbitrio, come costa dall'istrumento de' 7 Aprile 1735, rogato da Notar Nicola Zampoli di San Saverino (4) (o), pensò di soddisfare « al desiderio che nutriva di aiutare spiritualmente que' naturali (p) di Ciorani e tutta la diocesi di Salerno ||IV|| colle missioni e santi ammaestramenti » (5).

Laonde col pubblico istrumento de' 17 Ottobre 1735, stipulato in Ciorani per notar Matteo Milone di Bracigliano (q), ci assegnò *in perpetuum* annui duc. 200 sopra la rendita non solo de' territorj suddetti ma di tutti gli altri beni presenti e futuri che esso D. Andrea avrebbe acquistati, con l'obbligo di situarci in Ciorani con casa e chiesa e di adempiere varj altri pesi enunciati nel detto istrumento; e volle parimente che qualora fosse morto senz'altra disposizione, ci fosse stata accresciuta l'enunciata donazione da' suoi eredi in altri annui duc. 100; e nel caso che noi avessimo mancato a ciò che il donante avea prescritto, o avessimo abbandonata la terra de' Ciorani, dispose che fossero subentrati al godimento dell'espressata

(3) Fol. 7 ad 8 del detto 3° vol.

(4) Fol. 40 et a tergo et fol. 42 loc. man. sign. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera*.

(5) Sono parole dell'infracitando istrumento de' 17 Ottobre 1735.

(m) Cfr *ibid.* 195 et TELLERÍA, *S. Alfonso* I 438.

(n) Iam initio an. 1734 S. Alfonsus exercitia in Ciorani dederat. Cfr M. DE MEULEMEESTER, *Origines de la Congrégation du T.S. Rédempteur* I, Louvain 1953, 100 et 295; KUNZ, *Chronica generalia* II 228-229; TELLERÍA, *S. Alfonso* I 261-262.

(o) Instrumentum notarile diei 7 IV 1735 describitur in *Spic. hist.* 5 (1957) 60 n. 4. - Hic agitur de donatione facta instrumento diei 17 IV 1735, cfr *ibid.* 61 n. 5. Copia antiqua instrumenti diei 17 IV 1735 conservatur in AG XVIII A 9.

(p) *Naturali*: indigeni, persone del paese.

(q) Copia antiqua instrumenti diei 17 X 1735 conservatur in AG XVIII A 9. *Ibid.* A 3 adest summarium huius instrumenti. - Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 58 n. 1.

annua prestazione i PP. de' Vergini o altre Congregazioni de' Missionarj di Napoli, con la riserva però di poter variare (6) (r).

Dall'anzidetta narrazione, cavata da' pubblici istrumenti, si scorge chiaramente, quanto siano franche e capricciose le asserzioni del Barone D. Nicola Sarnelli esposte a S.M. che « i missionarj adocchiarono quell'ampia possessione, quel corpo specioso che formava un tempo il sostegno della Casa Sarnelli; che cominciarono ad allettare D. Andrea per farsi fare una donazione sopra detta vigna; che D. Andrea, vivente il padre, non ne poteva disporre liberamente; che la suddetta donazione del 1735 fu fatta occultamente per mezzo di un notaio forestiero ». Cose tutte che vengono smentite dalla semplice lettura de' due enunciati istrumenti.

Ma poiché l'unione de' sacerdoti conviventi nella casa de' Ciorani, come non approvata dal Principe, era incapace di acquistare in comune, si conobbe ben tosto l'invalidità della riferita donazione de' ducati 200 annui fatta alla medesima nel 1735. Quindi è che D. Andrea, avendo in progresso di tempo aumentato notabilmente l'enunciato podere di moggia 30 con avervi aggregati molti altri pezzetti di territorj adiacenti, parte comprati con danaro preso a censo ed ipotecato sopra lo stesso podere, e parte censuati da alcuni luoghi pii, motivo per cui ritrovasi sin ad oggi ben carico di pesi (s), « mosso da scrupoli rilevantissimi e fortissimi di sua coscienza confidatimi *ad aures* », ||V|| con altro istrumento, rogato a' 4 Giugno 1752 (t), fece donazione irrevocabile tra' vivi a me D. Alfonso, come particolare ed individuo, e per li miei eredi e successori, di annui duc. 60 per lo primo biennio; di annui duc. 90 per lo secondo biennio; ed elassi i quattro anni, di duc. 120 l'anno per tutto il tempo di sua vita; e dopo la sua morte di annui duc. 500 *in perpetuum* sopra le rendite di tutti i suoi beni stabili e specialmente di quella masseria (detta la Vigna), accresciuta sino a 100 moggia incirca, con l'obbligo di alcuni pesi che qui sotto si enuncieranno; e che fosse stato lecito ad esso D. Andrea in tempo della sua morte o agli eredi e successori suoi per li suddetti duc. 500 annui di assegnare a mio

(6) Fol. 74 a tergo ad 75 et 77 a tergo ad 78 a tergo del 2º vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj de' Ciorani nella Real Camera*.

(r) Circa has Congregationes vide infra not. (at) et (au).

(s) Actus notariles emptionis agrorum adiacentium notantur in *Spic. hist.* 5 (1957) 64-66: « Fascicolo quarto [documentorum archivi domus in Ciorani, an. 1756], nel quale si registrano tutti gli istrumenti di compra, fatti dal detto quondam D. Andrea Sarnelli per li territorj annessi alla suddetta vigna, donatali da suo padre; e sono n. 16, benché le compre sono 18, essendovene uno di 3 territorj ».

(t) Duae copiae coevae instrumenti notarilis diei 4 VI 1752 conservantur in AG XVIII A 9. Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 63 n. 5 et 11 (1963) 130.

beneficio o de' miei eredi tanta quantità di detta vigna, quanta fosse stata la capienza della rendita de' medesimi duc. 500, o pure lasciare a mio beneficio l'intera vigna di moggia 100 con la condizione, che dedotti in ogni anno i suddetti duc. 500, tutto il di più avessi dovuto impiegarlo in quell'opere o darlo a quelle persone che lo stesso D. Andrea avrebbe designato; e nel caso che egli fosse morto *ab intestato*, come infatti seguì, « senza fare altra disposizione del rimanente di detta vigna, dedotti i duc. 500 annui e sua sorte principale, fosse quella rimasta per intiero a beneficio mio, de' miei eredi e successori *in soluto & pro soluto*, col peso però di adempierne quel tanto aveami comunicato *ad aures*, venendogli così dettato dalla sua coscienza » (7); con che volle manifestare essere sua costante intenzione, che né poco né molto di detta vigna dovesse ricaderne a' suoi eredi, ancorché fosse morto *ab intestato*.

In seguela di questa donazione, con atto pubblico de' 17 Giugno dello stesso anno '52 (u) dichiarai i seguenti pesi ed obblighi comunicatimi *ad aures* da D. Andrea, cioè:

- I. « Che da me con altri missionarj si procurasse di fare più missioni nella diocesi di Salerno, o pure in altri luoghi e diocesi del Regno.
- II. Che da me si mantenesse nella casa di Ciorani l'opera così profittevole de' santi esercizj agli ordinandi o sacerdoti o secolari, che in essa si portassero.
- III. Che in ogni sabato nella chiesa della SS. Trinità de' Ciorani si facesse l'esposizione col sermone di Maria SS., con doversi celebrare ogni giorno di sabato una Messa secondo l'intenzione di esso D. Andrea.
- ||VI|| IV. Che quando fosse seguita la morte di D. Andrea e l'entrate fossero pervenute in mio potere o di altro mio successore, tenuto fossi a far celebrare Messe 150 l'anno per la Cappellania del fu D. Andrea de Caro » (8) (v).

Fatta una tal dichiarazione, poiché il peso principale comunicatomi era di dover fare con altri missionarj più missioni l'anno, prescelsi a tal'uopo i miei compagni adunati in Ciorani, come quelli ch'erano stati in primo luogo contemplati dal donante D. Andrea.

(7) Fol. 4 et a tergo loc. man. sign. dell'anzidetto 2° vol.

(8) Fol. 7 del detto 2° vol. di *Scritture ecc.*

(u) Documentum diei 17 VI 1752 in AG non invenimus. Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 59 n. 7.

(v) Circa legatum et cappellaniam Rev. D. Andreae Di Caro vide *Spic. hist.* 5 (1957) 60-61, 62 nn. 1-2.

Ed affinché si fosse mantenuta la medesima opera delle missioni da me istituita in detta terra, cedei e rinunciai irrevocabilmente tra' vivi le suddette annue quantità donatemi dal Sarnelli a' 4 Giugno colli stessi pesi, ragioni ed azioni e nell'istesso modo e forma che erano state a me donate a beneficio de' sacerdoti missionarj, che allora conviveano e sarebbero convivuti [convissuti] *in futurum* nella casa di Ciorani, mediante istrumento rogato a' 28 Novembre per notar Crescenzo Fontana di Napoli (w), ma coll'espressa riserva « che annullandosi tal donazione per fatto, o del Principe o di altro terzo, per qualunque causa o motivo, sicché non avesse il dovuto effetto in prò de' sacerdoti missionarj; in tal caso libera a me dovesse rimanere la facultà di disporre di detti beni donati, siccome prima del presente istrumento. E che a mio beneficio parimente ritornasse detta donazione, qualora si dismettesse la casa de' Ciorani » (9).

Questa cessione, comeché fosse stata per qualche tempo da me premeditata, non fu però eseguita se non quando vidi inclinato l'animo piissimo del Re Cattolico ad approvarla ed a concederci il suo Real permesso per la convivenza nelle quattro case del Regno. In effetto la rinuncia seguì a Novembre 1752 e S.M.C. degnossi esaudire le reiterate nostre suppliche a' 9 Dicembre dello stesso anno con suo Real Dispaccio.

Or perché un tal Dispaccio si è la pietra fondamentale che sostiene la nostra Adunanza, è di bene qui trascriverlo per intiero (x) :

« Ben informato il Re del profitto spirituale che si arreca alle anime abbandonate per la campagna di questo Regno colle sante esemplari missioni sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de Liguori, non ha permessa la distruzione di questa lo-||VII|| devol opera di tanta gloria di Dio e di cristiana pietà verso i suoi vassalli; anzi, con quella religiosa pietà, ch'è propria di S.M., desidera che l'espressata opera si mantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità, ed è venuto a fare un generale stabilimento che di suo Real ordine le rimetto » (y).

« A' sacerdoti missionarj conviventi ed adunati sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de Liguori si proibisce espressamente

(9) Fol. 13 et a tergo loc. man. sign. del detto 2° vol.

(w) De istrumento notarili diei 28 XI 1752, cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 63 n. 6 et 11 (1963) 130.

(x) *Summarium huius « dispaccio » habetur in epistula S. i Alfonsi ad Summum Pontificem*, an. 1780; *Spic. hist.* 14 (1966) 225-226.

(y) *Usque huc textus (quodammodo abbreviatus) epistulae Marchionis Brancone diei 9 XII 1752; sequitur edictum regium.* - Cfr copias cons. in AG I C 27.

da S.M. di acquistare e possedere in comune beni stabili e qualunque altra sorte di annue rendite. In seguela di ciò si ordini al Commissario di campagna ed a tutti i Presidi di prevenire ai Governatori delle rispettive provincie e far sentire a' rispettivi amministratori delle università (z), che tutte le donazioni, eredità e legati di beni stabili ed annue rendite che saranno fatti e lasciati ad essi, come conviventi in comune in dett'Adunanza (non già a ciascuno in particolare), non abbiano valore e siano nulli ed invalidi, come incapaci di acquistare tali beni in comune.

Ma affinché i medesimi missionarj possano sostentarsi e mantener l'opera delle loro missioni, le quali con tanto profitto comune de' popoli e con indefessa applicazione han praticate sinora per molte provincie di questo Regno e giacché in dette missioni essi tengono il lodevol costume di non andar questuando, ordina primieramente S.M. che sia lecito a tali sacerdoti di ritenere i loro proprj e patrimoniali beni.

II. Che le seguenti robe di sotto descritte e sinora da essi acquistate si lascino da' medesimi e si amministrino da' Vescovi di que' luoghi, ove son situate le suddette robe, con l'intelligenza del Governatore e Sindaco del luogo.

III. Che dal fruttato di esse debbano i medesimi Vescovi somministrare carlini due (aa) al giorno a ciascuno di essi sacerdoti e loro servienti e che tutto il sopravvanzante distribuir si debba da' Vescovi a' poveri di que' luoghi, dove sono site le robe. Circa poi i beneficj, che di sotto si descrivono, i Vescovi de' rispettivi luoghi, dove sono siti, ne abbiano la cura e l'amministrazione.

IV. Che ciò s'intenda sino a che da essi sacerdoti si eserciterà la dett'opera delle missioni, poichè nel caso che quest'opera si dismettesse, tutto il fruttato delle suddette rendite si dia dall'accennati Vescovi a' poveri parimente di que' luoghi, dove sono siti i beni.

Le robe sinora acquistate da' suddetti sacerdoti sono le seguenti, *videlicet* :

Nella casa di Ciorani in diocesi di Salerno annui duc. 500, donati dal sacerdote D. Andrea Sarnelli al medesimo D. Alfonso

(z) *Università*: associazione generale, municipio, comune. - Cfr B. PUORI, *Vocabolario domestico napoletano e toscano*², Napoli 1850, 488.

(aa) [« Il carlino d'argento] divenne moneta di conto col ragguaglio di 10 per ducato e [questa moneta] fu emessa con la metà in argento e gli spezzati di rame fino all'ultimo re delle Due Sicilie ». *Enc. Ital.* IX (1931) 31. - In sommario documenti: « Ordinò [il re] ... che detti Vescovi dessero a ciascun sacerdote e serviente un tarì al giorno ». *Spic. hist.* 14 (1966) 225.

de Li- ||VIII|| guori per farne opere pie secondo l'intenzione del donante e donati dal medesimo D. Alfonso a' sacerdoti suoi compagni, abitanti nella detta casa de' Ciorani, sebbene detti duc. 500 non si esigono tutti *vita durante* del detto D. Andrea Sarnelli, ma si hanno da esigere dopo la sua morte.

Nella casa di Caposele annui duc. 150 per un beneficio ceduto dal clero di detta terra con assenso apostolico, esecutoriato dalla Real Camera di S. Chiara, ad essi missionarj conviventi in detto luogo; altri annui duc. 120, donati dal presente Arcivescovo di Conza (ab) a' medesimi; di più annui duc. 30, da D. Pietro Zappi; di più annui duc. 150 dal sacerdote D. Francesco Margotta (ac) con peso di Messe; ed altri annui duc. 24, anche con peso di Messe (ad).

Nella casa d'Iliceto annui duc. 350 circa, consistenti in rendite di case ed alcuni territorj con una vigna grande ed un'altra piccola per uso della casa, col peso di due Messe cotidiane, e di due patrimoni assegnati secondo la volontà del Canonico Casati (ae) donante; inoltre un beneficio d'annui duc. 10 circa.

Nella casa di Nocera la semplice abitazione con giardino, unito alla casa per uso della medesima.

Colle suddette condizioni, e non altrimenti (af), il Re permette ad essi sacerdoti di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera, e non in altre, purché vivano da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj, non reputando S.M. queste case come collegj o comunità » (10).

Dal tenore del surriferito Real Dispaccio ricavasi che fu intenzione dell'Augusto Re Cattolico, che l'opera delle missioni si fosse sempre mantenuta nelle quattro case già permesse del Regno; che per lo mantenimento delle medesime si fossero somministrati da' Vescovi diocesani, destinati da S.M. perpetui amministratori, carlini due al giorno a ciascuno missionario e serviente dal fruttato de' suddetti beni; e che i medesimi non si possedessero da' missionarj, le di cui case non volea S.M. che si riputassero collegj o comunità,

(10) Fol. 37 ad 39. *Atti tra 'l Barone Sarnelli con i PP. Missionarj di Ciorani.*

(ab) Exc.mus Iosephus de Nicolai (1695-1758), archiep. de Conza a die 9 IV 1731. - Cfr *Spic. hist.* 12 (1964) 232 n. 7; RITZLER-SEFRIN, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi* VI, Padova 1958, 176.

(ac) Franciscus Margotta (1699-1764) vota emiserat in CSSR die 2 VII 1748; cfr notitiam biograph. in *Spic. hist.* 2 (1954) 259 n. 101.

(ad) Varia documenta circa bona collegii in Caposele eorumque administrationem conservantur in AG XVIII D et in Arch. Prov. Neapolitanae, Pagani (Collegi attuali, i. Materdomini).

(ae) De donatione inter vivos ac de legato post mortem canonici Iacobi Casati beneficio domus CSSR in Deliceto, cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 278 ss.

(af) In documento: *altramente*. Vide tamen pp. XLIV et LII ubi in eodem textu: *altrimenti*.

ma che passassero alle mani de' Vescovi delle rispettive diocesi, come quelli che nel Real nome doveano amministrarli perpetuamente.

In esecuzione dunque di questa Real determinazione si lasciarono le robe all'amministrazione de' suddetti Vescovi, i quali ne ||IX|| presero il possesso. Solamente la casa di Nocera, che niente possedeva né possiede, e quella de' Ciorani, che non ancora godeva il beneficio dell'assegnamento degli annui duc. 500, perché vivea il donante D. Andrea, non ebbero cosa veruna da lasciare.

In questo frattempo successe che D. Andrea Sarnelli, il quale per la donazione fatta a me particolare a' 4 Giugno 1752 e da me ceduta a' missionarj della casa de' Ciorani a' 28 Novembre dello stesso anno, come di sopra si è detto, trovavasi in attrasso per l'annua prestazione di duc. 60, promessi pel primo biennio, punto non pensava a soddisfarli. Per tal occasione ricorsi con mia lettera in data de' 17 Agosto 1754 all'Arcivescovo di Salerno Monsignor Rossi (ag), come amministratore deputato dal Re rispetto alla donazione fatta alla casa de' Ciorani sita in quella diocesi, e lo pregai che avesse costituito a tale effetto un suo procuratore giusta la mente del Sovrano (11). E con quest'atto, siccome io mi tolsi di mezzo fin d'allora a questa dipendenza, così all'intutto ne rimase la cura all'Arcivescovo di Salerno in esecuzione del Reale stabilimento.

Or mentre l'Arcivescovo di Salerno era il solo amministratore e dispositore delle cose donate a quella casa de' Ciorani da D. Andrea Sarnelli secondo il Real Dispaccio de' 9 Dicembre 1752, si credette da questi far bene con farsi passar tra loro un nuovo strumento; e questo è quello che poi si vide stipulato a' 26 Dicembre del prefato anno 1754 (ah) con essersi ivi donata tutta quella masseria all'Arcivescovo di Salerno Monsignor Rossi e suoi successori in quella Sede arcivescovile, per distribuirne le rendite a ragione di un tarì al giorno (ai) per ciascheduno de' missionarj di quella casa secondo il prescritto nel Real Dispaccio.

Io dirò sinceramente quanto in questo istrumento si contiene, perché nulla sarà mai imputabile o a me o ad alcuno de' miei che non intervenimmo in tal atto e che passò solamente tra 'l Sarnelli

(11) Fol. 63 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera*.

(ag) Haec S. i Alfonsi epistula edita est in ephemer. S. Alfonso 11 (1940) 71-72 et *Analecta* 19 (1940/47) 68.

(ah) Copia coeva instrumenti notarilis diei 26 XII 1754 conservatur in AG XVIII A 9. - Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 63 n. 7 et 11 (1963) 131.

(ai) Vide supra notam (aa).

e l'Ordinario diocesano. Asserisce primieramente Sarnelli che nell'anno 1752 « per rilevantissimi scrupoli di sua coscienza » avea già donato con donazione parimente irrevocabile tra' vivi a mio beneficio le sopraespres- ||X|| sate annue quantità su le rendite della stessa masseria e che da me si erano cedute a' missionarj miei compagni che conviveano e in perpetuo convivuti [convissuti] sarebbero in Ciorani con l'obbligo de' pesi da me medesimo dichiarati.

Si fa carico parimente del Real Dispaccio del '52, che volle si fosse inserito in quell'atto tutto per intiero. « Attente [attese] — ivi si legge — le cose sopraenarrate, per liberarsi affatto da ogni scrupolo ed anche per esecuzione della donazione fatta a D. Alfonso (12), ha disposto di donare » ed infatti dona all'Arcivescovo suddetto e suoi successori in quell'arcivescovado la suddetta vigna, con l'obbligo però di corrispondere le rendite della medesima alla casa de' missionarj di Ciorani per ivi mantenersi l'opera delle missioni; di dover inoltre soddisfare alcuni nuovi pesi forzosi, ivi enunciati uno per uno, che ascendono alla somma di annui duc. 125.87, oltre il peso del catasto; e questi pesi eransi contratti per aumentare essa vigna, onde sono diversi dagli altri incaricati con la donazione a me fatta nell'anno '52 (13). Si riserbò parimente a suo beneficio il vitalizio di annui duc. 300 dal fruttato della masseria e la facoltà di poter disporre in vita o in morte di due annate del detto vitalizio, vuol dire della somma di duc. 600. E si passò poi con insostenibile trascorso a disporre delle rendite di quella masseria per la fondazione di una nuova casa di missione fuori dello Stato (ak), qualora avesse mai il Re N.S. proibito che più ne' suoi dominj ve ne fossero (al).

In rapporto ai nuovi pesi di annui duc. 125.87, rivelati da D. Andrea col prefato istrumento del '54, è da sapersi che i medesimi son nati appunto dall'aumento della vigna procurato da lui nel seguente modo:

Alle 30 moggia di territorj donategli da suo padre vi aggiunse primieramente un castagneto di circa 10 moggia, ridotto ad arbusto, che si censuò per annui duc. 30. V'incorporò parimente sei altri piccioli castagneti censuati da diversi luoghi pii, per li quali si pagano dai frutti di essa masseria i canoni rispettivi. Inoltre pigliò ad interesse i seguenti capitali che ipotecò sopra la mentovata //XI// vigna, con i quali fece delle nuove compre per aumentarla.

(12) Fol. 92 a tergo. *Atti tra 'l Barone de' Ciorani con i Missionarj di detta Terra.*

(13) Fol. 90 ad 98. *Atti suddetti tra 'l Barone de' Ciorani con i Padri Missionarj di detta Terra.*

(ak) Prima fundatio CSSR extra Regnum Neapolitanum an. sequenti 1755 in S. Angelo a Cupolo perfecta est. Cfr O. GREGORIO, *S. Angelo a Cupolo, prima fondazione estera redentorista*: Spic. hist. 3 (1955) 385-411.

(al) Textus qui nunc minoribus litteris impressus sequitur, in exemplari originali habetur in nota, asterisco (*) signata.

Primieramente due capitali che formano la somma di ducati 450, addetti alle opere pie istituite dal Barone D. Angelo Sarnelli. Più altri tre capitali, cioè due destinati ad una certa Cappellania del sacerdote D. Andrea di Caro e l'altro alla Cappellania del fu Barone di Ciorani D. Girolamo Antinori, che uniti insieme fanno la somma di duc. 991.36, oltre due altri piccoli capitali di duc. 85, censuati l'uno dal Rosario di Bracigliano, l'altro da un certo D. Gennaro la Magna. Quindi è che dagli annui canoni de' predetti corpi censuati e dagl'interessi de' suddetti capitali, impiegati in aumento della vigna, hanno origine i prefati nuovi pesi di annui duc. 125.87, che si pagano annualmente dai frutti della medesima.

Bisogna veramente credere che in convenirsi questo non si fosse avvertito alla disposizione stabilita dal Re nell'enunciato Real Dispaccio del 1752 nel caso che non sussistessero più i missionarj in questi suoi dominj. Per tal caso ordina il Real Dispaccio che le rendite di que' pochi beni si avessero a distribuire a' poveri delle rispettive diocesi. All'incontro D. Andrea Sarnelli credette che per tal caso ne avesse tuttavia ei potuto disporre e ne dispose per la fondazione di altra casa fuori di Stato.

Che che sia di questo, cui né io né altri de' miei ha mai acconsentito, si obbligò intanto collo stesso strumento Monsignor Rossi di soddisfare il suddetto vitalizio a D. Andrea e gli annui pesi sopra descritti con legge espressa nella procura fatta a D. Tarquinio Milone, parroco di S. Nazario, che contrasse in suo nome di non esser tenuto *ultra vires* della rendita della vigna (14), e 'l di più promise corrisponderlo alla casa nostra di Ciorani. Diede la facoltà al medesimo parroco Milone di pigliar il possesso dell'anzidetta vigna senza forma giudiziaria, come in effetto lo prese a' 30 dello stesso Dicembre 1754 col consenso del donante D. Andrea e coll'assistenza di notar Ettore Alfano di Sanseverino, che ne rogò l'atto (15); ed allo stesso procuratore concesse ampia potestà di poter coltivare o affittare quel podere, esigere, quietare ed esercitare tutti e qualsivogliano atti dominicali [atti del proprietario] (am).

||XII|| Di là a quattro mesi essendosene morto D. Andrea (an) senza testamento, varie pretensioni si affacciarono dal Barone D.

(14) Fol. 100 a tergo loc. man. sign. del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.*

(15) Fol. 43 ad 44 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionari di Ciorani in detta R. C.*

(am) Actus notariis diei 30 XII 1754 notatur in *Spic. hist.* 5 (1957) 64 n. 8.

(an) Dies obitus Rev. D. Andreae Sarnelli nobis non est notus. TELLERÍA, *S. Alfonso* I 686: « en la primavera de 1755 ».

Nicola; e primieramente la inefficiosa della donazione de' 30 moggia di territorj, fatta dal Barone D. Angelo, comune padre, a beneficio del detto D. Andrea suo figlio *in fraudem* della sua legittima; che molti pezzi di territorj aggregati alla contesa masseria erano di censo enfiteutico o di ragion suffeudale, per li quali se ne corrisponde in suo favore l'annuo canone o sia adoa (ao) e ch'essendosi distratti senza suo assenso e senza il dovuto pagamento della quarteria (ap) doveano perciò intendersi a lui devoluti; e che sopra l'altra parte di detta masseria non suffeudale né sottoposta a detto canone, che rimaner potea a beneficio della casa de' missionarj, li spettavano duc. 600 per due annate di duc. 300 l'una, riserbatesi da D. Andrea già morto senza averne disposto. Pretese pure altri duc. 240, ch'esso Barone D. Nicola avea improntato al suo fratello D. Andrea con biglietto de' 18 Ottobre 1742 per compra di alcune pecore e di due pezzi di castagneto, incorporati alla detta vigna.

Queste e simili pretensioni, affacciate dal detto Barone, furono compromesse per comun pace e quiete al suo medesimo avvocato D. Fortunato Villani, fratello di D. Filippo che oggi lo difende, innanzi al quale vi furono varie discussioni per parte di esso Barone e dell'Arcivescovo di Salerno, il quale, come amministratore destinato dal Re, credette dover difendere ed accomodare alla meglio l'effetto delle cose donate da D. Andrea Sarnelli per servire al sostentamento de' missionarj in virtù del Real stabilimento.

Un tal compositore, comeché sapesse che di tutta la contesa vigna solo moggia 30 in circa erano state della Casa Sarnelli (16), pure vantaggiosamente arbitrando in favore del suo cliente, fu di parere che al medesimo dati si fossero *pro una vice tantum* duc. 1000 in compenso di tutte le sue pretensioni con soddisfarsi ancora colle rendite della vigna altri duc. 263.58, che vi avea lasciati di debiti il donante D. Andrea Sarnelli (17); e determinò benanche che 'l Barone dal suo canto avesse ceduto e rinunciato ad ogni sua ragione ed azione, con ratificare la disposizione del defunto suo fratello e prometterne l'evizione ||XIII|| *in ampla forma*; ed avesse altresì impartito l'assenso sopra i fondi distratti che da lui si pretendeano

(16) Fol. 43 loc. lit. A et man. sign. et fol. 46 ad 47 a t. dell'anzidetto Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.*

(17) Fol. 51 dello stesso Proc.

(ao) *Adoa*, melius *adoha*: « omne servitium pecuniarium quod praestatur per feudatarios »; DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, reimpressio photomechanica: Graz 1954, I 87. - Vide etiam s.v. *adhoa* et *adohamentum*, ibid. 76 et 87.

(ap) *Quarteria*, vel *quarterium*: (quarta) pars fructuum proprietario agri tradenda; ibid. VI 600. - Vide etiam s.v. *quarta*, ibid. 596.

sottoposti all'annuo canone o al peso dell'adoa (18). E così fu eseguito mediante istrumento rogato a' 6 Settembre 1755 (aq).

Per effetto di questa transazione, passata non già tra 'l Barone ed i missionarj, ma tra 'l Barone D. Nicola Sarnelli e l'Arcivescovo di Salerno, come amministratore e dispositore della masseria, questi si obbligò nel suddetto nome al pagamento della somma convenuta (19), parte della quale si sborsò in nome e parte di esso amministratore nell'atto della stipulazione, e parte in diverse tanne (ar) sino alla somma di duc. 822; il medesimo Arcivescovo si obbligò ancora alla soddisfazione del prefato debito di duc. 263.58 che furono pagati puntualmente (20). Il Barone, dopo aversi ricevuto a conto de' ducati 1000 l'enunciate quantità, ricusò di riceversi il residuo a complimento e cominciò a ricorrere al Real Trono con replicate suppliche, le quali furono rimesse alla Real Camera di S. Chiara, dove più volumi di scritture si son compilati.

Dovendo dunque questo Supremo Tribunale secondo gli ordini Reali de' 28 Marzo 1759, dopo intese le parti, riferire l'occorrente col suo parere a S.M. (Dio guardi), ho stimato espediente di esporre a' Sig. rispettabilissimi votanti :

- I. La vanità delle ragioni, per cui crede il Barone non più doversi a' miei missionarj di Ciorani la giornale sovvenzione accordata loro da S.M.C. sopra le rendite della vigna.
- II. L'insussistenza delle accuse da lui promosse e contra i suddetti missionarj de' Ciorani e contra l'intera Adunanza.

CAPO I.

Vanità delle Ragioni del Barone

Si riducono i motivi del Baron Sarnelli, per cui crede potersi vindicare il dominio della contesa masseria a questo ristretto raziocinio :

La donazione fatta da D. Andrea nell'an- ||XIV|| no 1735 all'Adunanza de' missionarj della casa de' Ciorani fu nulla, perché fatta ad un corpo illegittimo, incapace di far acquisto in comune.

(18) Fol. 52 in fine et a t. dello stesso Proc.

(19) Fol. 53 loc. litt. LL. sign. del d° Proc.

(20) Fol. 93 del Proc. intit. *Vol. di Scritt. tra l'Università d'Iliceto co' PP. Missionarj del SS. Redentore de' Ciorani.*

(aq) Actus notarilis diei 6 IX 1755 notatur in *Spic. hist.* 5 (1957) 64 n. 9.

(ar) Quote da pagare in diversi tempi come stabilito nel contratto.

La donazione fatta a me come individuo nell'anno 1752 fu parimente nulla, perché fatta a contemplazione della medesima Adunanza illegittima ed io non fui altro che un semplice canale ed un istrumento di esecuzione per poter trasfondere a di lei beneficio quanto mi era stato donato; e che avendo infatti ceduta a quell'Adunanza la suddetta donazione a' 28 Novembre dello stesso anno '52, spogliato mi sia d'ogni diritto sopra di quella e rimasto senz'aver più che pretendere.

La donazione finalmente che fece D. Andrea all'Arcivescovo di Salerno nell'anno 1754 fu della medesima natura, vuol dire, fatta ad un mero canale che prestò il nudo suo nome, ma i veri donatarj furono i missionarj di Ciorani, incapaci di nuovo acquisto secondo il Dispaccio Reale. Dunque in virtù di tutte le anzidette donazioni niun titolo ha potuto acquistare la casa di Ciorani sopra i frutti della vigna. E se alcuno mai ne avesse acquistato per la grazia di S.M.C. dell'anno 1752, essi l'hanno rinunciato coll'istrumento del '54 e per lo *non uso* di tal grazia ne sono decaduti. D. Andrea suo fratello è morto *ab intestato*: dunque a lui come legittimo erede spetta il dominio, il possesso e 'l prodotto della vigna.

Ecco fedelmente riepilogate le lunghe allegazioni stampate a nome del Barone (as).

Or colla medesima brevità e con sodezza di risposte confuterò parte per parte il raziocinio mal fondato del contraddittore.

Di tutte le premesse di un tal raziocinio gli accordo volentieri che la donazione dell'anno 1735 sia stata invalida, siccome nella narrazione de' fatti io medesimo l'ho sinceramente confessato.

Ma parlandosi di quella del '52 fatta a me particolare, è in errore il Barone che sia parimente nulla, perché sotto il mio nome siasi voluta fare alla casa de' missionarj di Ciorani, incapace di far acquisti. Lo scopo unico di D. Andrea Sarnelli in tutti gli atti delle sue donazioni del '35, '52 e '54 non fu altro che impiegare parte de' suoi proprj beni in aiuto delle anime de' naturali de' Ciorani e di tutta la diocesi di Salerno, dove egli scorgevane un gran bisogno. In questa mira veramente cristiana egli fu sempre fisso e immobile; ma ||XV|| non così determinato ad una sorte di operarj, che tutti gli altri escludesse.

Ciò si rileva dall'istrumento del '35, dove si asserisce: « che D. Andrea per lo grandissimo desiderio che tiene, che le anime

(as) Varia documenta huius generis, manu scripta et typis impressa, conservantur in AG XVIII A 12.

redente col Sangue di G. C. non siano pascolo eterno de' demonj, ma vadano salve al cielo, non solo della terra di Ciorani, ma de' vicini e lontani paesi e specialmente di questa diocesi di Salerno, ha pensato e disposto d'impiegare parte dell'entrate della vigna per mantenimento di qualche religione di preti regolari o secolari, affinché venissero a fondare in questa terra di Ciorani un monistero e adempissero i suoi desiderj e con i loro ammaestramenti e missioni salvassero le anime ecc. » (21). E poiché ebbe notizia allora della mia Adunanza, tutta applicata alla salvezza delle anime più bisognose, le donò a questo fine gli annui duc. 200 con espressa condizione « che in mancanza nostra si chiamassero i Padri de' Vergini (at) ed in mancanza di quelli andassero l'entrate suddette in beneficio delle tre Congregazioni di Napoli : del P. Pavone, dell'Arcivescovado ecc. per far missioni » (22) (au).

Nell'anno poi '52 che fece a me la nuova donazione, mi confidò *ad aures* i motivi di sua coscienza e le sue premure di far mantenere in ogni modo possibile l'opera delle s. missioni e de' spirituali esercizj a prò delle anime. E finalmente nell'anno '54, supponendo il caso che niuna fondazione potesse sussistere della mia Adunanza, espressamente volle che « in tal caso la detta vigna ed annue entrate restino in piena libertà del Rev. D. Alfonso, per farne quelle opere che stimerà di maggior gloria di Dio » (23).

Sicché costa da quanto si è riferito che lo scopo costantissimo di D. Andrea furono le missioni e altre opere di pietà a beneficio delle anime. Ma non così fissa e determinata fu la sua intenzione circa li soli missionarj della mia Adunanza (i quali furono per altro da lui in primo luogo contemplati), che, mancando quelli, non si dovessero altri surrogare. Quindi è, che nell'anno 1752 fece a me particolare la cennata donazione e mi costituì vero ed effettivo suo donatario, affinché fosse mia la cura di far in tutti i modi possibili effettuare la sua pia intenzione, diretta unicamente al vantaggio spirituale delle anime. Che se poi a' 28 Novembre dello stesso anno

(21) Fol. 74 a t. loc. man. sign. ad 75 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.*

(22) Fol. 78 a t. del d° 2° vol.

(23) Fol. 94 a t. del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra de' Ciorani.*

(at) Patres Congregationis Missionis (Lazaristae), quorum collegium Neapoli situm est iuxta ecclesiam paroecialem dedicatam B.M.V. Virginum, vulgo nuncupatam: « S. Maria dei Vergini », - Cfr R. TELLERIA, *Peregrinus alphonsonianus*, Roma 1957, 19.

(au) La Congregazione delle Apostoliche Missioni, etiam dicta: La Congregazione dell'Arcivescovado; La Congregazione della Conferenza, etiam dicta: La Congregazione del P. Pavone; La Congregazione di S. Maria della Purità, etiam dicta: La Congregazione di S. Giorgio Maggiore. Cfr *Spic. hist.* 8 (1960) 304 n. 1.

io cedei a beneficio de' missionarj della casa de' Ciorani la suddetta donazione, come a' primi contemplati dal donante per l'esercizio delle missioni, non trasfusi in quelli i miei diritti assolutamente e a modo di canale che tutto dà quanto riceve, niente a se riserbando, come pretende il Barone, ma colla espressa riserba che « annullandosi tal donazione per fatto o del Principe o di altro terzo per qualunque causa o motivo, sicché non avesse il dovuto effetto a prò de' sacerdoti missionarj; in tal caso libera a me dovesse rimanere la facoltà di disporre di detti beni donati. E che a mio beneficio parimente ritornasse detta donazione, qualora si dismettesse la casa di Ciorani » (24).

Chiunque ciò riflette, si accorge ben tosto che nella donazione de' 4 Giugno 1752 io fui conca e non canale, perché l'obbligo impostomi dal donante D. Andrea si restringe ad aver la cura che in ogni conto si facessero le missioni a prò delle anime e si eseguissero le altre opere di pietà da lui volute. Oltre di questa legge espressa e limitante niun'altra in detta donazione mi prescrive circa la scelta degli operarj che dovevano eseguirle. E cedei a beneficio della casa di Ciorani quella mia donazione in tempo appunto che conobbi l'animo del Monarca inclinato a confermarla; come infatti la confermò col suo Real Dispaccio, avendo per rato l'assegnamento de' duc. 500 fattomi da D. Andrea e da me ceduto all'anzidetta casa.

Dov'è ora la nullità pretesa dal Barone della donazione dell'anno '52? Dov'è la frode macchinata alle pubbliche leggi? Qual pruova convincente ne produce? Appunto due lettere non verificate che portano la data di Febbraio dell'anno 1748 (av), vale a dire, scritte cinque anni in circa prima della stipulazione de' due istrumenti del '52, che non contengono altro in sostanza se non che la maniera consigliata da' savj di farsi legittimamente quella disposizione ch'aveasi prefissa di fare il detto D. Andrea a beneficio delle anime. Or su questi documenti illegittimi ed anteriori al fatto non già giorni e mesi, ma parecchi anni, in cui ognuno pensa, ripensa e matura lungamente le sue deliberazioni, fabbrica il Barone la macchina aerea delle supposte frodi.

||XVII|| Ciò sia detto per la sincerità del fatto. Del resto, o valide o nulle che state fossero quelle donazioni prima del Real Dispaccio del 1752, non è da altercarsi, che riceverterò poi tutta la validità e fermezza con quel Reale stabilimento di S.M. Cattolica,

(24) Fol. 13 et a t. loc. man. sign. del 2º vol. di *Scritture presentate da' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.*

(av) Nescimus, quae fuerint epistulae a Sarnelli exhibitae. Duae epistulae circa donationem RD Andreae, mense febr. 1748 scriptae, editae sunt in *Lettere I* 142-144, 146-147.

che colla sua suprema autorità volle ratificare e confermare a beneficio dell'opera delle missioni le medesime quantità donatemi da D. Andrea e da me cedute ai missionarj di Ciorani, dopo che ne fu appieno informato. Piacque alla M.S. pe' 'l bene della Religione e dello Stato ammettere l'Adunanza de' missionarj in quella casa de' Ciorani. E la donazione fatta a' medesimi prima e poi a me in contemplazione loro, la rese ferma colle condizioni di amministrarsi dal Vescovo e di erogarsi a' poveri, quando non vi fossero più i missionarj. Con queste condizioni stabilita la fermezza di tal donazione con un espresso oracolo del Re, stimo *sacrilegio* l'impugnarsi, perchè sacrilegio è sempre che s'impreda contra la sacra legge del Sovrano.

Ma si dirà: appunto a queste condizioni si è contravvenuto; anzi, della grazia intera del Re non si è curato pe' l titolo di tal donazione, essendosi procurato l'altro coll'istrumento del 1754; onde resta senza niun appoggio la donazione sopraddetta, giacché le manca il primo, per esservi rinunziato, e le manca il secondo, per essere stato un atto in contravvenzione del Real Dispaccio.

Per quanto retta si fosse l'intenzione e lodevoli i motivi, che dichiara il donante D. Andrea averlo indotto alla stipula di quel nuovo istrumento nell'anno '54 a favore dell'Arcivescovo di Salerno, cioè « per vivere — come egli asserisce — colla maggior quiete di sua coscienza, per metter fine a tutte e qualsivogliano altercazioni che col diploma Reale potrebbero coll'andar del tempo insorgere e intorbidire il retto e santo fine dell'opera delle missioni, sì profittevole alla maggior gloria di Dio e salute delle anime... ed anche per esecuzione della detta donazione fatta al suddetto Sig. D. Alfonso » (25); non v'è uomo savio e prudente nel mondo che possa riputar savia e prudente cotesta sua condotta, ed io medesimo che lodo per gratitudine la di lui buona intenzione, non so né posso approvargli cotal passo irregolare.

Mi unisco perciò molto volentieri ai sentimenti del ||XVIII|| Barone su questo punto e dico con lui, che la nuova donazione fatta da D. Andrea Sarnelli all'Arcivescovo di Salerno nell'anno '54 è nulla, nullissima per tutte le ragioni; anzi aggiungo più di lui questa mia umilissima supplica alla Real Camera che consultasse la Maestà del Monarca, acciò si compiacesse di dichiararla tale, cioè nulla, irrita e cassa, come se mai stata fosse nel mondo; e di questo modo contentar me e 'l Barone, che su questo fatto andiam molto d'accordo.

(25) Fol. 92 a t. loc. lit. D et man. sign. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.*

Ma qual pregiudizio, domando al Barone, ha potuto mai arrecare quell'atto nullo, fatto da persone estranee senza intervento mio né di que' miei compagni cessionarj e senza nostra precedente rinuncia alla donazione irrevocabile fatta a me nell'anno '52; che poi fu da me ceduta coll'approvazione del Monarca e dal medesimo restò addetta alla giornale caritativa sovvenzione degli stessi miei compagni d'allora e futuri, sino a tanto che mantenut'avessero nella casa di Ciorani l'opera delle missioni? Niuno; poichè è ben nota la massima legale: «Res inter alios actas vel judicatas aliis non nocere» (26) (aw).

Intende molto bene il Barone che un fatto alieno niente pregiudica a chi col suo intervento e consenso non l'abbia fatto proprio. Quindi è, che per farci risultare rei di quella novità di D. Andrea e dell'Arcivescovo di Salerno, suppone *frode* e *consenso* de' missionarj a quell'atto del '54, per l'avidità appunto di far un acquisto maggiore dell'assegnamento Reale; suppone *rinuncia* de' medesimi della donazione del '52, in conseguenza della grazia Reale; e finalmente crede l'istrumento del '54 *rivocatorio* del precedente dell'anno '52; e con tali supposti pretende di caricar su le spalle de' missionarj le altrui inosservanze.

Ma se renderò cotali supposizioni evidentemente false, tutte le imputazioni tratte contra di noi dall'istrumento del '54 anderanno certamente in fumo.

Vediamo primieramente, se vi è la *frode* macchinata forse da' miei missionarj contra la Real determinazione. Questa non può aver altro motivo (come già si accenna dal Barone) che il far un acquisto maggiore de' duc. 500, assegnati dal Re, «coll'introito di tutte le pingui annuali rendite di quell'ampia masseria» di 100 moggia che D. Andrea col nuovo istrumento as- ||XIX|| segna a' missionarj di Ciorani, in qualunque parte del mondo avessero fondata altra casa in difetto di quella prima loro residenza. Dal maggior introito di tutte quelle annue entrate può facilmente rilevarsi la frode interessata dei missionarj. Vediamo dunque cotesto introito e rendita effettiva di tutta la vigna.

L'estensione di tutta la contesa masseria si vuole di 100 moggia in circa. Furono le prime 30 moggia donate a D. Andrea dal Baron D. Angelo suo padre per legittima e porzione; cioè moggia 24 in circa gli furono prima assegnate a titolo di patrimonio e poi dona-

(26) Rub. Cod. in tit. 6, lib. 7.

(aw)Cfr Corpus Iuris Civilis. *Codex Iustinianus*, lib. VII, tit. LVI, l. 2 (ed. KRUEGER II 319).

tegli in proprietà e usufrutto, e questi non rendevano ogn'anno che duc. 72, alla ragione di carl. 30 il moggio, come costa da quell'istrumento di donazione, rogato a' 7 Aprile dell'anno 1735 per notar Nicola Zampoli di Sanseverino (27) (ax); e le altre sei moggia, che gli furono poi aggiunte e donate da suo padre, alla medesima ragione di annualità danno la rendita di altri duc. 18. In somma: tutta la rendita di quelle 30 moggia provenute dalla Casa Sarnelli ascende a duc. 90 l'anno.

Inoltre fu aggregato alle mentovate moggia 30 un castagneto di 10 moggia in circa, che Felice Albano della terra di Bracigliano avea permutato con un giardino addetto alle opere pie del riferito Baron D. Angelo (ay), che D. Andrea di poi se lo prese a censo. Or questo castagneto si fece ridurre a coltura, squadrar (az) di viti, di celsi (ba) e di altre piante fruttifere dal medesimo Baron D. Angelo, prima di passar alle mani di D. Andrea. Indi si fece valutare nella proprietà e nell'annua rendita da Basilio Zampoli di Sanseverino, pubblico tavolario (bb), a' 13 Agosto 1731. Questi avendolo riconosciuto, misurato e apprezzato e numerate insieme colle viti con astolelle (bc) sino a 330, le piante di mele innestate 182, di mele selvagge 84, di celsi bianchi 45, di fichi 14, di nocelle 27 ecc., stimò l'annua rendita di quel fondo così migliorato nello stato e tempo dell'apprezzo, dedotte le spese, di soli duc. 25 e quando sarebbe giunto a perfezione, valutollo il doppio, vuol dire duc. 50 l'anno; come costa da una fede del medesimo tavolario fatta ad istanza di detto Baron D. Angelo, inserita nell'istrumento de' 17 Aprile del 1735, rogato da notar ||XX|| Nicola Zampoli già menzionato (28).

La rendita dunque annuale di 40 moggia, le migliori e le più fruttifere della masseria in quistione, giunge appena a duc. 140, cioè duc. 90 rendite delle prime 30 moggia, di cui in primo luogo si è parlato, e duc. 50 ch'è il sommo che promettevasi dal riferito tavolario nel 1731 (vuol dire: 46 anni addietro) della rendita delle dette 10 moggia del castagneto, allora coltivato e migliorato al non

(27) Fol. 40 et a t. loc. man. sign. del 40 vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella R. C.*

(28) Fol. 12. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.*

(ax) Vide supra notam (o).

(ay) Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 61 n. 6.

(az) Mettere in forma (di quadrato).

(ba) *Gelso*, ex lat. *celsus*. Hae arbores inserviunt culturae bombycum (bachi da seta). - Cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 35 n. 2.

(bb) *Tavolario*, ex lat. *tabularius*; qui tabulas (taxationum, tributorum, cet.) conficit.

(bc) *Astolelle*. Diminutivum vocabuli *asta*, ex lat. *hasta*; bastone sottile.

più oltre, oggi squallido e deteriorato nelle piante e nelle viti. Se dunque le 40 moggia di quella buona qualità rendevano non più che duc. 140 l'anno, il resto sino a 100, che si stende sul pendio di un'arenosa e sterile montagna, dovrebbe valutarsi senza dubbio la metà meno. Ma via; si valutino tutte non a proporzione geometrica, ma a ragion aritmetica la più esatta. Ascende a buon conto la rendita di 100 moggia di quel corpo ad annui duc. 350 in circa. Da' quali dedotti 126 duc. de' soli pesi forzosi rivelati da D. Andrea coll'istrumento del '54, di cui è gravata la suddetta masseria, oltre il peso del catasto, si riduce la rendita a duc. 224 più o meno, e questa onnossia (bd) pure agli altri pesi da me dichiarati a' 17 Giugno 1752.

Ecco la rendita di quell'*ampio podere*, che il Baron Sarnelli esposse a S.M. che fruttava più di duc. 1000 l'anno, che i missionarj si aveano introitati annualmente col mezzo del doloso e fraudolento istrumento del '54, passato tra D. Andrea e l'Arcivescovo di Salerno a loro insinuazione; quasi che malcontenti dell'assegnamento Reale de' duc. 500 annui, volessero approfittarsi del di più di quelle rendite ed escluderne i poveri contra la Sovrana determinazione.

Come mai può sospettarsi cotesta frode de' missionarj nella stipulazione del nuovo istrumento del '54, se per la donazione dell'anno '52 aveano già l'assegnamento dal Re di annui duc. 500; e per l'ideale assegnamento fatto da D. Andrea nel '54 di *tutte le rendite della masseria*, dedotti i pesi in esso rivelati, verrebbero a percepirne, come infatti ne percepiscono, poco più di duc. 200 che restano di netto, come poc'anzi si è provato? E' credibile l'artificio della frode, usata da chiunque non è matto a suo notabile discapito, senza il menomo vantaggio? Non permettono perciò le leggi la ||XXI|| presunzion del dolo, ove manca una grave « atque propemodum necessaria causa simulationis » (29) (be). Ed in tal caso: « Id potius eligendum quod minus habeat iniquitatis » (30) (bf).

Se al Barone sembrasse poco soddisfacente l'anzidetta pruova della tenue rendita della vigna, ne aggiungo per soddisfarlo a pieno un'altra di apprezzo più recente, ordinato da lui medesimo in occasione di accordo che con esso si è pur tentato *pro bono pacis*. Volendo per tanto assicurarsi il Barone D. Nicola, se cotal progetto

(29) L. 6 Cod. de dolo; l. 18 ff. de prob.

(30) L. Quoties 200 de R. J.

(bd) *Onnossia*, ex lat. *obnoxia*.

(be) Corpus Iuris Civilis. *Codex Iustinianus*, lib. II, tit. XX, l. 6 (ed. KRUEGER II 109); *Iustiniani Digesta*, lib. XXII, tit. III, l. 18 (ed. KRUEGER I 325).

(bf) CIC. *Digesta*, lib. L, tit. XVII, l. 200 (Iav. l. 200 D de reg. iur. 50, 17; ed. KRUEGER I 926).

fosse per riuscirgli vantaggioso, commise al suo erario (bg) *loco feudi* nell'anno 1771, che facesse riconoscere da Martino Salvo, esperto di campagna dello stato di Sanseverino, la rendita annuale che tra fertile ed infertile dar potea la menzionata vigna, addetta al mantenimento de' missionarj di Ciorani. L'esperto fu di parere che, esclusa la rendita delle selve cedue che vi sono, avrebbe potuto fruttare la sola vigna circa duc. 336, come costa da una sua fede di verità, fatta a' 4 Dicembre 1774 *de ordine judicis* (31).

Volendo assicurarsi inoltre il medesimo Barone della rendita delle cennate selve cedue, ne commise l'apprezzo ad altro esperto del casale di Spiano, chiamato Francesco Salvato di Santolo, appunto nel mese di Aprile del medesimo anno 1771, e questi fu di parere che tagliandosi dette selve ogni 18 anni, avrebbe potuto ricavarsi la rendita annuale di duc. 44, come costa da una sua fede di verità, fatta a' 4 Dicembre del prefato anno 1774 (32).

Secondo l'apprezzo dunque fatto ad istanza e divozione dello stesso Barone D. Nicola, ascenderebbe tutta la rendita della vigna colle selve a duc. 380, da' quali dedotti duc. 126 di pesi forzosi sopra enunciati, oltre il catasto, resterebbe, anche in questo apprezzo così grasso e avanzato, la rendita netta di duc. 254, onnossia [obnoxia] pure a' pesi dichiarati nell'anno 1752 come si è detto.

Dalla presente dimostrazione della rendita effettiva di detta masseria ne raccolgo le seguenti illazioni :

Primo, che i conti annuali dell'amministrazione di quella esibiti [XXII] ti negli atti di questa causa, li quali battono più o meno all'introito sopra espresso, son sinceri e veraci, non già finti e capricciosi, fabbricati, come vuol il Barone, « ad arte nella tempesta delle liti ».

Inoltre, che avendo io esposto anni addietro a S.M. con un Memoriale stampato (bh), che la detta rendita ascendeva a duc. 200 in circa e col taglio futuro delle selve crescer potea più o meno a duc. 240, esposi la verità, non il falso, di cui sotto il nome de' miei missionarj, che finge autori di quel Memoriale, mi arguisce il Barone.

Ne raccolgo parimente che stante la tenuità di quella rendita effettiva, di lunga mano inferiore all'assegnamento Reale de' duc. 500, è incredibile la pretesa frode macchinata da' missionarj al Real

(31) Fol. 30 et a t. del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani nella R. Cam.*

(32) Fol. 28 ad 29 del d° 2° vol.

(bg) *Erario*, ex lat. *aerarius*; amministratore, fattore.

(bh) *Lettere* II 33.

Dispaccio colla stipulazione dell'istrumento del '54 e 'l nuovo acquisto fatto da' medesimi oltre i duc. 500, quando tutte le rendite, come si è provato, appena passano i duc. 200. Son note le leggi che dicono: «Eventus potissimum spectandus est, quoties de fraude disputatur» (33) (bi); «Et fraus cum effectu accipienda est», dicono i Romani Giureconsulti (34) (bk).

Ne deduco finalmente che a torto si suppone il consenso de' prefati missionarj a quel nuovo atto del '54 per lo vantaggio che ne speravano oltre l'assegnamento Reale. Non essendovi né potendo esservi il supposto vantaggio; anzi, avendo i missionarj riportato dall'istrumento del '54, dove D. Andrea rivelò i duc. 126 di pesi forzosi annessi alla suddetta vigna, quali non erano mentovati nella donazione del '52, piuttosto aggravio sul prodotto di quella che il menomo profitto a loro favore; ognuno da cotal perdita e scemamento di rendita annuale ne ricava un chiaro argomento di dissenso, non di consenso de' medesimi a quel nuovo atto non men inutile che effettivamente ad esso loro nocivo.

Ora svanita la frode e 'l consenso supposto dal Barone, vediamo se almeno si verificasse quella *rinuncia* fatta da' missionarj alla donazione dell'anno 1752 e per conseguenza alla grazia della giornaliera sovvenzione lor accordata dal Sovrano.

Il documento, da cui crede rilevare la pretesa *rinuncia*, sono ap- ||XXIII|| punto alcune parole dell'assertiva dell'istrumento di transazione stipulata nel 1755 tra lo stesso Barone e l'Arcivescovo di Salerno, la di cui minuta fu stesa da D. Fortunato Villani, avvocato di esso Barone; non già dell'istrumento del '54, come francamente asserisce più di una volta l'autore delle due contrarie allegazioni stampate. In essa convenzione solamente si legge, che D. Andrea avesse donato al prelodato Arcivescovo quella vigna nell'anno '54 «sul motivo che da' RR.PP. di detta Adunanza non si potea accettare la donazione come di sopra fatta, tanto in esecuzione delle lor Regole, quanto per lo Dispaccio fatto dalla M. del Re nel detto anno 1752» (35).

Quando il Barone non produce qualche atto di rinuncia espressa e formale, fatto da me donatario di D. Andrea o da' miei compagni

(33) L. 1 et ult. C. *qui manum. non possunt*.

(34) L. 1 in fin. ff. *de tut.*; l. 10 ff. *quae in fraud. credit.*; l. 1 § pen. ff. *si quid in fraud.*

(35) Fol. 43 a t. loc. lit. C et man. sign. *Atti tra 'l Barone di Ciorani co' PP. Missionarj di detta Terra.*

(bi) CIC. *Codex Iustinianus VII 11* (ed. KRUEGER II 299).

(bk) CIC. *Digesta XXVI 1* (ed. KRUEGER I 370); D XLII 8, l. 10 (*ibid.* 725); D XXXVIII 5, l. 1 (*ibid.* 619).

di Ciorani come cessionarj alla donazione del '52, tutte le sottigliezze e fievoli congetture da lui immaginate non bastano a provare il suo assunto e a spogliarci di un diritto acquistato sopra le quantità donateci annualmente da D. Andrea e da S.M. benignamente confermate. Le parole sopra notate, come ricavate dall'assertiva d'un istrumento fatto dallo stesso Barone o dal suo avvocato Villani, provano niente affatto contro i missionarj su la pretesa *rinuncia*, essendo certissimo: « Res inter alios actas aliis non nocere » (36) (bl).

D. Andrea all'incontro coll'istrumento del 1754 altro non disse in sostanza (ma nemmeno con parole precise) se non che noi eravamo incapaci di possedere ed acquistare in comune per ragione del Reale stabilimento, non già *per esecuzione delle nostre Regole*. Né D. Andrea potea dirlo, né il Barone dovea asserirlo, essendo all'uno e all'altro ben noto che in virtù delle Regole approvate da Roma e prodotte negli atti, ogni casa dell'Adunanza sarebbe capace di far acquisti sino alla rendita annuale di duc. 1.500 (bm). Per lo Real Dispaccio poi del '52 siamo incapaci di possedere e amministrare in comune que' beni stabili prima acquistati, ma capaci di percepire l'annuo assegnamento de' duc. 500 sopra il fruttato della masseria.

Cosa dunque hanno rinunciato i missionarj secondo il Barone nell'anno '54: la vigna o l'assegnamento di duc. 500 sul di lei prodotto? Non han potuto rinunciare il dominio o 'l possesso di quella vigna, ||XXIV|| affinché D. Andrea l'avesse trasferito all'Arcivescovo di Salerno, perché la medesima era nel dominio e possesso di D. Andrea allor vivente; ed i missionarj di Ciorani aveano la sola promessa di percepire certe date quantità, vivente il donante e dopo la sua morte duc. 500 in perpetuo dal fruttato di quella. La vigna dunque che i missionarj non possedevano, né in proprietà era stata lor donata, non poteva rinunciarsi da loro, perché nessuno dicesi rinunciare la cosa che non è sua.

Né tampoco erano in obbligo « per esecuzione delle Regole e del Dispaccio Reale » di rifiutare gli annui duc. 500 ch'è tutto il beneficio della donazione del '52, poiché in virtù dell'une e dell'altro erano capacissimi di accettare cotal assegnamento. Sicché da ogni banda che si considera quell'assertiva del Barone, si ravvisa falsa, e la supposta rinuncia non trova terra che la sostenga; non verifi-

(36) Rub. Cod. in tit. 6, lib. 7.

(bl) Vide supra notam (aw).

(bm) Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedicto PP. XIV die 25 II 1749. *Codex Regularum et Constitutionum CSSR...*, Romae 1896, 9 n. IX.

candosi né in quanto alla proprietà né in quanto alla prestazione tassata sopra li frutti di quella masseria. Se dunque non si è rinunciato alla donazione del '52, neppure alla grazia Reale che sopra di quella è caduta si è fatta rinuncia; ed infatti dal 1754 sin'oggi, non ostante quell'atto nullo, fatto da D. Andrea a beneficio dell'Arcivescovo di Salerno, siamo vivuti [vissuti] sempre conformi allo stabilimento Reale.

L'Arcivescovo per mezzo del suo procuratore ha amministrata la vigna; per mano del procuratore abbiamo ricevuto quel poco [che] ha fruttato la medesima, dedotti i pesi, a conto dell'assegnamento Reale; si sono dati ogni anno i conti coll'intervento del Sindaco e Governatore locali secondo il prescritto di S.M., come ne' discarichi delle imputazioni particolari si proveranno queste cose con legittimi documenti. Non resta dunque vestigio alcuno della rinuncia de' missionarj pretesa dal Barone, così in rapporto alla donazione del '52 come alla grazia Reale.

Restami a confutare l'ultima ragione del Barone in rapporto alla *rivocazione* che dice aver fatta D. Andrea della donazione del '52 col nuovo istrumento del '54.

Quando vogliam sapere la volontà di D. Andrea su questo punto, lo stesso istrumento del '54 chiaramente ce la manifesta. Si legge in esso che uno de' motivi che lo spinsero a quel nuovo atto fu appunto: «Per l'ESECUZIONE della detta donazione fatta a D. Alfonso», che fu stipulata a' 4 Giugno 1752 (37). ||XXV|| Se poi la parola *esecuzione* significasse a senso del Barone lo stesso che *rivocazione*, mi rimetto al giudizio de' savj.

Ma dato e non concesso, che D. Andrea avesse voluto coll'istrumento del '54 revocare la donazione del '52, domando qual facoltà avea egli di revocare una disposizione fatta con atto tra' vivi a contemplazione di un'opera pia diretta al bene pubblico, quale appunto sono le s. missioni, in cui vi avea il Sovrano posta la sua mano con dare l'amministrazione della vigna all'Ordinario e designare altra opera in caso si dismettesse quella delle missioni? Bisognavagli per dar un tal passo primieramente il permesso del Sovrano ed anche l'espressa rinuncia mia o de' miei compagni, a' quali S.M.C. avea accordato il ridetto assegnamento col peso delle missioni. Senza l'uno e senza l'altra non avea D. Andrea la menoma facoltà di revocare la donazione del '52. Quindi è, che né egli ebbe cotesta inten-

(37) Fol. 92 a t. loc. man. sign. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj.*

zione, né, se mai l'avesse avuta, avrebbe potuto validamente eseguirla.

Qui richiamo l'attenzione del Barone che pretende col procurare l'abolizione della mia Adunanza impadronirsi della contesa masseria. Supponiamo già dato a danno pubblico il colpo tanto da lui desiderato, qual ragione ha il Barone di rivendicarsi a conto suo e de' suoi eredi il fondo già divisato? Da che D. Andrea l'ha destinato all'opera pubblica delle missioni e S.M. l'ha dichiarato tale e già ne ha disposto, quel fondo è caduto sotto il dominio Reale, presso di cui risiede il general dominio di tutti i beni lasciati per le opere pubbliche dello Stato; di modo che dismettendosi quell'opera voluta dal donante che lascia per essa i suoi beni, questi beni ritornano alla disposizione del Sovrano e non più al donante o suoi eredi, che già uscirono dal loro dominio colle donazioni fatte o con altri titoli translativi.

Sono le volontà de' defunti si ben protette dalle leggi, che se non possono eseguirsi nel modo da loro espresso, l'esegua la legge in altro modo simile all'espresso; onde se non come si vuole, almeno come si può si adempia il loro fine. Se dunque siasi voluta dal defunto *alcun'opera pubblica* e questa dalle leggi non sia permessa, il denaro a tal'opera destinato è da spendersi per *altra opera parimente pubblica*, permessa dalla leggi; né può mai tornare a co-
||XXVI|| modo dell'erede, la di cui privata utilità nella disposizione fatta non fu voluta di certo, né considerata.

Così leggesi nelle Pandette (38) (bn), dove si parla di un legato lasciato alla città, affinché delle annue rendite se ne celebrasse in ogni anno un pubblico spettacolo che ivi permesso non era. «Quaero quid de legato existimes? Et Modestinus respondit, quum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale quod ibi celebrari non licet: iniquum esse (*si noti*) hanc quantitatem, quam in spectaculum defunctus destinaverit, LUCRO HEREDUM CEDERE». Il testo è propriissimo al caso nostro; in virtù del quale le rendite della vigna destinate da D. Andrea *all'opera pubblica delle missioni*, non mai a vantaggio privato del Barone suo erede dovranno convertirsi, qualora si dismettesse la casa de' Ciorani, perché dice il citato testo: «Iniquum est, hanc quantitatem lucro heredum cedere», ma bensì in opere simili impiegarsi dovranno. Altrimenti si disporrebbe contro l'espressa volontà del donante, che in tutte le sue disposizioni fatte nel '52 e '54 a favore dell'opera pubblica delle

(38) I. Legatum 16 ff. *de usu et abusu per legat.*

(bn) CIC. *Digesta* XXXIII 2, 1. 16 (ed. KRUEGER I 502).

missioni, ha escluso replicatamente i suoi eredi dall'acquisto della masseria anche nel caso che morisse *ab intestato*, volendo che allora restasse in mio potere per farne quelle opere pie che avessi stimato di maggior gloria di Dio, come si osserva ne' cennati istrumenti altrove citati.

Tanto ciò [è] vero che il Re Cattolico, supponendo il caso di dismissione dell'Adunanza di Ciorani, non chiama gli eredi al godimento di quelle annue rendite, ma i poveri del luogo, per accostarsi di questo modo, quanto fosse possibile, alla pia disposizione del fu D. Andrea. Non capisco perciò la pretensione del Barone. Pretenderebbe col tirar a sé la masseria del fratello spogliar il Principe del dominio di quella ed escludere i poveri del luogo, surrogati dal Sovrano al godimento di quelle annue rendite; non ostante che egli è escluso dal fratello, dalle leggi e dal Sovrano. Essendo dunque questo punto interesse del Re, spetta a chi ne ha la carica di ribattere cotali vane pretensioni del Barone.

Maggiormente se si riflette che lo stesso Barone colla transazione del '55, passata tra lui e l'Arcivescovo di Salerno, ha rinunciato ad ogni suo diritto sopra detta vigna; l'ha confermato con giuramento e cento volte ratificato colle recezioni del denaro; si ha introitato sino alla somma di duc. 822 in virtù di quella transazione. Sicché non merita di essere nem- ||XXVII|| meno più inteso su questo punto per la regola legale: «*Quod semel placuit, amplius displicere non potest*» (39) (bo).

Né vale il dire che cotesta transazione non giova per l'incapacità de' transigenti, perché non furono i missionarj che la fecero, ma sì bene l'Arcivescovo, ch'è persona legittima, ed esso Barone; come è chiaro dal costituito e da tutto l'altro tenore dell'istrumento, che ne rogò notar Nicola Letizia di Napoli a' 6 Settembre 1755 (40). L'Arcivescovo si obbligò al pagamento della somma transatta; in suo nome si son fatti i pagamenti in tante fedi di credito; contro di lui si concede al Barone la facoltà d'incusare (bp) quell'istrumento, qualora mancasse di pagare le tanne [quote] stabilite (41). I missionarj sono nominati nell'assertiva, non come intervenuti alla stipulazione, ma come venuti avanti l'avvocato compositore per sen-

(39) Reg. 21 de Reg. Iur. in 6.

(40) Fol. 42 ad 57. *Atti tra 'l Barone de' Ciorani co' PP. Miss. ecc.*

(41) Fol. 53 a t. loc. litt. LL. sign. ad 55 a t. del d° Proc.

(bo) Corpus Iuris Canonici. *Liber VI Decretalium*, De regulis iuris n. 21 (ed. FRIEDBERG II 1122).

(bp) *Incusare* lat. Proferre tamquam accusationis documentum.

tire il suo parere, toccante l'interesse de' loro alimenti (42). Quindi è, che non s'intende come possa cavillarsi quest'atto così solenne.

Restringendo in poche parole tutta la confutazione del fallace argomento del Barone, esposto sul principio di questo primo Capo, rifletto a favor della mia causa che la donazione fattami nell'anno 1752 da D. Andrea Sarnelli e da me ceduta a' missionarj di Ciorani, su di cui cadde la grazia Reale, è stata sempre validissima e non mai infermata o annullata col nuovo istrumento fatto nell'anno '54 dal prelodato D. Andrea; perché a quell'atto non vi fu mio intervento, né de' miei cessionarj; non vi fu veruna rinuncia da parte nostra di quella prima donazione; né frode alcuna alla legge prescritta dal Monarca; né da parte del medesimo D. Andrea volontà o facoltà di rivocarla, siccome diffusamente finora ho dimostrato. Ed essendo in sé nullo quel nuovo atto del '54 e passato tra persone che non poteano pregiudicare il diritto accordatoci da S.M.C. sopra l'assegnamento degli annui duc. 500 sul prodotto della masseria in quistione, niuna forza e valore ha mai avuto di scuotere la fermezza e la validità della prima donazione del '52, corroborata dall'autorità del Sovrano.

Quindi è, che i missionarj predetti di Ciorani sono ||XXVIII|| stati e sono nel pacifico e non interrotto possesso di godere di quell'assegnamento Reale dall'anno '52 sino al giorno presente. Invano dunque pretende spogliarcene il Barone sotto il titolo del *non uso* o del rifiuto fatto da noi di cotal grazia, per vestirne se medesimo come erede *ab intestato* del donante, contra la volontà espressa di lui che in tal caso lo esclude; contra la disposizione delle leggi, che stimano ingiustizia manifesta il convertir a comodo privato degli eredi le rendite lasciate dal defunto a beneficio del pubblico o sia per un'opera pubblica, quali sono le sacre missioni; contra l'ordinazione Reale che in mancanza de' missionarj sostituisce i poveri del luogo; e non ostante finalmente la cessione giurata di ogni suo diritto e ragione sopra i beni disposti dal fratello, fatta nell'atto della transazione del 1755.

Ma vedendo il Barone che la strada del *non uso* non conducevalo al suo premeditato disegno, batte la strada obliqua dell'*abuso*, che pretende essersi fatto da' missionarj della grazia Reale colle contravvenzioni del Dispaccio dell'anno '52, per le quali c'imputa di esserci renduti [resi] di quella affatto indegni. Quanto però siano ideali le supposte contravvenzioni, lo vedremo nel seguente

(42) Fol. 48 ad 51 del medesimo Proc.

CAPO II.

*Su l'insussistenza delle Accuse
promosse dal Barone contra i Missionarj*

[A.] Accuse contra la casa di Ciorani.

1. - *S'imputa agl'individui della medesima che contra la Sovrana determinazione dell'anno '52 amministrano la vigna che si contende.*

S'imputa primieramente dal Barone a' missionarj di Ciorani l'aver essi amministrate le rendite della vigna in quistione contra la disposizione del Real Dispaccio del 1752. Ed in compruova di tale assunto produce certa fede di catasto con cui crede poter provare che i missionarj fatt'avessero la rivela (bq) di detta vigna come di roba propria; inoltre alcuni atti della corte locale di essa terra, fabbricati ad istanza di un individuo di quella casa per ricuperare il prezzo di alcune cantaia (br) di mele provenute dalla vigna e vendute ad un certo Francesco Pagano di Poggiomarino; e finalmente un attestato di varj naturali di Ciorani. Queste, e non altre, son tutte le gran pruove della prima imputazione, che qui cercherò di scaricare.

La data della fede suddetta, che dicesi del catasto, ripugna primieramente colla data del catasto generale. Questo fu formato da quella università co' soliti atti solenni nell'anno 1742 (43); quello, che si allega dal Barone, fu fabbricato da' soli deputati l'anno 1765 e chiamasi dal medesimo cancelliere attestante: *catastuolo*, o sia *manuale* (44). Il catasto generale, dove ogni possessore rivela i suoi beni, dopo l'anno '42 non si è più rinnovato, come costa dalla fede del medesimo cancelliere (45), il quale parimente attesta che la rivela della vigna tale quale si trova al presente, insieme co' suoi pesi, fu fatta in detto anno '42 da D. Andrea Sarnelli; ed ivi si legge nel margine il passaggio di quella in mano

(43) Fol. 26 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj de' Ciorani nella R. C.*

(44) Fol. 63 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.*

(45) Fol. 25 del suddetto 2° vol. di *Scritture ecc.*

(bq) *Rivela*: denuncia giuridica dei beni.

(br) *Cantaio* o *cantaro*; vecchia misura di peso. - *Enc. Ital.* VIII (1930) 773; A. FERRARO, *Dizionario di metrologia generale*, Bologna [1965], 30.

dell'Arcivescovo di Salerno (46). Il catastuolo all'incontro, che si fa in ogni anno senza rivela de' beni, ma a discrezione e giudizio de' deputati e governanti *pro tempore*, non è un documento valevole a provare i veri e attuali possessori di que' beni che enuncia; né sempre è uniforme, ma vario secondo i nuovi lumi che acquistano coloro che lo formano.

Infatti nel catastuolo dell'anno 1766 si specificano nel notamento i veri possessori di un picciolo castagneto e di certi pezzetti di territorj, che da' miei compagni teneansi in affitto e come fittuarj ne pagavano il peso del catasto (47); e nel manuale dell'anno precedente, allegato dal Barone, non solo quelli, ma un altro pezzetto di castagneto ancora trovansi per abbaglio rubricati assolutamente tra i beni del « Ven. Monistero de' RR.PP. di Ciorani » (48). Qui parimente è da osservarsi la diversità de' catastuoli dal catasto generale. In questo la vigna è rivelata sotto la rubrica di D. Andrea Sarnelli e nel notamento si trova il passaggio di quella alle mani dell'Arcivescovo di Salerno. Ne' catastuoli all'incontro s'inventa nuova rubrica del « Ven. Monistero de' Missionarj di Ciorani », perché la me- ||XXX|| desima vigna era addetta al mantenimento di que' individui. Qual pruova dunque potrà fare, che i missionarj di Ciorani abbiano rivelata la vigna come possessori e padroni, la fede d'un catastuolo fatto senza rivela de' proprj possessori ed a sola discrezione de' governanti *pro tempore*?

Vediamo inoltre, se l'altro documento allegato dal Barone degli atti della corte locale di Ciorani contra Francesco Pagano facesse una pruova più convincente. Si metta un tal fatto nella veduta la più orrida che piace al Barone con idea di far comparire tiranni i miei missionarj; ma con tutto ciò nemmeno pruova che abbiano quelli amministrata la vigna da assoluti padroni. E perché? Appunto perché le mele suddette prima furono date dal procuratore a' miei compagni della casa de' Ciorani al prezzo corrente di quell'anno, in conto della loro giornale sovvenzione; com'è solito a fare, quante volte i prodotti di quel podere non ritrovano un pronto spacio nel tempo della ricolta (49) e poi si venderono in credito a Francesco Pagano, che come debitore moroso si fece costringere al pagamento convenuto nella corte locale di Ciorani. Che ha che fare

(46) Fol. 26 del 2° vol. et. fol. 15 ad 16 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani*.

(47) Fol. 72 et a t., 21 et 28. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani*.

(48) Fol. 70 del 4° vol. di *Documenti presentati da' Miss. di Ciorani*. — Fol. 63 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(49) Fol. 27 et a t. dell'anzidetto vol. 2° di *Scritture presentate per parte de' Missionarj de' Ciorani*.

questo fatto coll'assunto del Barone? E' forse un ingerirsi nell'amministrazione della vigna contra l'ordine Reale il vendere per altri bisogni della vita que' generi del di lei prodotto, già consegnati a prezzo dal procuratore e passati nel pieno dominio de' missionarj?

L'attestato finalmente di soli naturali di Ciorani, vassalli, dipendenti ed alcuni di loro anche impiegati al servizio del Barone (come Nicola di Napoli, il quale fu di lui erario [fattore] per molti anni) ed altri di simil condizione, che per la maggior parte non sanno né leggere né scrivere, di qual peso debba riputarsi, lo sanno meglio di me i savj Ministri della Camera Reale. Dico di *soli naturali di Ciorani*, perché fuori di tre miserabili di Bracigliano, anche dipendenti del Barone, tutti gli altri attestanti sono Cioranesi (50). Ma vediam pure cosa mai attestano sul punto che stiamo confutando della supposta amministrazione. Attestano di aver veduti alcuni Fratelli laici di quella casa di missione assistere alla coltura della vigna e alla raccolta de' frutti.

||XXXI|| Per alcuni anni, che quella non si diede a' parziali (bs), è vero che hanno veduto i nostri Fratelli laici assistere e accudire alla coltura e alla ricolta de' frutti; ma non han potuto vedere sotto qual veste essi vi hanno assistito, se di padroni, o di amministratori, o di altro. La verità si è, che quelli vi han prestata la loro assistenza, quando ne sono stati incaricati dal medesimo procuratore di Milone, che impedito dalla sua cura parrocchiale non poteva personalmente accudirvi; e ne ha incaricati essi piuttosto che altri, e per non pagare a' sostituti estranei il dovuto salario ed estenuare vie più la tenue rendita della vigna a danno de' missionarj, e per la maggior vigilanza che i medesimi vi avrebbero usata. Si osservi su di ciò l'attestato dello stesso procuratore (51).

Del resto l'amministrazione della contesa masseria è stata sempre secondo l'ordine Reale presso l'Arcivescovo di Salerno, che l'ha amministrata per mezzo del cennato suo procuratore sin dall'anno 1754 per solenne procura fattagli dal fu Monsignor Rossi presso gli atti di notar Carlo Barone di Salerno (52) e confermata dall'odierno Arcivescovo Monsignor Sanchez (bt) in persona dello

(50) Fol. 65. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.*

(51) Fol. 27 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(52) Fol. 98 ad 101 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani... co' PP. Missionarj di detta Terra.* — Fol. 22 ad 25. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(bs) *Parzionale, parzunale*, ex lat. *partitionarius*; coltivatore del fondo altrui, colono, contadino, mezzadro. - R. ANDREOLI, *Vocabolario napoletano-italiano*, Torino [1887], 479; A. ALTAMURA, *Dizionario dialettale napoletano*, Napoli [1956], 172.

(bt) Exc.mus Isidorus Sánchez de Luna OSB (ex abbazia Montis Casini), archiep. de

stesso parroco Milone a' 18 Gennaro 1760 (53). Infatti il suddetto procuratore ha affittato, ha data in parzialia (bu) la vigna, ha permutato, ha dati ogni anno i conti, ne ha ricevuta la liberatoria, ha somministrato ai missionarj la tenue sovvenzione, pagati i pesi ecc., come costa dagli atti (54). I missionarj poi non hanno mai preteso il diritto di amministrare e farla da padroni della vigna con indipendenza dell'Arcivescovo o del di lui procuratore; che sarebbe stato in verità un atto di contravvenzione al Dispaccio Reale, il quale negando loro la qualità di persona politica nello Stato vieta per conseguenza a' medesimi, incapaci di dominio, il diritto dell'amministrazione di que' beni che son addetti al lor mantenimento. Ma che poi venga destinato dal procuratore qualche Fratello laico della casa de' Ciorani ad assistere talvolta in sua vece alla coltura della vigna, non credo, sia questo una usurpazione di diritto di amministrazione; come non la è nel figlio e nel servo destinati a invigilare sopra i beni del padre e del padrone.

2. - *S'imputa a' medesimi missionarj d'aversi con replicate manifeste contravvenzioni introitate tutte le rendite della vigna, che superano di gran lunga gli annui duc. 500, accordati loro da S.M.C.*

Dall'amministrazione passa il Barone ad esagerare la rendita di quella masseria, sino ad avere esposto a S.M. che rendeva ogni anno più di duc. 1.000. Quindi ne inferisce molti capi di accuse e di contravvenzioni contra i missionarj di Ciorani, cioè che si abbiano introitato annualmente molto più de' duc. 500, loro assegnati dal Re; che abbiano esclusi i poveri del luogo dal godimento del sopravanzo; che per ingordigia di aver tutte le rendite «di quell'ampio podere», e non già parte, avessero indotto fraudolente-

(53) Fol. 26 del detto vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(54) Fol. 6 ad 12 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani*, donde costa d'essersi data la vigna in società più e più volte dal parroco Milone. Dal Proc. intit. *Volume di Scritture tra l'Università d'Iliceto colli PP. Missionarj del SS. Redentore di Ciorani* a fol. 91 ad 92 a t. e dal 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' detti Missionarj* fol. 43 costa, che le spese fatte in detta vigna sono state soddisfatte dal medesimo Milone. Nel vol. 3 di *Scritture presentate da' detti Missionarj* dal fol. 9 a 45 a t. vi sono le permutate fatte dallo stesso Milone; e finalmente nelli fol. 39 a 63 del vol. intit. *Scritture presentate da' Missionarj di Ciorani* e nelli fol. 31 a 44 del d° 2° vol., come anche nelli fol. 45 a 57 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani* vi sono i conti dell'amministrazione della vigna istessa da Gennaro 1755 sino a tutto Dicembre 1776, dati dal d° Milone al deputato dell'Arcivescovo di Salerno colla assistenza del Governatore e Sindaco *pro tempore* di Ciorani, e la soddisfazione corrispondente de' pesi passati per mano dello stesso Milone.

Salerno a die 28 V 1759. Exc.mus Casimirus Rossi de vita decesserat die 27 XII 1758. - Cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 303 n. 3; *Hierarchia catholica* VI, Padova 1958, 363.

(bu) Vide supra notam (bs).

mente D. Andrea a passar la vigna nel 1754 in mano dell'Arcivescovo di Salerno, con patto di somministrar a lor beneficio tutta l'annua rendita di essa; che per impadronirsi di quel molto, abbiano rinunciato alla grazia Reale dell'anno 1752. Quante false illazioni tirate dalle viscere di un principio falso! Se questo fondamento si atterra, tutto l'edificio crollante si rovina insieme.

Ma lo credo già rovinato, da che ho dimostrato ||XXXIII|| nel I° Capo con documenti irrefragabili, che l'annua rendita della vigna in quistione non sorpassa, dedotti i pesi forzosi, i duc. 240 poco più poco meno, come può osservarsi alla pag. [*spatium album*] (bv). Se dunque la rendita effettiva di quel fondo è stata ed è così tenue, gl'individui all'incontro della casa di Ciorani anche nell'anno 1752, epoca del Real Dispaccio, giungevano al numero di 30 in circa, come consta da due attestati inseriti negli atti (55) (bw), non ha potuto mai esservi quel sopravanzo di rendita da impiegarsi a beneficio dei poveri; non quella supposta frode inventata per involgere i miei compagni in quel nuovo atto del 1754, fatto da D. Andrea; né quella ideale rinuncia della grazia del '52, la quale è in se stessa più vantaggiosa di quel tutto apparente, donato da esso D. Andrea nell'anno '54, come si è altrove diffusamente provato.

3. - *S'imputa che i missionarj non abbiano soddisfatti i pesi annessi alla vigna.*

Incolpa similmente il Barone D. Nicola i predetti missionarj di Ciorani di non aver soddisfatti neppur i pesi delle opere pie, enunciate da suo fratello nell'istrumento dell'anno '54, le quali per vantaggio di quella popolazione furono istituite dal Barone D. Angelo e caricate da D. Andrea sopra le rendite della medesima vigna. Qui si vede il gran piacere del Sarnelli di far comparire presso la M. del Padrone i miei missionarj come uomini di perduta coscienza, dipingendoli così avidi di accumular tesori colle migliaia che ricavano da quello « specioso podere », che non curano di esser inumani verso li poveri, cui negano le dovute limosine, e duri verso le miserabili donzelle, a' quali defraudano i maritaggi, tutto a fin di tesoraggiare.

Quest'accusa del Barone per altro non è nuova, poiché sin dal

(55) Fol. 15 del rid° 2° vol. di *Scritture ecc.*, ove i governanti di Ciorani attestano a' 16 Gennaio 1757 che in quella casa di missione vi erano allora 35 soggetti di permanenza; e nel fol. 4 et a t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani* vi è un attestato simile di persone particolari tra preti e galantuomini.

(bv) Documentum pp. XX-XXII; supra pp. 230-233.

(bw) KUNTZ, *Commentaria* IV 211: « Ineunte hoc anno [1752] Congregati choristae erant admodum quinquaginta; quo in numero non comprehenduntur fratres laici ».

mese di Marzo dell'anno 1759 avanzolla contra i suddetti missionarj al Trono Reale (56); e pervenutane la notizia alla Mensa arcivescovile di Salerno, ne commise nel me- ||XXXIV|| se di Maggio dello stesso anno ad istanza del suo promotore fiscale l'informo al sacerdote D. Giuseppe Palermo, con ordine di appurare la soddisfazione de' pesi lasciati da D. Andrea Sarnelli sopra la vigna.

Si portò il delegato a Ciorani; ed avendo esaminati giuridicamente il parroco del luogo e cinque altri ecclesiastici di quella terra, e fattisi esibire i conti dell'amministrazione tenuta dal parroco Milone, trovò adempiti puntualmente i pesi suddetti e dispensato a' poveri il triplo delle limosine, dovute per l'obbligo delle opere pie, dall'anno 1754 sino a' 14 di Maggio 1759, come costa dalla copia legale degli atti del delegato, estratta dall'archivio di quella Curia arcivescovile (57). Questo basterebbe a far conoscere il genio del Barone d'inquietarci senza ragione; ma bisogna che soddisfaccia a pieno su questo punto gli animi imparziali de' Signori Ministri della Real Camera che devono consultare la Maestà del Sovrano, e perciò conviene che ripeta ciò che nella serie de' fatti ho accennato di passaggio in rapporto a questo particolare.

Tutti li pesi incaricati da D. Andrea nell'anno '54 all'Arcivescovo di Salerno, amministratore della suddetta vigna, sono annui duc. 10 da impiegarsi a beneficio della chiesa di S. Sofia (bx) nella terra di Ciorani, ed annui duc. 40 in tante opere di pietà; oltre la soddisfazione di due cappellanie, le cui Messe si celebrano da' sacerdoti miei compagni per volontà di esso D. Andrea e dell'odierno Barone suo fratello, che intestò a titolo di patrimonio una delle dette cappellanie di sua nomina ad un sacerdote ritirato tra noi (58) (by), ed altre diverse annualità.

Le suddette opere pie furono istituite dal Barone D. Angelo Sarnelli sin dall'anno 1718 con due istrumenti (bz) colli quali donò alla cappella del SS.mo Rosario, sita nella chiesa parrocchiale di Ciorani (ca), un suo giardino col suolo e mura di un suo palazzo

(56) Fol. 1 et 3 ad 10. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.*

(57) Fol. 58 ad 63 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.*

(58) Fol. 10 et a t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Miss. di Ciorani.*

(bx) « In extremo palatii Sarnelliani cornu, ecclesiolam S. Sophiae..., olim baroni Sarnelli iure patronatus subiectam, hodie monialibus Visitationis commissam ». R. TELLERIA, *Peregrinus alphonSIanus*, Roma 1957, 35.

(by) Nescimus, cuidam Congregato hoc patrimonium datum fuerit.

(bz) Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 60 n. 1.

(ca) Ecclesia paroecialis in Ciorani S.o Nicolao dicata est.

diruto con cantina ecc., con legge che le rendite e frutti, che da que' corpi donati pervenivano in ogni anno, «dovessero convertirsi in opere pie, cioè in fabbriche di detta cappella del Rosario, della chiesa parrocchiale di detta terra, di quella di S. Sofia, o di altre chiese, in ornamenti, ||XXXV|| suppellettili e feste delle medesime, in maritaggi di povere donzelle di Ciorani che si collocheranno e abiteranno nella medesima terra, o pure in limosine a' poveri bisognosi di quel luogo, o in celebrazione di Messe o altre opere pie»; e diede libertà agli amministratori di quelle di impiegare le suddette rendite o tutte in una delle opere accennate, o parte in una e parte in un'altra, anno per anno, o cumulare più annate e poi spenderle tutte insieme (59).

Il giardino, come sopra donato per opere pie, fu poi a' 27 Maggio 1725 permutato dal governatore della detta cappella del Rosario con un castagneto di moggia 9 e tre quarti di moggio di Felice Albano (cb), il quale ne pagò di rifusa (cc) alla cappella suddetta duc. 200. Or D. Andrea Sarnelli si pigliò a censo e quel castagneto, che incorporò alla vigna sin dal 1744 per l'annualità di duc. 30, e 'l capitale di duc. 200 di rifusa al 5 per cento; ed obbligò i frutti e le rendite della masseria in quistione per l'intera annualità di duc. 40, addetti alle surriferite opere pie.

Parimente pigliò a censo della mentovata cappella un altro capitale di duc. 250, provenuti dalla vendita del sopracennato palazzo diruto alla ragione del 4 per cento, e caricò di altri duc. 10 di annualità la suddetta vigna. Di questo modo si fece il pieno di annui duc. 50, ne' quali consiste tutto il fondo dell'opere pie lasciate dal Baron D. Angelo.

Nell'anno 1735 esso D. Andrea, per la facoltà che il Barone D. Angelo si avea riserbata nel prelodato istrumento del 1718 di poter variare gli amministratori, fu dichiarato dallo stesso Barone suo padre amministratore dell'opere suddette (cd), con legge che di detti duc. 50 ne avesse spesi 10 in ogni anno *in perpetuum*, come stimato avesse più convenevole in beneficio della chiesa di S. Sofia; con «facoltà di unire più annate di detti duc. 10 e spenderli tutti insieme» a beneficio della medesima o in altro modo che piaciu-togli fosse, dandogli parimente il permesso ed autorità di determinare, così in vita come in morte, quelle opere pie o Messe che avrebbe stimato circa il restante degli annui duc. 50, senza che gli

(59) Fol. 110 ad fol. 115 et a t. del sud° Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.*

(cb) Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 61 n. 6.

(cc) *Rifusa*: rifusione, rimborso.

(cd) Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 60 n. 4.

eredi e successori nel feudo avessero potuto inquietare per detto stabilimento così esso D. Andrea, come dopo la sua morte *et in perpetuum* ||XXXVI|| chi avesse egli « lasciato ordinato di eseguire le suddette opere pie o dirne Messe in detta terra di Ciorani »; non ostante che prima avesse disposto che il suo successore nel feudo avesse dovuto determinare e dichiarare le opere pie da farsi dopo la sua morte. Ed in caso di contravvenzione volle che detti suoi eredi e successori nel feudo soggiacessero al pagamento di duc. 100 in beneficio di esso D. Andrea o de' sostituendi da lui nell'amministrazione (60).

Quindi è, che nell'anno 1754 esso D. Andrea in esecuzione della volontà di suo padre enunciò fra gli altri pesi della vigna quello de' duc. 10 per la chiesa di S. Sofia e duc. 40 « in tante opere pie », ed elesse i missionarj di Ciorani perpetui amministratori di dette opere (61).

Ecco descritta l'origine del peso di annui duc. 50 per uso di opere pie, di cui il D. Andrea ne caricò la contesa masseria. Or il Barone [D. Nicola], escluso affatto dal padre e dal fratello da tal amministrazione, per puro zelo ha esposto a S.M. che quelle opere non si siano da' missionarj soddisfatte.

Se il Barone parla delle Messe delle due cappellanie e de' duc. 40 di limosine, si smentisce un tal carico coi documenti già presentati negli atti. È prima coi conti dati dal procuratore dell'Arcivescovo e con le fedì rispettive della soddisfazione delle Messe da Gennaio 1755 per tutto Dicembre 1776 (62); inoltre cogli enunciati atti dell'Arcivescovil Curia di Salerno; e finalmente coll'attestato fatto *praevio ordine judicis* a' 2 Novembre 1770 da 24 persone tra sacerdoti e parrochi convicini, i quali depongono *de causa scientiae* che i missionarj di Ciorani fanno ogni giorno limosine a' poveri in gran numero, così cittadini che forestieri, in pane ed altro commestibile (63). Altro genere di pruove in materia di Messe celebrate e di limosine fatte a' poveri non può aversi fuorché le fedì del ||XXXVII|| celebrante e gli attestati di persone degne di fede, che lo depongono di propria scienza.

In quanto poi alla soddisfazione de' duc. 10 l'anno alla chiesa di S. Sofia, che dall'anno 1755, quando cominciò il primo paga-

(60) Fol. 118 loc. man. sign. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.*

(61) Fol. 95 a t. loc. litt. L, M sign. del det^o Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(62) Fol. 39 ad 63 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani*; et fol. 31 ad 41 del 2^o vol. di *Scritture presentate per parte degli stessi*; et fol. 45 ad 57 del 4^o vol. di *Documenti presentati per parte di essi Missionarj di Ciorani.*

(63) Fol. 20 ad 21 del sud^o 2^o vol.

mento, sino a tutto Dicembre 1776 fanno la somma di duc. 220, se ne sono pagati duc. 98 e grana 80, come costa dalle ricevute registrate negli atti (64), ed altri duc. 121.20 in fede di credito sono presso il procuratore D. Tarquinio Milone, che li conserva per la fabbrica e stucco da farsi in detta chiesa di S. Sofia, come da una sua dichiarazione (65), che *in unum* fanno il pieno di duc. 220, maturati a beneficio della medesima. Dove sono, domando al Barone, i pesi delle opere pie, non adempiti per l'avarizia de' missionarj di Ciorani?; quindi si conosce, quanto siano arbitrarie le sue accuse avanzate al Trono del Monarca.

Per togliere a chicchesia ogni sospetto di non essersi soddisfatti simili pesi lasciati alle altre nostre case, aggiungo l'attestato dell'archivista della Curia vescovile di Bovino, che avendo perquisito il libro di tutti i conti della casa di S. Maria della Consolazione d'Iliceto, dati annualmente dall'economista della medesima, attesta di aver trovati soddisfatti tutti i pesi lasciati dal fu canonico D. Giacomo Casati e specialmente due Messe cotidiane, una litania cantata ed una Salve Regina parimente cantata ogni giorno, una lampada accesa così di giorno come di notte avanti l'immagine di Maria SS. ecc. (66).

È per l'adempimento dei pesi della casa di Caposele vi è l'attestato dell'Arcivescovo di Conza Monsignor Caracciolo in data de' 20 Luglio 1767, dove si riferisce che nella visita fatta dal suo antecessore Monsignor Capano furono visitati i libri de' conti così delle rendite come de' pesi di quella casa e si trovò l'amministrazione e la soddisfazione di quelli puntualmente dall'economista D. Nicola Vitamore eseguita (67) (ce). Lo stesso attesta l'odierno Arcivescovo (cf) di aver rilevato da' suddetti libri visitati dall'anzidetto Monsignor Caracciolo suo antecessore (68).

Per la casa finalmente di Nocera, come quella ||XXXVIII|| che niente avea acquistato prima dell'anno '52 né dopo del Real Dispaccio ha potuto fare veruno acquisto, non vi sono pesi da soddisfare.

(64) Fol. 18 ad 39 del 4° vol. di *Documenti presentati da' Missionarj ecc.*

(65) Fol. 69 del sud° 4° vol. di *Documenti*.

(66) Fol. 64 et a t. del sud° 4° vol. di *Documenti*.

(67) Fol. 17 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani*.

(68) Fol. 65 ad 68 et a t. dell'anzidetto 4° vol. di *Documenti*.

(ce) An. 1761 Exc.mus Marcellus Capano visitationem instituit. - « Visitavit libros computorum et satisfactionum Missarum; et quia illos invenit bene dispositos, ideo approbavit ». *Spic. hist.* 13 (1965) 30.

(cf) Exc.mus Ignatius Sambiasi, archiep. de Conza a die 16 XII 1776. - Cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 11 n. 2; *Hierarchia catholica* VI 177.

4. - *S'imputa che in detta casa di missione di Ciorani siansi fatti nuovi acquisti dopo il Real divieto dell'anno 1752.*

Passa il Barone ad accusare li stessi miei compagni di Ciorani, che contra il Real divieto abbiano dopo l'anno '52 acquistati certi pezzi di territorj « sotto il simulato nome di alcuni laici che non di meno si posseggono da esso loro come veri padroni », e promette avanti al Real Trono produrre di tal'imputazione « legittimi documenti più chiari della luce del sole » (69). Eppure non ha prodotto altro che il ridetto attestato de' suoi vassalli e dipendenti, ed una fede ultronea del mentovato Nicola di Napoli, anche suo vassallo che l'ha servito molto tempo da erario, il quale si asserisce Sindaco di Ciorani, senza però che la sua fede sia suggellata col solito suggello della università (70) (cg).

I primi attestano nel 5° Capo (71) di saper benissimo che detti RR.PP. abbiano comprati diversi territorj e castagneti e sono li seguenti, cioè: « un pezzo di castagneto di moggia 3 incirca, comprato da Bonaventura ed Anna Celentano; un territorio di circa moggia 2, comprato da Antonia Avallone e Carmine Vitale; un altro pezzo di territorio di circa un moggio, comprato da Nicola Guarino e Cecilia di Sarno; un altro territorio di circa un moggio e mezzo, comprato da Paolo Esposito, seu Testa (che chiamasi anche Paolone); e finalmente un castagneto di un moggio e quarto, comprato dalla Cappella del SS. Sacramento di Ciorani »; e poi soggiungono che parte di detti stabili sono stati comprati in testa di essi RR.PP. e parte in testa di D. Paolo de Marinis della Cava (ch).

Il secondo fa fede di saper benissimo che « moltissimi pezzi di territorj, comprati in testa di D. Paolo de Marinis, D. Saverio Rossi (ci) e di altri, si trovano incorporati alla vigna di detti PP. » e che da questi se ne paga ogni anno il peso del catasto. Ecco i documenti più chiari della luce del sole addotti dal Barone in comprouva di questo suo assunto; in verità però si faranno vedere luce ||XXXIX|| apparente di lucciola, non di sole.

Ma affinché sopra questa imputazione di nuovi acquisti resti pienamente sincerata la mente de' Signori Ministri della Real Ca-

(69) Fol. 29 a t. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarij di detta Terra.*

(70) Fol. 64 del sud° Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(71) Fol. 67 et a t. del det° Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(cg) *Suggello della università*: sigillo del comune. - Vide supra notam (z)

(ch) Cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 68 n. 5.

(ci) Franciscus Xav. Rossi (1708-1758) votum perseverantiae in CSSR emiserat die 21 VII 1740; cfr notitiam biograph. in *Spic. hist.* 2 (1954) 269 n. 144.

mera, mi piace di parlare di ognuno in particolare de' 5 pezzetti di territorj, di cui parlano gli attestanti e la fede del catastuolo del 1765, perché ad evidenza se ne scorga la falsità.

Convieni dunque in primo luogo sapersi che il castagneto di moggia tre in circa di Celentano fu comprato dal sacerdote D. Saverio Rossi, ch'era tra noi aggregato (72), con denaro pigliato a censo alla ragione del 4 per cento da D. Domenicantonio Avena, allora avvocato ed ora degnissimo Regio Consigliere (ck), che ipotecò sopra detto castagneto ed altri suoi particolari beni (73). L'altro castagneto di un moggio e quarto della cappella del Sacramento di Ciorani, che si dice comprato da' miei missionarj, fu censuato da D. Andrea Sarnelli prima del '52, come costa dallo strumento dell'anno 1754, ove tra gli altri pesi lasciati sopra la vigna in quistione vi è questo: « Al Monte del Santissimo di Ciorani ann. carl. 20 per causa di censo enfiteutico » (74). Gli altri tre pezzetti di territorj, uno cioè di moggia due in circa di Avallone, l'altro di un moggio in circa di Guarino e l'altro di un moggio e mezzo di Paolo Esposito, furono comprati da D. Paolo de Marinis con denaro proprio; non già de' miei compagni (75). Il punto da esaminarsi presentemente si è, se tanto D. Saverio Rossi quanto P. Paolo de Marinis furono veri compratori, o se sotto i loro simulati nomi comprarono i missionarj.

Non si può mettere in dubbio che D. Paolo de Marinis fu compratore vero e reale :

1. perché appena effettuate tali compre ebbe l'avvertenza di far notare nel margine del catasto generale di Ciorani il passaggio de' divisati tre pezzi di territorj fatto in persona sua, come costa dalla fede del ||XL|| cancelliere (76), e di registrare nella sua platea (cl) esse compre, come si fa chiaro da una copia estratta da notar Piacenza della Cava (77);

2. perché affittò questi territorj per più anni alla casa di Ciorani e

(72) Fol. 59 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(73) Fol. 30 ad 35 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(74) Fol. 96 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.*

(75) Fol. 58 et a t., 60 ad 61 del d° Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(76) Fol. 17 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(77) Fol. 18 ad 19 del d° vol. intit. *Scritture ecc.*

(ck) *Consiliarius regius Avena, ut videtur, favebat S.o Alfonso et Congregationi in processu. Cfr Spic. hist. 11 (1963) 5.*

(cl) *Liber agrorum (catasto), vel liber tributorum. - Cfr DU CANGE, o.c. VI 360, s.v. Plateaticum: « Tributum quod in plateis, seu pro transitu platearum, id est viarum publicarum praestatur; vox deinde pro quibusvis tributis usurpata ».*

per essa a D. Giuseppe Landi (cm), come apparisce da una fede *inter cetera* dell'istrumento che se ne rogò da notar Domenico Salzano della Cava (78). Ed ecco perché furono coltivati da' missionarj miei compagni e da' deputati del catasto furono situati nel catastuolo o sia manuale, fatto in Ciorani nel 1765, sotto la rubrica de' beni di quella casa di missione; quantunque però nel manuale dell'altro anno 1766, comeché l'avessero situati sotto la stessa rubrica, ebbero nondimeno l'avvertenza di mentovare le persone a cui erano passati simili beni, onde si legge:

« Ven. Congregazione del SS. Redentore de' RR.PP.

« Per la vigna del fu D. Andrea Sarnelli once 666.

« Per lo castagneto di Celentano once 16.20. - Degli eredi del qu. D. Saverio Rossi.

« Pel territorio di Guarino once 4. - Del Sig. D. Paolo de Marinis.

« Pel territorio di Avallone once 8.10. - Di detto Sig. D. Paolo.

« Pel territorio di Paolo Esposito once 6.20. - Di detto Sig. D. Paolo ».

Il che costa dalla fede del suddetto cancelliere di Ciorani esibita negli atti (79).

Né D. Paolo de Marinis affittò a' soli miei compagni cotali suoi territorj, ma l'affittò ben anche per quattro anni a Francesco d'Angelo d'Andrea di Ciorani, il quale ne pagò anche il peso del catasto (80).

Si prova finalmente ch'esso de Marinis sia stato il vero proprietario di detti tre pezzi di territorj, perch'egli stesso ne vendè due per mezzo di suo special procuratore ad un tal Gennaro Romano di Bracigliano per duc. 302.50 (81) ed un altro a Desiato Grimaldi anche di Bracigliano per duc. 138 col peso dell'annuo rendito a beneficio della Camera Barona- ||XLI|| le di Ciorani (82).

E' chiaro altresì che D. Saverio Rossi comprò nel nome suo particolare, non già della casa di missione di Ciorani, l'enunciato castagneto di Celentano, sì perché lo comprò con denaro pigliato a censo nel suo privato nome che ipotecò sopra li suoi beni partico-

(78) Fol. 28 et a t. dello stesso vol. intit. *Scritture ecc.*

(79) Fol. 72 del d° vol. intit. *Scritture ecc.*

(80) Fol. 67 et 69 ad 70 del d° vol. intit. *Scritture ecc.*

(81) Fol. 65 del ridetto vol. intit. *Scritture ecc.*

(82) Fol. 66 del d° vol. intit. *Scritture ecc.*

(cm) Iosephus Landi (1725-1797) vota emiserat in CSSR die 3 XI 1747; cfr notitiam biograph. in *Spic. hist.* 8 (1960) 184 n. 7.

lari; sì perché nel libro del catasto generale di Ciorani al foglio 83, sotto la rubrica di Bonaventura Celentano, abitante nella città di Napoli, si legge che tal castagneto, siccome prima si possedeva da esso Celentano, così poi era passato per titolo di compra agli eredi del qu. D. Saverio Rossi, che ne pagavano il peso universale (83); ma molto più perché fu venduto all'anzidetto Gennaro Romano [per] duc. 273 per delegazione di essi eredi (84).

Se dunque D. Paolo de Marinis comprò con denaro proprio gli enunciati tre pezzi di territorio; ne fece registrare il passaggio nel libro del general catasto di Ciorani e li registrò nella platea degli altri suoi beni; l'affittò a diversi fittuarj, da' quali n'esigette l'annuo estaglio (cn); e finalmente li vendè a diverse persone; e se D. Saverio Rossi e per esso i suoi eredi fecero anche lo stesso rispetto al divisato castagneto; come possono questi, dopo aver esercitati tanti e si varj atti dominicali, appellarsi compratori e padroni finti, come vuol dare ad intendere il Baron Sarnelli a solo fine di far passare i miei compagni per refrattarj degli ordini Reali?

Saranno forse tali, perché nella fede del catastuolo dell'anno 1765, prodotta dal medesimo Barone, sotto la nuova foggia rubrica de' beni del « Ven. Monistero de' RR.PP. di Ciorani » oltre degli espressati quattro piccioli stabili vi è notato un altro piccolo castagneto che prima era di un tal Mattia de Luca? (85); o veramente perché tanto quelli quanto la metà di questo oggi si trovano incorporati alla masseria addetta al mantenimento di essi missionarj?

Odasi in discarico di ciò una fede fatta da quel medesimo cancelliere di Ciorani che formò la suddetta fede del catastuolo del 1765. Egli stesso attesta che il castagneto di Mattia de Luca fu da lui comprato per duc. 50 nel 1766, come costa dall'istrumento stipulato da not. Ettore Alfano di Sanseverino, che si è presentato negli atti (86); e che per abbaglio de' deputati del catasto si trova in qualche catastuolo annotato sotto la rubrica de' beni addetti a beneficio de' mentovati missionarj; errore ch'è nato dall'aversi costoro comprato per proprio uso in qualche anno il frutto del detto castagneto (87).

(83) Fol. 14, 71 et a t. del d° vol. intit. *Scritture ecc.*

(84) Fol. 64 del medesimo vol.

(85) Fol. 63 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone ecc.*

(86) Fol. 71 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella R. C.*

(87) Fol. 70 del d° 4° vol. di *Documenti presentati ecc.*

(cn) *Estaglio, staglio*: « prezzo di locazione di beni rustici, fitto »; ANDREOLI, o.c. 684. - Ex lat. *extallium*; DU CANGE, o.c. III 378.

Che se al presente si trovano cotesti stabili incorporati alla masseria che si contende, non è nata una tal incorporazione da compra o per altro titolo che importasse nuovo acquisto, ma bensì da semplici permutate, fatte da persona legittima, qual'è l'Arcivescovo di Salerno, previo l'assenso della sua Curia, per mezzo del suo procuratore D. Tarquinio Milone, ad oggetto di sfuggire alcuni inconvenienti che nascano dall'essere detti castagneti e territorj dentro il corpo di essa masseria; e si è assegnata a' loro primi possessori altrettanta quantità di terreno arbustato con viti e selva cedua nel confine di quella, corrispondente in tutto al valore de' suddetti beni permutati; come costa dagli istrumenti delle permutate presentati negli atti (88). Ecco a che si riducono le nebbie dell'imputazione de' nuovi acquisti contro il Real divieto incusati a' missionarj di Ciorani; nebbie bastanti ad intorbidar il sereno dell'innocenza, fintantoché la luce della verità non le dilegua.

[5.] - *S'imputa agli stessi missionarj che fanno negozj illeciti e s'ingeriscono ne' pubblici affari di Ciorani.*

Siegue dopo questa un'estranea imputazione del Barone che non batte all'interesse della pretesa vigna ma solo al discredito personale de' miei compagni di Ciorani, alla quale rispondo brevemente con allegare due valevolissimi attestati de' reggimentarj (co) di quel pubblico (cp). Con uno in data de' 30 ottobre 1770 attestano i medesimi che i missionarj di quella terra non han fatto mai negozj di grano, di vino o di altro commestibile, ma solamente han comprati per loro uso tali genere- ||XLIII|| ri di vettovaglie (89). Col l'altro de' 24 Novembre 1766 attestano non men l'esemplarità della lor vita che la non ingerenza negli affari dell'università nella elezione de' governanti ed in altri affari pubblici, ed insieme la loro condotta edificante, lontana da qualsivoglia sorte di negozj (90).

[6.] - *S'imputa a' suddetti missionarj che contra il Real Dispaccio del '52 siano andati questuando.*

Imputa finalmente ad esso loro che contra la Sovrana determinazione del '52 sian andati questuando. Vorrei sapere, cosa in-

(88) Fol. 9 ad 44 del 3° vol. di *Scritture*; et fol. 70 in fine et 72 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani.*

(89) Fol. 22 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.*

(90) Fol. 13 del vol. intit. *Scritture presentate da' PP. di Ciorani.*

(co) *Reggimentario*: governatore, magistrato.

(cp) *Pubblico*: comunità, comune.

tende il Barone sotto il nome di questuare? Se intende l'andar di porta in porta accattando limosine per i paesi convicini, come praticano certi Ordini che si dicono Mendicanti, questo non si è mai praticato, né si pratica da' miei missionarj così della casa di Ciorani che dell'altre case. Se poi intende che nelle nostre strettezze e necessità ricorriamo a' benefattori particolari che ci soccorrono nelle cose necessarie alla vita, non niego che l'abbiamo da volta in volta praticato. Ma non credo essersi con ciò contravvenuto allo stabilimento Reale, il quale non dice altro che queste formali parole: «Giacché in dette missioni essi tengono il lodevol costume di non andar questuando» (91).

Ognuno vede che il Re loda il costume di farsi le missioni ne' paesi senza procacciarsi in essi il vitto necessario agli operarj col mezzo della questua nel tempo della missione, come sogliono praticare alcuni. Questo mi sembra il senso ovvio e letterale delle citate parole del Dispaccio, senza ricorrere agli equivoci che qui ed altrove m'imputa il Barone. Questa pratica di far le missioni *gratis*, senza questua e senza interesse delle università circa il vitto de' missionarj, si è esattamente osservata e si osserva con tutto il rigore nella mia Adunanza, sino a rifiutare le spese cibarie offerteci qualche volta dalle università, come per esempio si adduce il fatto dell'università di S. Agata di Puglia (cq) nell'anno 1767 (92).

Sicché non vedo in tal condotta, come possa dire ||XLIV|| il Barone che abbiamo contravvenuto allo stabilimento Reale, il di cui spirito e le parole di sopra addotte si sono esattamente osservate. Che poi ridotti a necessità, perché l'assegnamento Reale di due carlini al giorno a ciascuno individuo si riduce a poche grana per ciascheduno per la tenue rendita della masseria, come altrove si è dimostrato, siamo costretti a raccomandarci a' particolari benefattori per non abbandonare l'opera delle missioni, tanto commendata dal Re Cattolico, io credo che ciò sia conforme al Dispaccio Reale ed alle Regole (cr), che accenna il Barone, anzi al diritto medesimo della natura.

Non è vero poi che i Religiosi Mendicanti si siano querelati contra di noi per la questua forse loro diminuita per causa nostra.

(91) Fol. 38 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.*

(92) Fol. 23 ad 24 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.*

(cq) Tunc in provincia «Capitanata»; nunc in provincia de Foggia.

(cr) *Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedicto PP. XIV die 25 II 1749. Codex Regularum et Constitutionum CSSR...*, Romae 1896, 5 n. 1: «Le missioni dovran farsi a proprie spese della Congregazione, né sarà mai permesso queste spese richiedere dalle università o particolari».

Due monisteri dei medesimi viciniiori alla casa de' missionarj di Ciorani attestano il contrario di ciò che il Barone ha esposto nelle sue suppliche (93).

Qui finiscono le accuse del Barone contra de' missionarj di Ciorani. Restami a rispondere a poche altre imputazioni fatte dal medesimo ad altre nostre case ed a tutta l'Adunanza.

[B.] Accuse contra la casa di Benevento.

S'imputa di essersi la medesima fabbricata con reale magnificenza ed ivi trasportate ricchezze immense dal Regno.

Mette in campo il Baron Sarnelli un'altra supposta contravvenzione al Dispaccio Reale del '52 col quale ci si accordò la grazia della giornale prestazione sotto l'espressa condizione «di dover convivere nelle sole quattro case del Regno e non in altre»; e che noi non ostante cotal divieto abbiamo edificata una quinta casa nel territorio di Benevento.

Premetto in risposta alla riferita imputazione le formali parole del lodato Dispaccio: «Colle suddette condizioni e non altrimenti il Re permette ad essi sacerdoti di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera e non in altre». Domando per la retta intelligenza della mente del Sovrano, cosa mai abbia voluto proibirci con quelle parole: «e non in altre»? Forse per le altre case dove ci vieta il convivere, dovrà intendersi fuori del Regno? Nessuno, mi lusingo, vorrà stendere cotal divieto giusta la mente del Re Cattolico alle altre case dell'Istituto, che forse in progresso di tempo si fondassero in Roma, in Parigi, nella Germania ed altrove col beneplacito de' Principi rispettivi; poichè nulla ||XLV|| premeva a quel religiosissimo Monarca, che fuori del suo dominio moltiplicate si fossero le nostre case.

Il senso dunque ovvio e letterale delle parole segnate del Real Dispaccio si restringe al divieto di convivere in altre case del Regno, senza speciale nuovo Real permesso, oltre le quattro da esso Monarca specificate. Se questa e non altra è la vera interpretazione della legge Reale, non intendo come il Barone c'imputa a manifesta contravvenzione l'aver fabbricata un'altra casa fuori del dominio di S.M. dentro lo Stato Beneventano, a richiesta del qu[ondam] Arcivescovo Pacca e coll'assenso Pontificio (cs). Anzi è chiara la no-

(93) Fol. 11 ad 12 del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' detti Missionarj*.

(cs) Circa foundationem collegii in S. Angelo a Cupolo an. 1755 vide O. GREGORIO, *S. Angelo a Cupolo, prima fondazione estera redentorista*: Spic. hist. 3 (1955) 385-411.

stra osservanza verso la Real determinazione eziandio su questo punto, poichè dall'anno '52 fino al presente abbiamo convivuto e conviviamo nelle sole quattro case del Regno permesse da S.M. ed abbiamo rifiutate altre case offerteci in varj paesi del Regno medesimo.

La interpretazione poi de' pensieri e de' disegni mentali de' missionari, che immaginati dal Barone si espongono francamente a S.M. come veri e reali, non merita confutazione, perchè non si confutano i sogni altrui ma le asserzioni che almeno sembrano fondate. Dico solamente che ci professiamo fedelissimi vassalli di S.M. e come tali stiamo sicuri nella sua regia giurisdizione, e non essendoci da noi disubbidito a verun de' Reali comandamenti, come finora ho dimostrato, speriamo di godere la continuazione della sua clemenza e protezione, perchè siamo unicamente intenti al vantaggio spirituale de' suoi vassalli; perciò non abbiamo alcun bisogno di trovar *asili* e luogo di *rifugio*, mentre più del castigo temiamo la colpa stessa.

Vedendo il contraddittore, che in verità la fondazione della casa in Benevento non è punto di contravvenzione, cerca di vestir così bene l'accusa che per altri rapporti al Regno comparisca tale. Asserisce dunque che in quella casa « si profondono somme immense di danaro »; che vi « abbiamo eretto uno de' più superbi edificj »; e che « col danaro estratto dal Regno abbiamo ivi stabilito la maggior parte delle nostre rendite ».

Per non avvilito il Barone la stima di quel « superbo edificio », ne valuta la spesa niente meno che 100 m. ducati, per comprovare l'esposta profusione delle immense somme di danaro estratte dal Regno.

Quanto sia cotal asserzione lontana dalla verità, si vede chiaramente da una deposizione giurata fatta per ordine di D. Pietro ||XLVI|| Carissimo, Patrizio Beneventano e Governatore del castello di S. Angelo a Cupolo, ad istanza de' sacerdoti missionarj di quella casa da not. Antonio di Sanpietro, pubblico tavolario di Benevento, da Giuseppe Forte e Biagio Leone, muratori, e da Pasquale Bruno, maestro falegname, i quali furono destinati da esso Governatore ad apprezzare con tutta la distinzione la suddetta casa de' missionarj sita in quel castello di S. Angelo a Cupolo, col'incarico di doverne fare vera, piena e giurata deposizione presso gli atti di quella Curia sotto pena di falso (94).

(94) Fol. 51 et a. t. del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani*.

Deposero i medesimi *penes acta* della prefata Curia che avendo « vista, rivista, misurata, riconosciuta, valutata e stimata la suddetta casa secondo la loro perizia, arte e coscienza, poteva ascendere tutto il prezzo della medesima a duc. 10.805; cioè: duc. 4.355 di fabbrica e cisterna e magisterio (ct); altri duc. 2.000 di astrico (cu), riccio (cv) ed altro abbellimento una col magistero; per creta da coprir detta casa e per scalini di pietra rustica altri duc. 450; per travi, tavole, solarini (cw), intelatura ecc., inclusovi il magisterio, altri duc. 2.500; per struttura di porte, finestre, coro, sacrestia, scalinata di legno duc. 1.500, una col magistero; che *in unum* fanno la somma predetta di duc. 10.805 » (95).

Questo è l'apprezzo legale di quel «superbo edificio» che il Barone, apprezzandolo di testa, l'ha valutato circa 90 m. ducati di più per esagerare le immense somme estratte dal Regno.

Eppure di questi 10 m. ducati e rotti, valore rigoroso di tutta quella casa, la maggior parte consiste in fatiche, opera e lavoro di sei Fratelli laici della medesima Adunanza, parte muratori e parte falegnami, i quali per lo corso di anni 11 hanno faticato *gratis et pro Deo*, come membra di quella famiglia; siccome l'attestano *de ordine judicis* 12 persone della stessa terra di S. Angelo a Cupolo come testimonj di veduta (96); quali fatiche e lavori de' suddetti Fratelli laici furono valutati da' riferiti apprezzatori beneventani sino al prezzo di duc. 5.294 (97).

Si aggiunga a questo un'altra fede di verità de' Governanti ||XLVII|| e di altri cittadini del surriferito castello di S. Angelo, fatta *de ordine judicis*, colla quale attestano che nella costruzione della casa de' missionarj, sita in quel castello, per molto tempo si è «somministrato ogni aiuto così dal popolo di quel luogo come da altri divoti de' paesi convicini quasi in tutti i giorni festivi»; ed in essa attestano parimente i travagli fatti da' nostri Fratelli laici muratori e falegnami (98). Ognuno che riflette quanto sia utile e vantaggioso alla costruzione di un edificio l'aiuto manuale, il concorso del popolo e de' convicini devoti, facilmente comprende, con quanta

(95) Fol. 54 a t. lit. A del d° 2° vol.

(96) Fol. 47 ad 50 del d° 2° vol.

(97) Fol. 55 lit. B del d° 2° vol.

(98) Fol. 57 ad 58 del d° 2° vol.

(ct) *Magisterio, magistero*: « L'opera del muratore o d'altro maestro »; ANDREOLI, o.c. 361.

(cu) *Astrico*, lastrico: pavimento a calcestruzzo, senza mattoni. - Cfr PUOTI, o.c. 25.

(cv) *Riccio*, arriccio, arricciatura: calcinaccio, incalcinatura; ANDREOLI, o.c. 566.

(cw) *Solarino*, solaio: soffitto.

poca spesa si giunge dopo alcuni anni a costruirsi un edificio di più migliaia di valore.

Finalmente è da sapersi che oltre il divisato soccorso dell'opera manuale del popolo suddetto e de' convicini, volle segnalare la sua liberalità verso di quella casa e famiglia il fu Monsignor Pacca, Arcivescovo di Benevento, che fu il primo autore di quella fondazione con erogare « somme considerabili di danaro più e più volte l'anno » a beneficio della medesima, come l'attestano il Canonico D. Pietro Capobianco beneventano *de causa scientiae*, « per essere stato familiare nella Corte arcivescovile » (99), e 'l Commendator D. Pietro Paolo Pacca di detta città « per esser passate per le sue mani moltissime limosine fatte dall'Arcivescovo Pacca suo zio a' missionarj di S. Angelo a Cupolo, oltre quelle fatte da lui medesimo » (100). Non sono mancati altri molti benefattori beneventani, che con larghe limosine di danaro hanno sovvenuto ogni anno quella casa di missione che sarebbe importuno il produrne di tutti i documenti, bastando que' sette legittimi attestati prodotti negli atti di persone di diverso rango e paesi di quel dominio papale (101).

Gli acquisti poi finora fatti dalla ridetta casa di Benevento che tanto esagera il Barone, si riducono a pochi territorj di picciolissima estensione, siti nel solo distretto beneventano; alcuni de' quali sono stati comprati con certo danaro somministrato dallo stesso Monsignor Pacca, onossio [obnoxio] al peso di un vitalizio di annui duc. 15 a beneficio della Religiosa D. Gaetana Carrissimo, come costa dal documento che se n'è esibito (102), ed altri sono renditizj per la maggior parte alla Mensa arcivescovile che nell'impartire gli assensi alle compre ha sempre rilasciate a beneficio de' missionarj per volontà di esso Monsignor Arcivescovo tutte le quarterie che le spettavano (103), secondo l'attestato del computista di detta Mensa. Quindi dedotto l'annuo canone che si paga alla riferita Mensa ed altri pesi di Messe che si soddisfano anche secondo l'intenzione di Monsignor Pacca, non resta la rendita di que' territorj che di circa ducati 70 l'anno, purgati da' suddetti pesi.

Se dunque la fabbrica di quella casa è fatta con tanto aiuto de' popoli e dei nostri Fratelli laici, in conseguenza con pochissima spesa di danaro contante; se la compra di que' pochi territorj è tenue; le limosine di Monsignor Pacca e di altri benefattori beneven-

(99) Fol. 63 del d° 2° vol. di *Scritture ecc.*

(100) Fol. 46 del 3° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.*

(101) Fol. 59 et a t., 65 ad 68 et 70 ad 71 a t. del d° 2° vol. di *Scritture.*

(102) Fol. 81 del d° 2° vol.

(103) Fol. 69 et a t. del d° 2° vol.

tani sono più che notabili; ne siegue che le «immense somme estratte dal Regno», secondo il Barone, sono ideali.

[C.] Imputazione per la casa d'Iliceto.

Circa l'accusa del Barone rispetto alla Casa d'Iliceto, che abbia la medesima con arte gesuitica accresciuto il peculio con traffichi ed industrie, additando in compruova il 2° volume degli Atti Giuridizionali, intitolato: *Atti originali delle diligenze praticate dall'Archivario della R. Giurisdizione*; appunto gli atti medesimi da lui indicati provano chiaramente che i missionarj non han fatto in quella casa acquisto veruno dopo il Dispaccio dell'anno '52. Poiché l'archivario suddetto, portatosi in Iliceto ad istanza di alcuni pochi simulati zelanti cittadini, si fece esibire il testamento e l'inventario de' beni lasciati a quella casa dal Canonico Casati, l'annotazione autentica de' beni di S. Maria dell'Olimitello, addetti alla medesima, e 'l catasto generale con varie fedì e deposizioni de' censuarj, rendenti, fittuarj e coloni (cx); e confrontati gli acquisti fatti prima del suddetto anno '52 con quello che allor si amministrava a conto di detta casa dal Vescovo di Bovino, non si ritrovò un palmo di terra né un carlino di annua rendita acquistato di più da' medesimi.

Con nuovi acquisti dunque proibiti da S.M. non si è accresciuto ||XLIX|| il peculio di quella casa. I traffichi ed industrie accennati dal Barone sono pochi bovi e vacche con tre giumente e un picciol numero di pecore e capre (104). E questi animali furono comprati con danaro contante e altro ricavato dalla vendita di alcuni pezzi di argento ed oro lavorato, rinvenuti nella eredità del suddetto Canonico Casati, come dal foglio 16 *a tergo* a 17 del detto 2° vol. di *Diligenze* ecc. Si avverta però che il suddetto contante pervenne alla casa d'Iliceto prima del Real Dispaccio del '52 e ne fu di questo istesso informato il Re Cattolico, che ne commise le diligenze allo Spettabilissimo attuale Presidente del S.R.C., Illustre Marchese Cito, allora Presidente e Governatore della Regia dogana di Foggia, come costa dal processo originale che si conserva in detta Regia dogana col titolo: *Iliceto 1752. - Atti d'informo stragiudiziale in vigore di Real ordine per i beni lasciati dal qu. Can. D. Giacomo Casati d'Iliceto a' RR. PP. del Santissimo Salvatore nel Ritiro della Consolazione della Terra suddetta* (cx*).

(104) Fol. 70 et 72 ad 73 et fol. 77 del d° 2° vol. di *Diligenze* ecc.

(cx) Varia documenta circa bona collegii in Deliceto eorumque administrationem conservantur in AG XVIII C.

(cx*) De inquisitione Marchionis Balthazaris Cito circa bona domus in Deliceto an.

E poiché così il Re Cattolico come il riferito Can. Casati han chiamato al godimento della succennata intera eredità i poveri della terra d'Iliceto in mancanza di que' missionarj miei compagni (105), e per lo divieto Reale non potea il suddetto danaro impiegarsi in compra di beni stabili; perciò s'impiegò nella compra de' riferiti animali dall'amministratore destinato dal Re, ch'è il Vescovo di Bovino, il quale affittò così gli animali come gli altri beni ereditarj del Casati a D. Francesco Saverio Cirillo d'Ascoli (cy) sin da nove anni addietro; e questo medesimo continua a tenerne l'affitto. Questa è la vera origine e necessità de' traffichi e industrie tanto esagerati dal Baron Sarnelli, il quale vuol dare ad intendere che i missionarj sian divenuti trafficanti a fin di straricchire, e non già di eseguire la mente del Re e del pio testatore in rapporto alla sostituzione da essi voluta de' poveri d'Iliceto.

[D.] Accuse contra l'intera Adunanza.

[I.] - *Ci s'imputa che contra la Reale determinazione viviamo da Regolari; in forma di collegj; e ci esentiamo dalla giuridizione de' Vescovi e de' parrochi in virtù de' privilegj.*

Dalle accuse già prodotte contra le case particolari passa il Barone a muover la battaglia contra l'intera Adunanza, che crede contravventrice al prelodato Real Dispaccio. Dice primieramente che il Re Cattolico ci accordò la grazia di ||L|| poter convivere nelle quattro case del Regno, « purché vivessimo da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj, non reputando S.M. queste case come collegj e comunità »; e che noi all'incontro siam vivuti e viviamo da veri Regolari ed in forma di veri collegj e comunità, osservando delle Regole particolari; ed insieme formando superiori ed ufficiali alti e bassi in ogni casa; con tener noviziato e studentato; e che per sottrarci dalla giuridizione de' Vescovi e de' parrochi ci abbiamo procurato certi privilegj che con esposto orrettizio abbiam fatti munire di Regio *exequatur* (cz). In compruova di tutto ciò

(105) Fol. 8 a t. del sud^o 2^o vol. di *Diligenze* ecc.

1752 instituta iussu regis, vide memoriale causidici Caietani Celano diei 13 I 1767, inscriptum: *Per i RR. Sacerdoti Missionarj di S. Maria della Consolazione d'Iliceto*, pp. 13-15 (cons. in AG XVIII A 12) et apud KUNTZ IV 245 et 272, V 21-22. - Mandatum inquisitionis faciendae Marchioni Cito datum est « dispaccio » diei 20 V 1752; die 30 IX 1752 Cito suam relationem finalem dedit.

Marchio Cito benevole et amice tractabat S. Alfonso. Quaedam ipsius epistulae in AG I D 36, 42 et 46; epistula S. i Alfonsi in *Lettere* II 53, cfr *ibid.* 24-25.

(cy) Cfr *Spic. hist.* II (1963) 21, ubi nomen huius conductoris occurrit in epistula S. i Alfonsi an. 1777.

(cz) Rescriptum regium neapolitanum concedens « exequatur » Brevi pontificio diei

ha presentato negli atti un librettino delle Regole stampate (da) ed un epilogo de' medesimi privilegj (db) colla copia del placito Reale.

Mi piace di mettere in chiaro questo punto del Real Dispaccio, in cui si dice che S.M. non reputa le nostre case « come collegj e comunità », affinché si abbia il vero senso di quel savissimo stabilimento.

Distingue il Domat (dc) due diversi diritti del Sovrano: l'uno di render legittime le adunanze, l'altro di renderle capaci di acquistare e possedere beni stabili (dd). Distingue parimente due assensi del Principe: l'uno che dia il *jus coeundi*, l'altro che dia il *jus capiendi*. Il primo fa che di più individui si formi un corpo legittimo, il secondo fa che 'l corpo divenuto legittimo in virtù del primo assenso possa legittimamente acquistare e ritenere quel che acquista; e cotesta capacità non altrimenti si acquista, dice il citato Domat, che per mezzo delle lettere che si chiamano di *ammortizzazione* (106) (de), la quale non è altro secondo il Van Espen (df), se non che « indulgentia, dispensatio et concessio facta iis, quos manus mortuas vocamus, bona immobilia acquirendi et possidendi » (107) (dg). Parla il Domat della Francia, dove antica è la legge, la quale alle comunità, tutto che legittime, proibiva l'acquisto de' beni e a cui deroga il Re colle lettere di *ammortizzazione*. Qual legge nell'anno 1769 è stata da S.M. rinnovata e riconfermata in questo Regno (dh).

(106) *Le droit public*, livre 1, tit. 2, sect. 2, n. 14 et 15.

(107) *Jus Eccl.*, p. 1, tit. 29, cap. 3, n. 25.

11 VIII 1757 datum est die 2 VII 1763. - Textus transcriptus est in opere *Documenta authentica facultatum et gratiarum spiritalium quas Congregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit...* Ratisbonae 1903, 19 n. 14.

(da) *Constitutiones et Regulae CSSR bis typis cusae fuerunt an. 1749. Libellos descripsimus in Spic. hist.* 11 (1963) 470-476.

(db) *Libellum privilegiorum typis cusum fuit an. 1756-57 et an. 1763; cfr Spic. hist.* 12 (1964) 425-426. - *Summarium (epilogo) privilegiorum describitur ibid.* 426.

(dc) DOMAT, vel DAUMAT, Jean; iurisconsultus et magistratus parisinus (1625-1696). Eius opus *Le droit public* editum est posthumum, Paris 1697. - *Enc. Ital.* XIII (1932) 111.

(dd) Bene notetur in hac argumentatione tractari de acquisitione, possessione, administratione bonorum *immobilium*, uti sunt aedificia, agri, fundi cet.

(de) Vide articulum *amortissement* in *Dict. de droit canonique* I (1935) 468-471.

(df) VAN ESPEN Zeger Bernard; prof. iuris canonici in Universitate Lovaniensi (1646-1728). Eius opus *Ius ecclesiasticum universonum* editum est Lovanii 1700 et decreto 22 IV 1704 in indicem libr. proh. relatum. - J. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts* III 1, reimpressio photomechanica: Graz 1956, 704-707 n. 61.

(dg) *Ius ecclesiasticum universonum*. Opera omnia canonica I, Lovanii 1732, 256.

(dh) « La tanto bramata ammortizzazione della nostra città... ormai venuta è a capo, per freno porsi agli acquisti de' beni stabili che faceano le chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici ». *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, continuata da Ginesio GRIMALDI XII, Napoli 1774, 361 § 195. - Cfr *ibid.* 371 (Indice): « Acquisto di stabili fatto dalle chiese »; *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli* I, Napoli 1788, 209-210; V. GILBERTI, *La polizia ecclesiastica del Regno di Napoli* II, [Napoli 1797], 101-102, 116.

E' certo parimente che il primo assenso con cui il Principe accorda il *jus coeundi* è quello che rende leciti e legittimi i collegj, ancorché in virtù di quello non siano capaci di far acquisti. Senza di tal assenso sono collegj illeciti che *con- ||LI|| venticoli* propriamente si appellano (108) (di).

Infatti in ogni tempo ebbe Roma comunità legittimamente formate; con tutto ciò le antiche leggi romane, considerandole come persone incerte, non permetteano che si lasciassero loro eredità né legati. Per lo *jus coeundi* che aveano erano riputate quelle adunanze collegj e comunità legittime, ma per mancanza del *jus capiendi* erano incapaci di acquistare. Adunanze legittime erano i municipj; pur ne' tempi di Ulpiano non poteano acquistare eredità e per acquistare quelle almeno che venivan loro lasciate da' proprj liberti, bisognò che 'l permettesse espressamente il Senato (109) (dk).

Le chiese cattoliche, dacché ebbero nell'anno 312 dal Gran Costantino la pace (dl) e colla pace il *jus coeundi*, diventarono collegj leciti e santissimi, come li nomina Giacomo Gotofredo (110) (dm), eppure non prima dell'anno 321 permise a ciascuno lo stesso Costantino di lasciar loro quella roba che gli piacesse; come costa dal suo editto che leggesi ne' due Codici Teodosiano *loc. cit.* e Giustiniano (111) (dn).

I Collegj finalmente, a favor de' quali l'Imperador Marco este- se la legge dell'Imper. Nerva, fatta per le sole città dell'Impero Romano di poter acquistare ancor essi i soli legati, non già l'eredità, erano prima di questo *jus capiendi* legittimi collegj e lecite adunanze pe'l solo assenso del *jus coeundi*, di cui erano già muniti (112) (do). Basta dunque il solo *jus coeundi* concesso dal Principe ad un'adunan-

(108) V. BRISSON, *De verb. sign.*, v. *Conventiculum*.

(109) Ulpiano fragm. tit. 22 § 5 et sequ. — L. 90 ff. *de acquir. hered.* — L. 4 et S.C. *de jur. delib.*

(110) In L. 4 Cod. Theod. *de episc. et cleric.*

(111) L. 1 Cod. *de SS. Eccl.*

(112) L. *Quum Senatus 20 de reb. dub.*

(di) BRISSON Barnabé (BRISSONIUS Barnabas); iurisconsultus et magistratus parisinus (1531-1591). Eius opus *De verborum quae ad ius pertinent significatione* editum est Lutetii Parisiorum 1583. — *Enc. Ital.* VII (1930) 878.

(dk) *Digesta*, lib. XXIX, tit. II, l. 90 (ed. KRUEGER I 445); *Codex Iustinianus*, lib. VI, tit. XXX, l. 4 (ed. KRUEGER II 263).

(dl) Edictum quattuor Augustorum, editum die 30 IV 311. Edictum Mediolanense Constantini editum est an. 313. — Cfr KIRCH, *Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae* n. 348 ss.

(dm) *Codex Theodosianus* cum perpetuis commentariis Jacobi GOTHOFREDI, lib. XVI, tit. II, l. 4 (ed. RITTER, vol. VI 1, Mantuae 1750, 29).

(dn) *Codex Iustinianus*, lib. I, tit. II, l. 1 (ed. KRUEGER II 12).

(do) *Digesta*, lib. XXXIV, tit. V, l. 20 (ed. KRUEGER I 536).

za per potersi dire collegio e comunità legittima, senza di cui sarebbe *conventicolo*, come sopra si è notato.

Ciò premesso, egli è indubitato, che la M. del Re Cattolico col Dispaccio del 1752 abbia accordato a' missionarj della mia Adunanza il *jus coeundi* nelle quattro case del Regno, di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera, ivi espressamente nominate, dicendo: « Ben informato il Re del profitto spirituale che si arreca alle anime abbandonate per la campagna di questo Regno colle sante esemplari missioni sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de' Liguori, non ha permessa la ||LII|| distruzione di questa lodevol' opera di tanta gloria di Dio e di cristiana pietà verso i suoi vassalli; anzi, con quella religiosa pietà, ch'è propria di S.M., desidera che l'espressa opera si mantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità ecc. » ed in fine soggiunge: « colle suddette condizioni e non altrimenti il Re permette di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera » (113).

Qui si rifletta che questo assenso del Re Cattolico, con cui si accorda il *jus coeundi*, come quello ch'è un atto positivo della sua espressa volontà, deve dirsi piuttosto positiva approvazione a quello effetto che semplice tolleranza. Dunque in quanto al convivere, quelle nostre case non sono collegj *illiciti e conventicoli*, come, al dir del Gotofredo (114) (dp), erano prima della pace di Costantino le chiese de' cristiani: « Eo quod christianis COIRE non liceret, illicitaque eorum collegia essent ». Ma per lo *jus coeundi*, già lor accordato sin dall'anno 1752, sono collegj leciti, comunità e adunanze legittimate dal Principe. Perciò il nome di *collegj* e di *comunità* per le anzidette ragioni ed autorità allegate non è improprio alle quattro case mentovate; essendo appunto questo l'unico effetto della concessione del *jus coeundi*, che ottennero dal Re Cattolico benignamente.

Ma se ciò fosse vero, dirà il Barone, a qual fine S.M.C. espressamente ha dichiarato « di non reputare quelle case come collegj e comunità » ?

Ecco il fine e la saviezza di quell'accortissimo Principe nell'emanare quel prelodato Dispaccio del '52. Ben sapeva esser comune opinione de' dottori e degli antichi interpreti che bastava il solo *jus coeundi*, senza l'espresso *jus capiendi*, a fare che un collegio lecito divenisse capace di far acquisti. Di tal sentimento fu il Gotofredo nel luogo citato, Giacomo Cujacio (115) (dq), Ulrico Ube-

(113) Fol. 37 et 39 del Proc. intit. *Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.*

(114) *Loc. cit.*

(115) Tom. 9, pag. 719, edit. Neap., lit. B.

(dp) Vide supra notam (dm).

ro (116) (dr), il quale scrisse: « Nullus coetus potest habere jus et effectus personae competentes, nisi aliqua civili unione constet; non potest res acquirere, nisi permissu civilis imperii stabilitus, addo et probatus sit, talis enim esse debet permissio ». Così tra' moderni Fr. Duareno (117) (ds), Dionigi ||LIII|| Gotofredo (118) (dt), Anton Perezio (119) (du), Giovanni Brunnemanno (120) (dv) ed altri (dw). E di questa comunissima opinione testimonianza ci rende il Wisenbachio (dx) scrivendo (121): « Glossographi et Doctores tradunt ad h. 1. (esponendo il rescritto degl'Imp. Diocleziano e Massimiano [122]) omnibus collegiis licitis hereditates recte relinquunt ». Si aggiunga a tutto ciò che prima di rinnovarsi nel 1769 la legge proibitiva degli acquisti alle mani morte, si credeva comunemente che il solo assenso che dava il *jus coeundi*, desse ancora il *jus capiendi*.

(116) *De jure civit.* pag. 448.

(117) In tit. ff. *de haer. instit.* c. 2, v. *Alia quaestio est.*

(118) In L. Collegium 8 C. *de haer. inst.*

(119) In tit. C. *de haer. inst.* n. 12.

(120) In cit. L. 8 num. 1.

(121) In cit. L. 8.

(122) Luogo cit. lit. B. « Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, haereditatem capere non posse, dubium non est ».

(dq) CUJAS Jacques de (CUIACIUS Iacobus); iurisconsultus gallicus (1522-1590). VON SCHULTE, *o.c.* III 1, 559 (n. 20). - Hic citatur: Iacobi CUIACII, *Operum* t. IX vel V *operum postumorum*, Neapoli 1758, 719 B: « Et ita definit l. 8 *hoc tit.* ut collegium non possit hereditatem capere, nisi sit ei datum speciali privilegio, sicut diximus datum esse collegio Christianorum ».

(dr) HUBER Ulrik (UBERUS Ulricus); iurisconsultus hollandicus, professor in Universitate de Franeker (1636-1694). Eius opus *De iure civitatis* editum est Franeker 1672. - *Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek* I (1911) 1165-1168.

(ds) DUAREN, vel DOUAREN, François (DUARENUS Franciscus); iurisconsultus gallicus (1509-1559). - VON SCHULTE, *o.c.* III 1, 558 n. 17.

(dt) GODEFROY Denis (GOTHOFREDUS Dionysius); iurisconsultus gallicus, professor iuris in Universitatibus Genevensi et Heidelbergensi (1549-1622).

GODEFROY Jacques (GOTHOFREDUS Iacobus), filius Dionysii; iurisconsultus helveticus, professor iuris in Universitate Genevensi (1587-1652). Edidit *Codicem Theodosianum* cum perpetuis commentariis, Lyon 1665. - VON SCHULTE, *o.c.* III 2, 255 n. 9.

(du) PEREZ Antonio (PEREZIUS Antonius); iurisconsultus hispanicus (saec. XVII). - VON SCHULTE, *o.c.* III 1, 762 n. 126.

(dv) BRUNNEMANN Johann (BRUNNEMANNUS Ioannes); iurisconsultus germanicus, professor iuris in Universitate de Frankfurt a.d. Oder (1608-1672). - VON SCHULTE, *o.c.* III 2, 45 n. 54.

(dw) Sit exemplum sententia Ioannis BRUNNEMANN, respondentis ad quaestionem: « An et quatenus universitati seu collegio cuiquam aliquid legati vel haereditatis titulo relinquat? » - « Dubitatum olim fuit, an civitatibus ac collegiis quicquam titulo legati vel haereditatis relinquere possit, *ex l. 26 ff. ad Trebell.*, quia videntur personae incertae. Sed cum certa universitas designetur, ideo tales institutiones et legata valent, modo collegium sit a Superiori approbatum, l. 8 *h. tit.* ». *Commentarius in Codicem Iustinianum*, lib. VI, tit. XXIV, in l. Collegium 8, l. Haereditatis 12 (ed. Coloniae Allobrogum 1754, vol. I, p. 578 a).

(dx) WISSENBACH Johan (WISSENBACHIUS Ioannes); iurisconsultus hollandicus, professor iuris in Universitate de Franeker (1607-1665). - *Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek* III (1914) 1440-1441.

Quindi è che quel savissimo Monarca, a cui premeva egualmente l'interesse dello Stato che la buona educazione de' suoi vassalli, accordò da una parte il *jus coeundi*, con cui fece leciti i collegj della mia Adunanza per l'utile spirituale de' vassalli; ma dall'altra parte per lo ben dello Stato negò il *jus capiendi* circa gli acquisti in comune; e in questo senso di non poter acquistare e possedere in comune beni stabili e annue rendite dichiarò, che non «reputava le nostre case come collegj e comunità», cioè un corpo morale capace di far acquisti. Altrimenti sarebbe contraddizione manifesta: *legittimare col jus coeundi*, già accordato, l'unione e 'l collegio di più individui, e non riputare nello stesso tempo come *legittima* quell'unione e quel collegio già legittimati. Non è dunque contra la mente del Re Cattolico il vivere fra di noi con quel buon ordine con cui si vive in un *legittimo collegio e comunità* ben ordinata. Lo sarebbe certamente, qualora volesse rappresentar nello Stato un corpo politico e morale, capace di far acquisti.

Egli è impossibile a sentimento di ogni uomo ragionevole, l'accordarsi a più individui il poter convivere insieme, ma che non vivessero in comunità, quando che appunto dal convivere più persone insieme la comunità si forma. Una comunità poi senza capo sarebbe una nave in alto mare senza nocchiero; un'adunanza senza regolamento, una Babilonia di di- ||LIV|| sordine e di confusione. I regolamenti di necessità, inerenti a qualunque adunanza e famiglia ben regolata, sono da sé relativi alla pace, al buon ordine ed alla cospirazione degl'individui a quel fine che ciascuno si ha proposto a ben dello Stato o della Religione.

L'opera delle missioni in aiuto della gente più abbandonata di campagna di questo Regno è appunto il fine della mia Adunanza, tanto commendato dal Re Cattolico. Se vuol S.M. il fine, vuole certamente i mezzi che a quello conducono. Per Capo e Direttore di tutta l'Adunanza specifica me nel suo Real Dispaccio. Io che son uno, non posso presedere e reggere nel medesimo tempo ciascuna delle quattro case. Bisogna che a questo fine destini in ognuna di quelle, chi in luogo mio la regga. Ecco la necessità de' *Superiori locali*. In una famiglia di 20 e 25 persone, che per ordinario convivono in ciascuna delle suddette case, per la pura necessità dell'opera delle missioni, e che han bisogno di vitto e di vestito; di medicinali, se sono infermi; di assistenza, se sono vecchj e inabili; di provvisioni, quando viaggiano per le missioni, sono indispensabilmente necessarie alcune persone della medesima casa, che abbiano la speciale incombenza di soddisfare a cotesti naturali doveri. Quindi

la necessità degli *Officiali alti e bassi*, che tanto dispiacciono al Barone, non pensando che non v'è famiglia o nobile o plebea, che per necessità non pratici lo stesso.

Il fine dell'opera delle missioni che il Re Cattolico « desidera che si mantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità », ci obbliga a surrogare nuovi soggetti a que' che muoiono o abbandonano l'Adunanza; altrimenti sarebbe estinta, non conservata secondo il desiderio di S.M. Or i nuovi alunni che subentrano, non vengono da' loro paesi maestri di spirito e dottori di qualche famosa università. Han bisogno per qualche tempo di istruirsi nelle virtù cristiane, nell'esercizio di ben confessare e di ben predicare e nelle scienze ecclesiastiche, necessarie ad un operario del Vangelo. Senza cotesti mezzi non può mantenersi l'opera voluta dal Re nel suo fervore e decoro. Quindi la necessità della scuola delle virtù, chiamata *noviziato*, e quella delle lettere, chiamata *studentato*, per uso soltanto de' candidati dell'Adunanza. Non vedo in simil condotta, qual di questi mezzi necessarj al fin dell'opera non sia compreso in quel Dispaccio, in cui S.M. tanto la loda e ne desidera il felice proseguimento; né intendo, come il ||LV|| Barone voglia ridurre cotesta pratica indispensabile a punto di contravvenzione allo stabilimento Reale.

Replica il Barone che S.M. vuole, che viviamo « da Preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj », e che noi all'opposto viviamo da Regolari con Regole particolari.

Appunto Preti secolari siamo e come tali viviamo sempre subordinati agli Ordinarj de' luoghi (dy). Per l'ordinazione agli ordini minori e sacri ognun de' Congregati dipende dal suo Vescovo diocesano, come ne dipendea prima di congregarsi (dz). Ognuno parimente si ordina come i preti secolari a titolo del suo patrimonio, di cui si ritiene anche dentro l'Adunanza il dominio della proprietà e l'usufrutto. Per confessare e predicare nelle diocesi si ottengono prima da' Vescovi rispettivi le debite licenze; e non confessiamo nelle nostre case senza la previa approvazione dell'Ordinario del

(dy) In parte expositiva Litterarum Apostolicarum, quibus die 25 II 1749 Constitutiones et Regulae CSSR approbatione pontificia munitae sunt, dicitur de hac re: « Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii... quod ipsi... simplicibus votis sese devinxerunt et unam Societatem seu Congregationem presbyterorum saecularium erigi curarunt ac omnimodae et immediatae Ordinariorum iurisdictioni semper remansuri sese subiecerunt ». *Codex Regularum et Constitutionum CSSR...*, Romae 1896, 3.

(dz) Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedicto PP. XIV die 25 II 1749. *Ibid.* 16 n. II: « Poiché riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione dei Vescovi; anzi, dovendo i soggetti esser promossi alle ordinazioni, lo siano sempre da que' Vescovi, da' quali lo sarebbero, se non vivessero in Congregazione ».

luogo, a cui siamo in tutto soggetti. Qual'altra soggezione agli Ordinarij hanno mai i preti secolari, che noi parimente non l'abbiamo?

L'aver poi certe regole particolari adatte al genere di vita che si professa, questa non è certamente la caratteristica che distingue i Regolari da' Secolari. Hanno le loro regole i militari, le hanno i seminarj, gli ospedali, i convitti anche de' poveri e gli altri ceti e famiglie secolari, e pure niuno perciò li denomina *comunità regolari*. La solenne professione de' voti, non tanto della castità ch'è comune agli ecclesiastici secolari, ordinati *in sacris* secondo il rito della nostra Chiesa latina, quanto dell'assoluta povertà perpetua che si riduce ad una incapacità di ogni diritto e di ogni azione in particolare qual'è quella di tutt'i claustrali; e della perpetua obbedienza a' precetti dell'istituto e de' suoi ministri è appunto la vera caratteristica, che distingue gli ecclesiastici secolari da' regolari (123) (ea). Poiché ella sola porta un effettivo cambiamento dello stato degl'individui, privandoli di tutti i rapporti civili e rendendoli quasi *capite minutos* nella civile società.

Quindi è, che per effetto del voto solenne di assoluta povertà si rendono i Regolari incapaci di possedere, di donare, di far testamenti, di succedere e di acquistare in particolare qualsivoglia sorta di beni stabili o mobili; perché colla solenne professione trasfondono nell'istituto, che abbracciano, ogni loro diritto, qualora l'istituto stesso ne sia stato fatto ||LVI|| capace per Sovrana approvazione, che lo forma e lo rende corpo politico nello Stato; ed in virtù della perpetua castità religiosa e della indissolubilità de' voti non possono giammai i Religiosi abbandonare la religione ed abbracciar lo stato coniugale, se non quando venisse dichiarata nulla la loro professione. Ma essendo valida, neppur da que' vincoli indissolubili può scioglierli l'autorità istessa del Sommo Pontefice, leggendosi nel citato testo *Cum ad Monast.* (eb): « Abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo est adnexa Regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere » (ec).

Dall'anzidette dottrine e dalla diversità della forma e regola-

(123) Cap. *cum ad monast.*, de stat. regul.

(ea) Corpus Iuris Canonici. *Decretales Gregorii IX*, lib. III, tit. XXXV (De statu Monachorum), cap. 6 (ed. FRIEDBERG II 599-600).

(eb) *Ibid.*, cap. 6 in fine (ed. FRIEDBERG II 600).

(ec) Olim non pauci theologi et canonistae docuerunt, ne Summum Pontificem potestatem dispensandi in votis religiosis solemnibus habere, innitentes sententiae citatae iuris communis et auctoritati S. i Thomae, qui in II-II, 88, 11 c. expositionem suam circa dispensationem in voto solemnizato per professionem religionis non potest per Ecclesiam dispensari ». - Cfr *Theologiam moralem S. i Alfonsi*, lib. III, tract. II, cap. III, dub. VIII, n. 256 (ed. GAUDÉ II 538), ubi contrariam sententiam tamquam communiorem et probabiliorem proponit.

mento della mia Adunanza si scorge chiaramente, che viviamo da Preti secolari e non già da Regolari. Poiché non abbiamo professione solenne de' voti di povertà perpetua, di obbedienza e di castità, fuorché l'annessa agli ordini sacri; ma una semplice oblazione di vivere in povertà, castità ed obbedienza, dispensabile dal superiore di tutta l'Adunanza e relativa al tempo che ciascun individuo persevera in essa (ed). Ritiene con tutto ciò il medesimo il dominio della proprietà e dell'usufrutto dei suoi particolari averi; è capace di acquistare in particolare e disporre a beneficio di chiunque; e non disponendone, gli succedono gli eredi legittimi del sangue; può ogni individuo per motivo ragionevole, che basti a quietar la propria coscienza avanti a Dio, licenziarsi dall'Adunanza e ritirarsi alla propria casa, siccome infatti moltissimi se ne sono licenziati (124) (ee); e dopo usciti dall'Adunanza, se sono laici, abbracciano senza dispensa Pontificia lo stato coniugale purché vogliano. E' forse cotal tenor di vita un vivere da Regolari e non piuttosto da veri Preti secolari, come ci ordinò la M. del Re Cattolico?

Quello che dà all'occhio del Barone e dove fa consistere tutto il costitutivo di un Regolare, si è il viver nostro regolato ed uniforme secondo le nostre introdotte osservanze. Quasi che avesse voluto S.M. Cattolica nell'anno '52 approvare i quattro convitti della mia Adunanza, purché convivessero senza norma e senza veruno interno regolamento, che vale lo stesso ||LVII|| che vivere nella confusione e nel disordine. Un simile pensiero offenderebbe non poco la saviezza di quel prudentissimo Monarca; perciò è da reputarsi incredibile.

Ma parlando delle Regole stampate che si trovano presentate negli atti, fa uopo sapere che sin dal 1747 umiliai a S.M.C. alcune Regole manoscritte (ef), che esaminate da Monsignor Galiani, allora Cappellano Maggiore, a cui furono rimesse, riputate furono meritevoli della Real approvazione, dicendo nella sua consulta: «Le Regole, avendole osservate, conducono tutte al fine dell'opera di tali missioni, poiché tra gli altri punti uno si è di doversi fondare

(124) Fol. 1 et a. t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionari di Ciorani*.

(ed) *Codex Regularum et Constitutionum CSSR* 11 § IV.

(ee) *Secundum computationem P. is Ioan. Sabelli, factam die 29 III 1833, usque ad an. 1782 clerici 110 Congregationem dereliquerunt. - Computatio notatur in Cat. I 35 et in folio adglutinato initio huius catalogi.*

(ef) Vide Documentum p. III; supra p. 213.

le case fuori de' paesi, per esser più a portata ad istruire la gente ignorante dispersa per le ville e campagne» (125) (eg).

Frattanto si procurò di ottenerne per le medesime l'assenso Pontificio coll'approvazione dell'Istituto, affinché Roma non avesse avuto riparo d'impartirci le facoltà spirituali necessarie al disimpegno delle missioni, le quali non si concedono a' particolari individui, ma alle sole adunanze dalla S. Sede approvate. E con questa occasione (eh) si stamparono in Roma medesima le suddette Regole nell'anno 1749, cioè tre anni prima di uscire il Real Dispaccio del 1752 (126) (ei), nel qual tempo si fece da me presente a S.M. l'espresata Pontificia approvazione, come costa da un biglietto originale del Segretario di Stato Ill. Marchese Brancone in data de' 25 marzo 1752, il quale mi assicurò di aver fatto presente al Re « il frutto spirituale che si faceva da me e miei compagni ed eziandio l'approvazione Apostolica ottenuta sulle Regole » (127) (eh). Non essendosi per allora compiaciuta S.M. d'impartir sulle medesime il Regio *exequatur*, sono quelle rimaste così stampate prima del Dispaccio ed inefficaci. Tanto vero che in nessuna delle Curie vescovili, a cui sono soggette le quattro case del Regno, si trovano presentate per farne uso (128) (el).

Non è perciò maraviglia che si leggono in esse alcuni punti, che non combinano ||LVIII|| col Reale stabilimento ch'è alle medesime posteriore, siccome molti progetti, onesti in se stessi prima della proibizione della legge, si rendono vani ed illeciti dopo di quella. Ma niuno giudicar si potrà contravventor della legge per que' progetti concepiti prima, se dopo il divieto non furono eseguiti. Or ne' punti di acquisti e di altro appartenente al governo esteriore, di cui parla il Dispaccio, non le Regole stampate prima, ma il Dispaccio emanato dopo è stata ed è l'unica Regola e norma della nostra con-

(125) La divisata Consulta è in data de' 22 Agosto 1747 e si conserva originalmente nel Real archivio della Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico.

(126) Fol. 65 del 4° vol. degli *Atti giuridizionali per li Cittadini d'Illiceto co' Sacerdoti secolari della Compagnia di D. Alfonso de Liguori*.

(127) Fol. [*spatium album*]. Il biglietto di Brancone non si è esibito negli atti, ma si farà osservare a' Sig. Ministri della Camera Reale.

(128) Fol. 5 ad 9 a t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera*.

(eg) *Votum Cappellani Maioris diei 22 VIII 1747*; vide supra notam (l).

(eh) *Approbatio pontificia Institutum et Regularum data est die 25 II 1749*.

(ei) *Libellum descriptimus in Spic. hist. 11 (1963) 470*.

(ek) *Epistula Marchionis Brancone diei 25 III 1752 edita est in ephemer. S. Alfonso 20 (1949) 24*. Cfr. *Spic. hist. 14 (1966) 224-225*.

(el) *Ut videtur, exemplar praesentatum est in Curia Beneventana; cfr Spic. hist. 11 (1963) 472 n. 26*.

dotta; come costa da tutto ciò che in discarico delle imputazioni ho registrato in questa risposta.

Sarebbe nondimeno cosa opportuna che la Real Camera di S. Chiara umiliasse a S.M. nella sua consulta, che siccome si è compiaciuto il Re Cattolico di fissarci un stabilimento circa la polizia esteriore; così si compiacesse di stabilirci quell'ordine e regolamento di vita che le aggrada, come necessario ad ogni adunanza e famiglia ben regolata, a fin d'incontrar in tutto il suo compiacimento Reale (em).

[2.] - *Imputazione per li privilegj ottenuti da Roma.*

Mi resta a rispondere all'ultima accusa del Barone, che per sottrarci dalla giurisdizione de' Vescovi e de' parrochi ci abbiam procurati certi privilegj contenenti una tal esenzione; e che con supplica orrettizia estorto ne abbiamo il Regio *exequatur*.

La comunicazione de' privilegj de' PP. Filippini, Dottrinisti ecc. (en) s'impetrò per la sola casa di Benevento nel 1757, come ne fa testimonianza l'epigrafe della raccolta de' medesimi presentata negli atti, dove si legge: *Privilegj, facultà ed indulgenze concesse dal Nostro Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV alla Congregazione del SS. Redentore, eretta con autorità Apostolica in BENEVENTO E PROPRIAMENTE NELLA TERRA DI S. ANGELO A CUPOLO, sotto il titolo di Maria SS. Assunta* (129) (eo). Si fece prima la raccolta di que' privilegj, facultà ed indulgenze; indi se ne formò quell'epilogo colle chiamate per numeri, relative alla suddetta raccolta, non già alle Regole stampate, come *gratis* asserisce il Barone; e finalmente si presentò il ridetto epilogo una colla raccolta alla Curia arcivescovile di Benevento, per ivi farsi osservare ed accettare quel Breve di comunicazione (130), dove infatti fu accettato.

||LIX|| A Luglio poi dell'anno 1763 si domandò sul medesimo Breve il Regio *exequatur*, per poterne avvalere nelle missioni del Regno. Ma avvedutamente si restrinse la domanda alle *sole indulgenze e facultà spirituali* (131), acciò non s'intendesse quello

(129) Fol. 76 loc. lit. A sign. dell'anzidetto 4° vol. degli *Atti giuridizionali*.

(130) Fol. 88 a t. ad 94 del sud° 4° vol. degli *Atti giuridizionali*

(131) Fol. 3 del d° 4° vol. degli *Atti giuridizionali*.

(em) Circa hoc « regolamento interiore » cfr *Spic. hist.* 14 (1966) 231.

(en) *Communicatio cum Pii Operariis et Doctrinariis concessa fuit Congregationi SS. Red. rescripto pontificio diei 19 VII 1756; confirmata fuit Breve Benedicti PP. XIV die 11 VIII 1757.* - Documenta vulgata sunt in opere *Documenta authentica* 11-12 n. 8 et 14-15 n. 10.

(eo) *Exemplar huius libelli conservatur in AG Priv. et Fac.; quod descripsimus in Spic. hist.* 12 (1964) 426.

impartito sopra gli altri capi contenuti nell'epilogo e raccolta, che son opposti al Real Dispaccio. A' 4 del prefato mese si ottenne (ep).

Qui è da notarsi che neppur dopo il Regio *exequatur* l'epilogo suddetto de' privilegj ecc. si è da noi presentato a veruna delle Curie vescovili del Regno, a cui son soggette le nostre case (132). Anzi, subito che intesi che il Baron Sarnelli aveane formato contra di noi un capo di accusa per questo fatto, pregai con mia supplica la M. del Re N.S., che degnata si fosse di dichiarare che l'*exequatur* s'intenda accordato sopra «le sole indulgenze e facultà spirituali e non in altro» (133) e fu rimessa detta supplica alla Camera Reale, acciò riferisse col suo parere anche su questo particolare (eq).

Per provar dunque contra di noi l'imputata contravvenzione avrebbe dovuto il Barone produrre de' documenti, o che noi avessimo presentati simili privilegj nelle Curie vescovili del Regno per farli accettare; o che di quelli ne avessimo fatto uso, esentandoci effettivamente dalla giurisdizione vescovile e parrocchiale. Ma né l'uno né l'altro potrà provar giammai, poiché attestano le medesime Curie che niuna carta di Roma è stata in esse presentata per parte nostra e che tutt'i nostri individui e le quattro case sono vivuti soggetti e subordinati a' Vescovi rispettivi, non solo in quanto all'amministrazione dei beni, ma anche circa la giurisdizione spirituale e temporale, visita ecc., come ogni altro prete secolare (134). E' vano dunque quanto in rapporto a' medesimi privilegj, di cui non se n'è fatto uso né può farsene giammai, ci si oppone dal Barone.

Il fatto poi del sacerdote D. Carmine Picone (er), addotto in contrario dal Sarnelli per provarne l'uso, tentato nella casa d'I-||LX|| liceto, niente prova contra l'Adunanza, perché l'errore commesso per semplicità da uno solo, non con procura degli altri individui (135), come francamente asserisce esso Barone, non può né dee imputarsi a tutti che di tal fatto se ne dolsero; e il solo Picone ne riportò la debita correzione. «Si administratio alicujus corporis

(132) Fol. 5 ad 9 a t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani*.

(133) Fol. 53 ad 55 a t. del 3° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani*.

(134) Fol. 16 ad 19 del 2° vol. di *Scritture ecc.*, et fol. 2 ad 3 et 5 ad 9 a t. del 4° vol. di *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani*.

(135) Fol. 17 a t. del 4° vol. degli *Atti giuridizionali*.

(ep) Libellus supplex, una cum indicatione regii *exequatur* editum est in opere *Documenta authentica* 19 n. 14. - Approbatio data est die 2 VII 1763; exsecuta vero die 4 VII.

(eq) Hunc supplicem libellum non invenimus.

(er) Carmelus PICONE (1727-1795); notitiae biograph. in *Spic. hist.* 2 (1954) 266 n. 130.

— scrive il Puffendorf (136) (es) — sit collata in unum hominem, quicquid ille egerit juxta foundationem aut leges civitatis communes, id habebitur pro actione totius corporis. Sed extra illa quae agit, ea propria ipsius est actio, quae ceteros non tangit et de qua ipse solus rationem reddit» (et).

Del resto conviene sapersi che, da ché si è fondata la casa d'Iliceto sino a quel fatto e dopo quel fatto sin oggi, sempre si è vivuto subordinato alla giurisdizione di quel parroco, che si è chiamato a benedire i cadaveri de' nostri confratelli defunti e nelle altre funzioni a lui spettanti; né mai più si è trascorso in simil errore, come l'attesta il Canonico Segretario della chiesa collegiata d'Iliceto (137) (eu).

Qui finiscono le risposte a tutti i carichi datici dal Barone Sarnelli, che oltre la pretensione di rivendicarsi la contesa masseria, par che pretenda colle accuse estranee dal suo interesse l'abolizione di tutta l'Adunanza e dell'opera delle missioni, tanto commendata dal Re Cattolico. Ma persuasa la Real Camera della vanità delle sue ragioni e della insussistenza delle accuse da tutto ciò che in questa scrittura ho sinceramente esposto, spero sia in grado di sgombrarne con la sua consulta la Sovrana mente del Re N.S.

Metto lor finalmente avanti gli occhi che i ceti delle persone utili allo Stato, se in qualche cosa si trovano colpevoli, sogliono riformarsi, non abolirsi. «Frequenter — scrive Asconio Pediano (ev) de' collegj di Roma (138) — collegia S.C. et pluribus legibus sunt sublata, praeter pauca atque certa quae utilitas civitatis desiderasset» (ew). Se sia o no utile l'opera delle nostre missioni allo Stato

(136) PUFFENDORF, *De jure naturae et gentium*, lib. 7: De interna civ. struct., cap. 2, n. 22.

(137) Fol. 45 ad 46 del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani*.

(138) In Ep. ad Cic. pro Corn. maiest. reo, p. 1312; ap. HEINECK., *Opusc. varior. Sylloge de orig. et jur. colleg. et corp.*, exercit. 8, c. 2 § 20.

(es) PUFFENDORF Samuel von (PUFENDORFIUS); iuriconsultus et polyhistor germanicus (1632-1694). Eius opus *De iure naturae et gentium* editum est Lund 1672. - *Enc. Ital.* XXVIII (1935) 500-501.

(et) S. PUFFENDORF, *De iure naturae et gentium...* Recensuit et animadversionibus illustravit G. MASCOVIUS, vol. III, Francofurti et Lipsiae 1759, 38.

(eu) Agitur de neglecto iure parochi in sepultura P. is Gerardi Gisone (not. biogr. in *Spic. hist.* 8 [1960] 285 n. 243), qui die 12 VII 1765 ex vita discessit. Vide memoriale causidici Philippi Villani (pro Barone Sarnelli) diei 30 IX 1774, pp. 48-53 (cons. in AG XVIII A 12) et apud KUNTZ VII 279-283.

(ev) Quintus ASCONIVS Pedianus commentatus est diversas orationes Ciceronis; vixit secundum conjecturam probabiliorum ab an. 9 a.C. usque ad an. 76 p.C. - *Enc. Ital.* IV (1929) 820.

(ew) Textus citatur apud I. HEINECKE (HEINECCIUS; 1681-1741), *Opera omnia* V, Neapoli 1771, 338 (Opusculorum variorum sylloge I, Exercitatio IX: De collegiis et corporibus opificum, cap. 1 § 14 in fine).

ed alla buona educazione della gente di campagna, l'ha abbastanza co' suoi Dispacci dichiarato il Monarca delle Spagne(ex) e lo dichiara la cotidiana esperienza.

DOC. II

Observationes P.is Blasucci

Descriptio documenti. - Documentum typis cusum, constans 16 pag.; pp. 1-14 numeratae sunt numeris romanis inter uncas quadratas positas ([I] - [XIV]), p. 15 est vacua, p. 16 inscriptio est impressa. Mensura libelli est 23.2 × 18.3 cm; textus impressus: 18.3 × 11.7 cm (40.5 × 26 punct.).

Auctor documenti. - Documentum inscribitur: « Osservazioni anonime » et nomen auctoris nec explicite nec implicite in textu revelatur. Certe non est S. Alfonsus, ut patet scripti initio, quo auctor dicit se hoc memoriale exarasse in defensionem Alfonsi eiusque Congregationis et quidem proprie in complementum memorialis ab ipso Alfonso praesentati, quod supra Doc. I transscripsimus.

Uti in expositione satis liquet, auctor circa causam de qua agitur optime instructus est sicut etiam de rebus CSSR et sat versatum se monstrat in theologia morali. Qua de ratione auctorem quaerimus inter Congregatos. Inter fratres CSSR illius temporis autem invenimus prae omnibus aliis P.em Petrum Paulum Blasucci (1729-1817; not. biogr. in *Spic. hist.* 2 [1954] 239 n. 12), quem pro ingenii dotibus, peritia in theologiae moralis scientia, facilitate calami et imprimis ratione vicinitatis fundatori in illa temporum iniquitate (cfr *Lettere* di S. ALFONSO II 427-428) ut auctorem documenti ponimus.

Haec nostra coniectura efficaciter corroboratur unanimi sententia historiorum nostrae Congregationis: KUNTZ, *Chronica* IX 332; TELLERÍA, *S. Alfonso* II 593; cfr etiam D. CAPONE in *Studia Moralia* 3 (1965) 116-120, ubi scriptum in suo contextu examinatur atque illustratur.

Tempus compositionis. - In fine pag. I scripti dicitur quod die 7 martii « corrente anno 1777 » causa commissa fuit Regiae Camerae S. Clarae. Etiam ex hoc quod documentum praesentatur ut supplementum memorialis S.i Alfonsi eruitur id non multo post esse exaratum.

Modus editionis. - Transcriptio praebetur fidelis secundum normas indicatas in introductione documenti praecedentis.

Quia tamen prima scripti pars, post introductionem, non est nisi summarium argumentationis a S.o Alfonso datae in sua *Memoria* circa pactionem inter RD Andream Sarnelli et Archiepiscopum de Salerno die 26 dec. 1754 initam, aliamque pactionem diei 6 sept. 1755 inter Baronem Nicolaum Sarnelli

(ex) Carolus VII, rex Regni Neapolitani a die 3 X 1735; rex Hispaniae (Carolus III) a die 10 VIII 1759. (*20 VI 1716; † 13 XII 1788).

et eundem Archiepiscopum, hanc partem non transscribimus sed malumus dare brevem complexionem huius capituli.

Introductio, 2^a pars (circa Regularum et Privilegiorum libellos), 3^a pars (circa difficultates motas contra doctrinam moralem S. Alfonsi) integre transcribuntur. - Quoad 2^{am} partem cfr Doc. I pp. XLIX ss.; quoad 3^{am} partem vero vide memoriale a S. o Alfonso scriptum in defensionem suae doctrinae moralis an. 1777, quod editum est in *Lettere* III 492-507.

Ut in Doc. I habetur duplex adnotationum series. Numero currenti signantur (1-16) notae quae habentur in ipso documento, duabus paginis tertiae partis (p. XI, nn. 1-10; p. XII, nn. 1-6); litteris (a - dx) vero indicantur adnotationes ad editore adiunctae.

Nota. - Conservatur in AG XVIII A 12 prior redactio manu scripta huius documenti, constans 28 pag. Comparatione instituta inter textum manuscriptum et textum impressum notantur multae lectiones variantes, quaedam etiam per longiores periodos se extendentes; nihilominus tamen ne minimum manet dubium eundem tractatum adesse sed in diversa redactione. - Congruentia textuum explanatur sequenti tabula:

	<i>doc. manuscriptum</i>	<i>doc. impressum</i>
	pp. 1-2 vacuae	
introductio	pp. 3-5	pp. I-II
de vinea in Ciorani	pp. 5-13, nn. 1-4	pp. II-VI, [pars 1]
de Regulis et Privilegiis	pp. 13-17, n. 5	pp. VI-VIII, [pars 2]
de Theologia morali	pp. 17-28, n. 6	pp. VIII-XIII, [pars 3]
epilogus	p. 28	pp. XIII-XIV

Comparanti manuscriptum cum indubiis epistulis autographis P. Blasucci in AG XXXVII B II conservatis, clare patet haec prior documenti redactio scripta manu P. Blasucci; etiam multas correctiones et additiones tam in textu quam in margine eadem manus exsecuta est.

Certe hoc facto, nempe quod P. Blasucci scriptionem prioris redactionis perfecit, corroboratur opinio ipsi etiam paternitatem spirituales tractatus attribuens. Sed persona loquens (subiectum) in manuscripti textu est S. Alfonsus!

Differentia revera maxima notatione digna amborum textuum, quae admirationem quandam movet, est quod textus manu scriptus implicate S. Alfonsum auctorem habet, ut patet ex locutionibus: « la mia adunanza », « i miei missionari », « la mia dottrina morale », « la mia scrittura », « il mio censore » cet.; in textu typis cuso hae locutiones habentur in tertia persona: « la sua adunanza », « i suoi (i nostri) missionari », « la sua dottrina morale » vel « la morale di Mons. Liguori » cet. - Curiositatis causa in adnotationibus nostris indicamus, ubi in priore redactione locutiones parallelae in prima persona exprimuntur.

Quando in *Spicilegio* II (1963) 15-16 notam dedimus circa documenta

maioris momenti in fasciculo AG XVIII A 12 conservata, nondum accuratam institueramus comparationem duorum textuum de quibus supra. Non agitur, ut in illa nota supposuimus, de duobus scriptis differentibus: uno S.i Alfonsi manu scripto, altero P.is Blasucci typis cuso; sed de duabus redactionibus eiusdem textus: una manuscripta in persona S.i Alfonsi exarata, altera typis cusa in alia persona (P.is Blasucci).

OSSERVAZIONI ANONIME

sulla

Rappresentanza del Sig. Avvocato Fiscale de Leon a S. M.

per

La pendenza tra 'l Barone di Ciorani

ed

I Sacerdoti Missionarj dell'Adunanza del Redentore (a)

[ornamentum]

||I|| J. M. J.

E' tanto e tale il credito e la riputazione, che presso il pubblico si ha da per tutto acquistato Monsignor D. Alfonso di Liguori, che meritamente vien reputato come un modello dei Vescovi de' nostri tempi. Malgrado però una tal rinomanza, sentesi oggi così sfigurato da una Rappresentanza umiliata al Real Trono dal Signor Avvocato Fiscale D. Ferdinando de Leon in congiuntura di uno strepitoso ben lungo piato tra i suoi missionarj della terra de' Ciorani e l'utile padrone di quel feudo, che resterebbe abbastanza oscurato il buon nome di sì degno Prelato e della sua Adunanza (b), qualora per lo rispetto dovuto al carattere del rappresentante si lasciasse la verità indifesa e sepolta fra le tenebre della contraddizione.

Questo rispetto appunto, se mal non m'avviso, avrà indotto Monsignor Liguori a non discaricarsi dalle particolari imputazioni di tal Rappresentanza nella *Difesa de' suoi Alunni diretta alla Real Camera di S. Chiara* (c), che capitatami in mano ho letta a bella posta con somm'attenzione. Quanto a me, ho ammirata la gran moderazione, ma non approvato il suo silenzio in una materia così delicata. Si censura l'Unione de' suoi compagni come superflua allo Stato per l'abbondanza di tanti preti e frati; e la sua Opera

(a) Inscriptio impressa habetur a tergo ultimi documenti folii (non numerati), ut saepe occurrit in libellis iudicialibus.

(b) In priore redactione (p. 4): « una cattivissima idea di me e de' miei missionarj ».

(c) Documentum praecedens, inscriptum *Memoria*.

morale (d), approvata qui in Napoli dalle due Potestà (e), encomiata dal gran Pontefice Benedetto XIV (f) e ricevuta con applauso in tanti regni, come quella che si vuol'estratta da soli autori Gesuiti, piena di mill'errori, pernicioso conseguentemente allo Stato e alla Religione; e 'l buon Prelato tace per rispetto! Non men di lui ho anche io tutta la venerazione per questo savio e zelante ministro che se n'è fatto censore, ma perché amo sopra tutto la verità, ho voluto appurare i punti da lui censurati ed i motivi che l'hanno indotto a così acre censura. Ed avendoli rinvenuti mal fondati, mi ho fatto un dovere dimostrarne l'insussistenza, trattandosi di materia cotanto delicata.

Tre punti principali ho preinteso, che abbia pigliati di mira: Un certo istrumento passato nell'anno 1754 tra 'l fratello defunto del Barone de' Ciorani (che oggi è in giudizio), D. Andrea Sarnelli, e D. Casimiro Rossi, Arcivescovo di Salerno; due librettini di Regole e Privilegj, presentati negli atti della Causa; e la dottrina morale di Monsign. Liguori. Sopra questi tre punti mi son mosso, trasportato puramente dallo zelo della verità, a scrivere in difesa del Liguori e della di lui Adunanza alcune poche osservazioni, che sommetto al purgatissimo discernimento della Real Camera di S. Chiara, la qual'è stata con Real Carta de' 7 Marzo corrente anno 1777 incaricata per la Prima Segreteria di Stato di dover con suo parere esaminare la detta relazione, affinché le abbia presenti in tempo della disamina.

Queste mie brevi osservazioni, quantunque diversi sbagli di fatto discoprano del Signor Avvocato Fiscale, non credo però che sieno per dispiacergli, perché essendosi egli protestato nel principio della relazione di aver osservati tutti gli atti, che si son formati nella presente Causa, e d'aver rappresentato a S.M. quanto da' medesimi si rileva in rapporto, così all'interesse privato del Barone, che alla causa pubblica, delle accuse esposte da questo istesso al Real Trono, si vede chiaro, che i suoi sbagli non sono più che involontarj, e lo scovrimiento degli errori involontarj, né molto, né poco

(d) In priore redactione (p. 4): « all'acre censura che dicesi da per tutto aver fatta [De Leon] dell'istituto della mia Adunanza e specialmente della mia dottrina morale, ch'egli reputa gesuitica e pernicioso allo Stato e alla Religione ».

(e) In prima editione *Theologiae moralis* (inscripta: *Medulla Theologiae moralis* R.P. Hermanni BUSEMBAUM *SI cum adnotationibus* per R.P. Alphonsum de Liguori, Neapoli 1748) notantur p. X approbatio auctoritatis ecclesiae de die 23 VII 1748 et auctoritatis civilis de die 27 VII 1748.

(f) *Epistula Benedicti PP. XIV diei 15 VII 1755 invenitur in tertia editione Theologiae moralis* (1757) et in sequentibus editionibus; etiam in *Lettere* di S. ALFONSO I, Roma [1887], 287.

scema il credito d'una persona reputata, perché, come scrive l'Ab. Salvini nelle sue *Prose toscane*: «Ogni uomo porta seco dalla nascita, come necessario corredo, lo sbagliare e sfallire» (g).

[1]

Riflessioni sopra l'Istrumento dell'anno 1754.

Sin da' 13 Ottobre dell'anno 1775 (h) dalla Prima Real Segreteria di Stato, che allora disimpegnavasi dal meritissimo Consigliere anche di Stato, il Signor Marchese Tanucci, fu rimessa all'anzidetto Avvocato Fiscale una supplica del Baron Sarnelli con ordine, «che vedutala seriamente e ben informato avesse detto l'occorrente». Il ricorso conteneva per *summa capita* tutte le imputazioni esposte altra volta dal Sarnelli contra i nostri missionari (i), delle quali pendevane ancor l'esame nella Real Camera per commessione dell'altra Real Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico (k).

P. Blasucci deinde breviori modo resumit argumentationem a S.o Alfonso in precedenti documento datam, aliquoties lectorem expressis verbis ad hunc libellum memorialem remittens.

Pactio diei 26 dec. 1754 inita est inter RD Andream Sarnelli et Exc. Casimirum Rossi, archiepiscopum de Salerno, sine interventu S.i Alfonsi aut Patrum Congregationis ab ipso directae; nec deduci potest ex pactionis instrumento *consensus eorum et renuntiatio iurium prius acquisite*. - Insuper notandum, quod pactio diei 26 dec. 1754 tantum imaginem emolumenti praesefert, dum revera Patribus damnosa est eo quod fructus reales totius praedii (ca. duc. 240 annui) minores sunt quam antea eis addicti fuerunt (duc. 500 annui). Ideoque certum est, quod Patres non *fraudulenter* agentes ad contrahendam pactionem induxerunt. «Que' sacerdoti non son uomini così scimuniti, che non contenti del più, usato avessero della frode per far acquisto del meno (p. III in fine)... ed in vano si presume il consenso ad un atto solo utile in apparenza, ma svantaggioso in sostanza» (p. IV initio) (l).

(g) SALVINI Anton Maria; litteratus florentinus (1653-1729). Eius liber *Prose toscane* editus est Florentiae 1715. - F. FLORA, *Storia della Letteratura italiana*⁷ III, [Milano 1953], 409; *Storia letteraria d'Italia*. - G. NATALI, *Il Settecento*³, Milano [1950], 538.

(h) [A. TANNOLA], *Della Vita ed Istituto del ven. S.d.D. Alfonso M. Liguori III*, Napoli 1802, 4-5 (lib. IV, cap. 1) dicit negotium datum fuisse Advocato fiscali De Leon die 3 X 1775. TELLERIA, *S. Alfonso II* 585: 13 X 1775.

(i) In priore redactione (p. 3): «tutte le accuse da lui [Sarnelli] promosse contro ai sacerdoti missionarj della mia Adunanza».

(k) Hoc dicasterium vocabulis hodierno usu receptis dicitur: *Supremum Consilium cultus negotiis praepositum* (Ministero del culto).

(l) Sequitur textus impressus (p. IV): «Che poi la rendita effettiva di essa masseria, purgata da' suddetti pesi, importi la metà meno del Reale assegnamento de' duc. 500 l'anno..., l'ha abbastanza dimostrato con chiare e convincenti prove Monsignor Liguori nell'enunciata risposta dalla pag. 18, v. *Vediamo* e seg.».

Passus in textu manuscripto sic sonat (p. 8): «Che poi la rendita effettiva della

Quoad pactionem die 6 sept. 1755 initam inter Baronem Nicolaum Sarnelli et Exc. Casimirum Rossi, eius validitas sustinetur contra sententiam contrariam Advocati Fiscalis; etiam in hac pactione Patres non active inter-
venerunt. - Praeterea notatur quod saltem ad tempus Baro Sarnelli hanc
pactionem validam reputavit, quia solutiones sibi adiudicatas pro maxima
parte accepit (m).

[2]

Riflessioni sopra i due Librettini di Regole e Privilegj (n)

Facendo attenzione il Signor Fiscale sopra le suddette Regole e Privilegj, mi si dice che vi abbia ravvisata una somma conformità ed analogia, o piuttosto l'identità dell'Istituto degli estinti Gesuiti (o), onde si è impegnato di far conoscere dal Governo i nostri missionarj per seguaci di quelli, acciocché meritassero di partecipare della lor medesima sorte; ma se avesse avuto presenti le Regole de' Domenicani, de' Pii Operarj, della Congregazione di S. Vincenzo di Paoli, de' Dottrinisti (p) ed altri, avrebbe toccato co' mani che quelle sono un estratto di queste, non già delle Regole de' Gesuiti (q).

Sia però come si voglia, io qui domando per curiosità di sapere ciò che non intendo, a qual proposito siasi fatta in simil Rappresentanza l'analisi delle Regole e Privilegj de' nostri missionarj; e siansi l'une e gli altri chiamati a rigoroso sindacato (r) e severa censura? Si tratta forse di vedere, se possano le prime meritare quel Regio assenso che non hanno, o piuttosto di esaminare qualche

vigna importi la metà meno dell'assegnamento de' duc. 500, si degneranno i Sig. Ministri della R.C. di osservarne le chiare e convincenti pruove che ne ho prodotte nella mia scrittura stampata alla pag. [*spatium album*] e seguenti ».

(m) In fine huius primae partis notatur (p. VI): « Perché ho osservato che ciascuno degli anzidetti carichi sia stato con pruove soddisfacenti evacuato da Monsignor Liguori nella sua scrittura stampata..., perciò rimettendo i Sig. Ministri della Real Camera... alla prefata scrittura »...

Passus in textu manuscripto sic sonat (p. 12-13): « Ma essendosi da me discaricata ciascuna delle divisate imputazioni con pruove soddisfacenti nella mia scrittura stampata in distinti articoli, stimo più spediente di rimettere a quella i Sig. Ministri della Real Camera... Mi restringo soltanto a far parola della conformità, che ha ravvisata il Sig. Fiscale delle nostre Regole e molto più della mia dottrina morale a quelle dell'istituto degli espulsi Gesuiti ».

(n) Vide documentum praecedens, inscriptum *Memoria* pp. LVIII-LIX; supra pp. 269-270.

(o) Societas Iesu suppressa fuerat in Regno Neapolitano edicto regio diei 3 XI 1767 (publ. die 22 XI). - Documentum invenitur in opere *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* II, Neapoli 1772, 398.

(p) *Dottrinisti*, vel etiam *Dottrinari*. Congregatio Presbyterorum doctrinae christianae (CDC), fundata 29 IX 1592 a ven. Caesare De Bus. - *Enc. Catt.* IV [1950] 1908.

(q) Circa dependentiam Constitutionum et Regularum CSSR a Regulis aliorum Ordinum et Congregationum quaedam notitiae apud historiographos inveniuntur; studium maius de argumento nondum est factum.

(r) *Sindacato*: controllo, verifica. - Part. pass. verbi *sindacare*.

trasgressione degli ordini Reali che que' preti han commessa per osservanza di esse Regole?

Se si trattasse il primo punto, io non saprei abbastanza lodare la diligenza e vigilanza del Signor Fiscale, che in discarico della sua incombenza avverte le più minute cose per cui giudicar si possa che le Regole, se prima non sieno riformate, non debbano approvarsi. Ma se non si tratta d'altro che di ragguagliare la M. del Re N.S., se mai di quelle Regole approvate dal Papa, ma non ancora dalla M. S., ne abbiano fatto uso i missionarj specialmente ne' punti che non combinano col Real Dispaccio del '52 e se eglino sieno vivuti [= hanno vissuto] da Regolari o pure da preti secolari, siccome il Re Cattolico lasciò ordinato, l'operosa indagine del Signor Fiscale in ricercare lo spirito di conformità in quelle carte inanimate coll'estinto Gesuitismo, oltre i limiti del suo incarico, mi sembra alquanto sospetta e non degna della di lui ben nota moderazione.

Sieno pure, io dico, quelle Regole disagiurate in certi punti al gusto ||VII|| del Governo, qual'è perciò il delitto di que' sacerdoti? Se mai si fossero compilate e stampate in quella forma poco gradevole dopo il Dispaccio di S. M. Cattolica, col quale prescrisse loro la polizia esteriore circa i beni e condotta temporale, la mancanza de' missionarj sarebbe inescusabile e degna di castigo. Ma se a confessione del medesimo Signor Avvocato Fiscale le Regole suddette furono stampate in Roma in occasione che dal Sommo Pontefice Benedetto XIV si approvarono nell'anno 1749, cioè tre anni prima del diploma Reale, qual meraviglia è e qual colpa de' missionarj, se non sieno le medesime in certi punti conformi allo stabilimento posteriore di S. M., che sol con ispirito profetico potea prevedersi?

Il Sovrano è padrone di correggerle e moderarle dove e come gli piace, qualora volesse degnarsi di approvarle, ed allora le osservazioni fatte dal Sig. Fiscale sopra di esse servir potrebbero di precauzione de' Ministri Regj che fossero incaricati di consultare il Monarca su questo punto. Ma lasciatisi pur da banda come intempestiva la ricerca dello spirito esalato del Gesuitismo e trasfuso per la trasmigrazione Pitagorica(s) nelle Regole de' nostri missionarj (t), importa per ora al Principe sapere solamente, se i medesimi abbian fatto uso di quelle in materia di nuovi acquisti, dell'amministrazione de' beni, della soggezione agli Ordinarj ed a'

(s) Alluditor ad doctrinam Pythagorae (saec. VI a.C.) circa transmigrationem animarum (metempsychosin).

(t) In priore redactione (p. 15). « per la trasmigrazione Pitagorica nelle Regole de' miei missionarj ».

parrochi, come preti secolari che sono (u), e per rapporto ad altri punti simili prescritti dal Re. Trovatisi intorno a questi punti contravventori, avrebbe potuto benissimo conchiudere il Signor Fiscale che non il Dispaccio Reale sia stata la norma del vivere de' missionarj, ma il libriccino delle loro Regole non approvate dal Monarca, che in alcuni capi non concorda col suo Reale stabilimento.

Appunto cotesto USO delle Regole fatto da essi missionarj si sforza di provare il Sig. Fiscale coll'argomento del Regio *exequatur*, che dice cercato e sorpreso nella Real Camera sull'epilogo de' privilegj, grazie, ed indulgenze ottenuti dalla S. Sede, in cui si contengono perfettamente le Regole mentovate. Se coll'*exequatur* già impetrato, così argomenta, hanno essi fatto uso de' privilegj nel Regno, hanno in conseguenza fatto uso parimente delle Regole, che in essi si contengono (v).

L'argomento però è fallace, poichè suppone domandato il Regio *exequatur* sopra tutti i privilegj, grazie ecc. contenuti in quell'epilogo e non già sopra le sole indulgenze e facoltà spirituali come appostatamente si fece limitata la domanda, per non intendersi affatto inclusi i privilegj, essendo che quelli in alcuni punti si oppongono al Dispaccio Reale. E Monsignor Liguori con una sua supplica in nome di tutta l'Adunanza, rimessa alla Real Camera, pregò anni sono la M. del Re (w), che si degnasse dichiarare di doversi intendere impartito per le sole facoltà spirituali quel Regio *exequatur*, siccome fu domandato e non altrimenti.

Che poi non siasi fatto uso nel Regno de' privilegj, si è dimostrato cogli attestati de' Vescovi e parrochi rispettivi delle quattro case di missione, permesse da S. M. Cattolica, esibiti già negli atti, coi quali le Curie vescovili attestano due cose importantissime a sapersi: l'una che i nostri missionarj sono *pleno jure* soggetti alla giurisdizione degli Ordinarij delle rispettive diocesi, non solo in quanto al temporale ed all'amministrazione de' beni addetti al loro mantenimento, ma anche in quanto ||VIII|| allo spirituale, come lo è ogni altro prete secolare, e lo stesso attestano i parrochi in rapporto alla giurisdizione loro (x); l'altra si è che in nessuna di esse

(u) In priore redactione (p. 15): « come preti secolari che siamo ».

(v) In priore redactione (p. 16): « Se coll'*exequatur*, vuol dire, da noi impetrato abbiam fatto uso de' privilegj nelle case del Regno, abbiam per conseguenza fatto uso parimente delle Regole che in essi si contengono ».

(w) In priore redactione (p. 16): « Ed in una mia supplica, rimessa alla Camera Reale, ho pregato anni sono S.M. ».

(x) In priore redactione (p. 16): « quando che i Vescovi e parrochi rispettivi attestano l'onnimoda soggezione nostra alla di loro autorità di giurisdizione ».

Curie trovansi presentate carte di Roma relative agli anzidetti Privilegj e Regole (y), per farle osservare ed eseguire, affinché de' privilegj stessi avesse potuto poi farsene liberamente uso. Nella sola Curia arcivescovile di Benevento si trovano presentate le suddette Regole e Privilegj, i quali furono impetrati dalla S. Sede per uso di quella casa (z), fabbricata nel Castello di S. Angelo a Cupolo, come è chiaro dall'epigrafe della raccolta di essi presentata nel 4° vol. de' processi della Reale giurisdizione. Per l'*exequatur* dunque si è fatto uso nelle missioni del Regno non già de' privilegj che contengono le Regole, ma delle sole indulgenze e facultà spirituali che in nulla si oppongono alla Sovrana determinazione del Re Cattolico, quindi manca anche a questo argomento del Sig. Fiscale l'appoggio del fatto, avvegnaché suppone dal veder domandato l'*exequatur* limitatamente sopra le dette indulgenze d'essersi fatto uso in Regno di tutte l'altre concessioni Pontificie, accordate alla casa di Benevento, tuttoché alcune sieno diametralmente opposte alla legge di S. M. Cattolica. Il di più su questo punto potrà osservarsi nella scrittura stampata di Monsignor Liguori (aa).

[3]

*Riflessioni sopra le Censure della Morale latina
di Monsignor Liguori*

Si ha presa in terzo luogo ultroneamente la pena il Sig. Avvocato Fiscale de Leon di leggere tutta la Morale in foglio del detto Liguori (ab), per darne un saggio al Monarca, ed uscendo dai termini del suo incarico ha fatto presente a S. M., che *quella sia una dottrina pretta gesuitica, probabilistica, pernicioso alla Religione ed allo Stato* e degna conseguentemente di censura (ac). E' così divulgata qui in Napoli cotesta critica severa del Sig. Fiscale, che sin dentro le botteghe de' merciaioli si leggono, come mi viene riferito, i pezzi della sua consulta e si parla di quella Teologia mo-

(y) In priore redactione (p. 17): « che in nessuna delle quattro Curie vescovili, a cui son soggette le nostre case, si trovano mai presentate carte di Roma che contengono detti privilegj né il libretto delle Regole ».

(z) In priore redactione (p. 17): « per uso della nostra casa ».

(aa) In priore redactione (p. 17): « Il di più su questo articolo si potrà osservare nella mia scrittura stampata ».

(ab) Ultima editio *Theologiae moralis* S. i Alfonsi, an. 1777 prostant, edita fuerat an. 1772 ab editore Remondini, Bassano-Venezia; ed. 7^a, 3 vol. in 4^o.

(ac) In priore redactione (p. 17): « Tratta finalmente la mia dottrina morale, data alle stampe, per pretta gesuitica, probabilistica, pernicioso alla Religione e allo Stato, degna conseguentemente di censura ».

rale (ad), come di una gazzetta corrente che mette alla berlina (ae) un Vescovo di S. Chiesa. Sono stato anelante di aver alle mani uno di que' squarci volanti, fatti oramai a scorno del buon Prelato *quasi publici juris*, per saper i termini precisi della censura ed i punti e luoghi delle dottrine che più erronee e scandalose son sembrate al purgato intendimento del ministro censore (af). Mi è capitato finalmente un pezzetto malconco della scrittura che dicono fedelmente trascritto dall'ultime pagelle della relazione di esso Signor Fiscale e pubblicato, non so da chi, a confusione del Liguori (ag). Sia chiunque l'autore vero di quel pezzo di satira che corre sotto il nome autorevole di lui, io qui risponderò soltanto a quello che in esso trovo registrato.

Dice in primo luogo che « la Morale di Monsignor Liguori (ah) sia tratta per intiero da autori Gesuiti, che in essa abbia l'autore adottato il principio fondamentale e tutte le perniciose conseguenze del probabilismo gesuitico ». Un paio d'occhi che discernano il bianco dal nero, leggono in quel corpo di Morale citati gli antichi e i moderni, gli autori rigidi e i benigni, i Gesuiti, i Domenicani, i Francescani, i Carmelitani, i Secolari e Regolari di ogni Ordine e Istituto. Si offendono i Francescani, se Holzman (ai), Anacleto (ak), Patrizio Sporer (al), Henno (am), Elbel (an) ed altri citati in quella Morale (ao) si facciano passare per Gesui- ||IX|| ti. Si risentono i Domenicani se tra gli aboliti si annovera un Domenico Soto (ap), un Bannes (aq), un Card. Gaetano (ar), un Wigandt (as),

(ad) In priore redactione (p. 17): « si parla della mia Morale ».

(ae) *Mettere alla berlina*: esporre alle beffe del pubblico.

(af) In priore redactione (p. 18): « ...fatti oramai a scorno mio quasi *publici juris*, per sapere i termini precisi con cui mi ha censurato e le cose dottrinali che più erronee e scandalose son sembrate allo purgato intendimento del mio censore, perché a me più di tutto importa saperlo per scrupolo di mia coscienza ».

(ag) In priore redactione (p. 18): « pubblicato, non so da chi, a mia confusione ».

(ah) In priore redactione (p. 18): « Dice in primo luogo che la mia morale ».

(ai) HOLZMANN Apollonius, OFM, germanus (1681-1753). - « Seine *Theologia moralis* (2 Bde, Kempten 1737-40) ist beachtenswert wegen der vertieften theol. Grundlegung ». LThK² V (1960) 457.

(ak) REIFFENSTUHL Anacletus, OFM, germanus (1642-1703). - « Klassiker der prakt. Theologie, der die Trennung von Recht und Moral durchführte ». LThK² VIII (1963) 1137.

(al) SPORER Patricius, OFM, germanus (c. 1610-1683).

(am) HENNO Franciscus, OFM, belga (1662-1714).

(an) ELBEL Benjamin, OFM, germanus (1690-1756).

(ao) In priore redactione (p. 18): « citati nella mia Morale ».

(ap) SOTO Dominicus de, OP, hispanus (1495-1560).

(aq) BAÑEZ Dominicus, OP, hispanus (1528-1604).

(ar) Card. CAIEFANUS, Thomas de Vio, OP, italus (1469-1534).

(as) WIGANDT Martinus, OP, germanus (c. 1655-1706).

un Concina (at), un S. Antonino (au) e lo stesso S. Tommaso l'Angelico che in tutti i trattati, dissertazioni e quistioni si trovano in quell'Opera frequentemente citati. I Carmelitani non soffrono di vedere nel catalogo degli espulsi i Salmanticesi (av), di cui spesso si è servito l'autore (aw); né quei della Madre di Dio un Costantino Roncaglia (ax) e mille altri che agli eruditi di buona vista compariscono tutt'altro che autori Gesuiti.

Se poi il sistema morale di Monsignor Liguori (ay) sia il probabilismo gesuitico o tutto l'opposto è cosa facile a vedersi da chiunque ha sortito non già quel gusto delicato di saper discernere l'acqua dall'acqua, ma il più grossolano che sa discernere l'acqua dal fuoco.

Vediamo qual sia secondo il P. Daniele Concina il probabilismo casuistico ossia gesuitico che egli di proposito confuta. Nel tom. 2 dell'*Apparato alla sua Teologia Cristiana*, lib. 3, dissert. 1, cap. 1 (az), distingue il probabilismo degli Accademici da quello de' Scettici e Pirronisti; gli uni e gli altri, perché credevano nascosta ed ininvestigabile la verità alla mente umana, fecero ricorso al probabile, di cui S. Agostino, lib. 3, cap. 16, *Contra gli Accademici* ce ne dà questa nozione: « Cum agit quisque quod ei videtur probabile, nec errat, nec peccat » (ba). I Pirronisti però si contentavano di qualunque probabilità maggiore o minore che fosse, come giusta regola di ben operare; gli Accademici all'incontro non mai seguivano nel conflitto di due opinioni la men probabile ma sempre la più probabile e più verisimile, come l'attesta Cicerone, lib. 2 *qq. Academic.* (bb). Quindi è che il sistema gesuitico che consiste in affermare: « In duarum opinionum conflictu minus probabilem seligi posse, probabiliore rejecta », sia un probabilismo scettico piuttosto che accademico, perciò giustamente confutato da tutti come quello che da' Platonici, da' Peripatetici e dagli Stoici fu sempre deriso.

Posta la vera nozione del probabilismo gesuitico, che ammette

(at) CONCINA Daniel, OP, italus (1687-1756).

(au) S. ANTONINUS PIEROZZI, OP, italus (1389-1459), archiep. Florentiae ab an. 1446.

(av) Salmanticensis moralistae. Editores Ordinis Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, qui ann. 1665-1709 *Cursum theologiae moralis* ediderunt.

(aw) In priore redactione (p. 19): « di cui mi son spesso servito ».

(ax) RONCAGLIA Constantinus, OMD, italus (1677-1737).

(ay) In priore redactione (p. 19): « Se poi il mio sistema morale ».

(az) D. CONCINA, *Ad theologiam christianam dogmatico-moralem apparatus*. II. *De conscientia et probabilismo*, Romae 1751 (prostant venales Venetiis apud Sim. Occhi), 267: Probabilismi tum academici tum casuistici origo.

(ba) PL. XXXII 955 n. 35 in fine: « Si quisquis id egerit, quod probabile videtur, non peccat ».

(bb) CICERO, *Academicorum priorum* lib. II. - Textus Ciceronis allegatur apud CONCINA, o.c. 269.

per lecito l'uso della meno probabile in faccia dell'opinione opposta più probabile e verisimile, vediamo se Liguori abbia « adottato (bc) questo principio fondamentale e ampiamente stabilita la dottrina probabilistica, gesuitica e pernicioso alla Religione e allo Stato », come se quella Morale fosse (bd) simile alla dottrina degli Ugonotti che turbarono per tanti anni la Francia.

Appunto in quel volume in foglio dell'Opera morale di Liguori (be), che dice il Sig. Fiscale aver scorsa e osservata, vi è al tom. I, lib. I, tract. 1 *de Conscient.* n. 47 una ben lunga dissertazione (bf), dove l'autore confuta (bg) primieramente alcuni teologi che negavano esser lecito seguire l'opinione anche *probabilissima* nel nostro operare, come Vendrochio (bh), Sinnichio (bi) e altri, la di cui opinione fu proscritta da Aless. VIII, prop. 3 (bk). Confuta (bl) ancora il sentimento di altri teologi che sol ammettono per lecito l'uso della opinione *probabilissima* approvato dalla Chiesa ed escludono quello della *probabiliore*, come insegnano Prospero Fagnano in C. *Ne innitaris* (bm), Genetto (bn), Abert (bo) ecc., confutati prima dal Card. Sfondrato (bp), da Isamberto (bq), Duvalio (br) e Gammacheo (bs), DD. Sorbonici (bt), da Cristiano Lupo (bu), dal Cabassuzio (bv), Giovenin (bw), Natale Aless. (bx) ecc., citati già nella prefata dissertazione (by). Dopo tutto ciò pianta que-

(bc) In priore redactione (p. 20): « vediamo se nella mia Morale abbia adottato ».

(bd) In priore redactione (p. 20): « come se la mia Morale fusse ».

(be) In priore redactione (p. 20): « della mia opera morale ».

(bf) *Theologia moralis*⁷, Bassano-Venezia 1772, I 10 ss.: *Dissertatio de usu moderato opinionis probabilis*.

(bg) In priore redactione (p. 20): « dove confuto ».

(bh) NICOLE Petrus, gallus (1625-1695). Latine vertit atque illustravit, celato nomine Gulielmi Wendrock, opus Blasii Pascal: *Lettres à un provincial* (Köln 1657).

(bi) SINNICH Ioannes, hibernicus (1603-1666).

(bk) Denz. 2303 (olim 1293).

(bl) In priore redactione (p. 21): « Confuto ».

(bm) FAGNANI BONI Prosper, italus (1588-1678).

(bn) GENET Franciscus, gallus (1640-1703).

(bo) HABERT Ludovicus, gallus (1636-1718).

(bp) SFONDRATI Caelestinus, OSB, italus (1644-1696), card. 1695.

(bq) YSAMBERT (ISAMBERT) Nicolaus, gallus (1569-1642).

(br) DUVAL Andreas, gallus (1564-1638).

(bs) GAMACHE(S) Philippus de, gallus (1568-1625).

(bt) Ysambert, Duval, Gamache fuerunt doctores et postea professores universitatis « La Sorbonne » Lutetiis Parisiorum.

(bu) DE WULF (LUPUS) Christianus, OSA, belga (1612-1681).

(bv) CABASSUT Ioannes, C.Orat., gallus (1605-1685).

(bw) JUVENIN Caspar, C.Orat., gallus (1640-1713).

(bx) ALEXANDRE Natalis, OP, gallus (1639-1724).

(by) In priore redactione (p. 21): « citati nella mia prefata dissertazione ».

sta conclusione (bz) : « Secunda igitur sententia nostra et communis tenet licere usum opinionis absolute probabili- ||X|| lis (che non ha verun'altra in opposto) aut saltem probabilioris, etsi contraria pro lege sit probabilis ». Ammette per lecito (ca), siccome ognuno vede, non già l'uso dell'opinione men probabile, come i Gesuiti, ma solamente quello dell'assoluta probabile ch'equivale ad una quasi moral certezza e l'uso della probabile per lo meno. Chi dice, che questo sistema sia prossimo al gesuitico, afferma che il polo artico dall'antartico si discosta poco, cioè quel picciol passo che s'inframette tra 'l settentrione e 'l mezzogiorno.

Per rendere a quei ancora, che poco intendono il latino, intelligibile il detto sistema (cb), fece anni sono lo stesso autore una lunga dichiarazione (cc) che trovasi aggiunta ad una sua operetta (cd) intitolata : *Spiega de' Salmi* (ce), dove dichiara *ch'ei non è probabilista, né seguita il probabilismo, anzi lo riprova* (cf). Ivi in due proposizioni ha dichiarato (cg) : I. Che quando l'opinione che sta per la legge ci apparisce certamente più probabile, quella dobbiam seguire che più si accosta alla verità. II. Quando l'opinione che sta per la libertà è ugualmente probabile, che quella che sta per la legge, neppure possiam seguirla per la ragione ch'è probabile, se non vi è la certezza morale dell'onestà dell'azione. Onde riprova come falso (ch) quel principio adottato da' probabilisti : « Qui probabiliter agit, prudenter agit ». E pertanto dice (ci), « che non solo è illecito operare secondo l'opinione men probabile che sta per la libertà, ma ancora (per sé parlando) secondo l'opinione più probabile, quando l'altra per la legge è anche probabile » ecc. Se questo è sistema gesuitico o antigesuitico più tosto, lo veggano i savj periti in tal materia.

Infatti nella ristampa dell'opera del suddetto P. Concina, fatta qui in Napoli, cit. tom. 2 dell'*Apparato* ecc. vi è stata inserita un'altra dichiarazione del Liguori, colla quale si è riprotestato

(bz) In priore redactione (p. 21) : « Dopo tutto ciò pianto questa conclusione ».

(ca) In priore redactione (p. 21) : « Ammetto per lecito ».

(cb) In priore redactione (p. 21) : « il detto mio sistema ».

(cc) In priore redactione (p. 21) : « feci anni sono una lunga dichiarazione ».

(cd) In priore redactione (p. 21) : « ad una mia operetta ».

(ce) *Traduzione de' salmi e de' cantici che si contengono nell'ufficio divino*, Napoli 1774; in fine additur : *Dichiarazione del sistema che tiene l'autore d'intorno alla regola delle azioni morali* (pp. I-LXIV). - Cfr *Studia Moralia* 3 (1965) 92-101.

(cf) In priore redactione (p. 21) : « dove mi dichiarai che io non sono probabilista, né seguita il probabilismo, anzi lo riprovo ».

(cg) In priore redactione (p. 22) : « ho dichiarato ».

(ch) In priore redactione (p. 22) : « Onde io sempre ho stimato falso ».

(ci) In priore redactione (p. 22) : « E pertanto dico ».

ch'egli assolutamente riprova il probabilismo, e chi si ha presa la cura di farverla inserire, senza intelligenza del nostro autore, persuaso del suo sistema probabilioristico, non lascia di tessergli gli elogi dovuti (ck).

Dal sistema passa il ministro censore a criticare alcune proposizioni, che egli dice d'aver estratte dalla suddetta Opera morale (cl), lib. 3, tract. II *de 2° Praec. Decal.*, c. 2 *de Juram.*, dub. 4 (cm). Vedendo il modo come le trovo notate nello squarpetto (cn) che ho alle mani, cioè alterate, mutate e sfigurate (co), stento a credere che un uomo onesto possa esserne stato il traduttore. Vengo alla prova. L'autore dell'opera scrive così (cp): « Certum est et commune apud omnes, quod ex justa causa licitum est uti aequivocatione modis expositis et eam juramento firmare ». E 'l traduttore trascrive nel modo seguente (cq): « Propone (cioè Monsignor Liguori) se per giusta causa sia permesso nel parlare usar di dolo per ingannare altrui, ed un parlar così doloso confermare anche col giuramento. E codesta quistione risolve secondo i sentimenti de' Gesuiti all'affermativa ».

Monsignore dice (cr) che per giusta causa è lecito far uso dell'*equivoco naturale*, che ha doppio senso principale, o pure uno letterale, l'altro spirituale, a sol fine di occultare la verità, che per debito di religione, di giustizia o di carità fa uopo celarsi. E 'l traduttore fa dirgli (cs), che per giusta causa sia lecito *usar di dolo per ingannare altrui e giurare sopra un parlar così doloso*, come se l'equivoco e 'l dolo, il celar la verità e l'ingannare il prossimo fusero una medesima cosa.

L'autore dice che l'esposta proposizione (ct) è *certa e comune presso tutti* ||XI|| e 'l traduttore interpreta *ch'è sentimento de' Gesuiti*. M'astengo d'addurre le autorità de' più gravi teologi fondate nella S. Scrittura, che sia lecito occultare per giusta causa la ve-

(ck) Hic passus (« Infatti nella ristampa... elogi dovuti ») deest in priore redactione.

(cl) In priore redactione (p. 22): « dalla mia Opera morale ».

(cm) *Theologia moralis*? I 120: An in juramento liceat uti aequivocatione?

(cn) In priore redactione (p. 22): « nel quinternetto senza principio »; prius scriptum erat: « nello squarcio ».

(co) In priore redactione (p. 22): cioè alterate, mutate e sfigurate in maniera che affatto non le ravviso più per le mie ».

(cp) In priore redactione (p. 22): « Io scrivo così ».

(cq) In priore redactione (p. 23): « Il mio censore l'interpreta nel modo seguente ».

(cr) In priore redactione (p. 23): « Io dico ».

(cs) In priore redactione (p. 23): « Il censore fa dirmi ».

(ct) In priore redactione (p. 23): « Io dico che la detta proposizione, da me esposta ».

rità con un parlare anfibologico ossia equivoco che abbia doppio senso intelligibile. I leggitori potranno osservare il P. Concina (1), Ugone Grozio (2) (cu), Pufendorf (3) (cv), S. Antonino (4), S. Raimondo di Pennafort (5) (cw), il Card. Orsi che fu maestro del S. Palazzo (6) (cx), Giambattista Gonet (7) (cy), Martino Wigandt (8) e mille altri gravissimi teologi antigesuitici e tuzioristi.

Più curiosa è poi la traduzione che fa il censore di quest'altre parole (cz): « Justa causa (utendi aequivocatione) esse potest quicumque finis honestus ad servanda bona spiritui vel corpori utilia »; Salmantic. « E volendo (cioè Monsig. Liguori) — dice il censore — definire qual sia la giusta causa che giustifichi *la menzogna e lo spergiuro*, dice, esser qualunque fine onesto per conservare l'utilità dello spirito e del corpo ».

Absit che la menzogna e lo spergiuro, quali sono *ab intrinseco* mali, possano mai giustificarsi e divenir leciti, ma può darsi una giusta causa che renda lecito un parlar equivoco. Guglielmo Estio (9) (da) scrive così: « Vetus et celebris quaestio est, an aliquo casu licitum sit mentiri » e riprova qual errore il sentimento di Platone e di altri gentili filosofi che faceano in qualche caso lecita la bugia, benché officiosa, siccome la fanno Grozio, Pufendorf, Einescio (db) e altri Protestanti sotto il nome di *falsiloquio*, e conchiude con tutt'i teologi ché in verun caso sia lecito il mentire. Lo stesso insegna Monsignor Liguori nella sua *Morale* (dc), *loc. cit.* n. 171 nella quistione: « An simulatio sit aliquando licita »?, conchiudendo con

(1) [*Theologia christiana dogmatico-moralis*], lib. 5 in Decal., diss. 3, cap. 17. - [*Theologia christiana* III, Romae 1749, 526].

(2) *De jure belli et pacis*, lib. 3, cap. 1 § 9 et 10.

(3) *De jure nat. et gent.*, lib. 4, cap. 1.

(4) [*Summa theologica*], pars 2, tit. 10, cap. 1 § 1. - [ed. P BALLERINI, Veronae 1740, II 1044-1049].

(5) *Summa*, lib. 1, tit. 10 § 4.

(6) *Dimostrazione teol. contra le restrizioni mentali*, p. 3, prop. 10, fol. 9.

(7) *Manuale Thomist.*, tit. 5, tract. 8, cap. 2 § 3.

(8) *Tribunal Confessariorum*, tract. 10, exam. 4, q. 8.

(9) [*In quattuor libros Sententiarum commentaria*], in 3, dist. 38 § 3. - [ed. Neapoli 1720, II 128-130].

(cu) DE GROOT (GROTIUS) Hugo, iurisconsultus hollandicus (1583-1645).

(cv) PUFENDORF Samuel von, iurisconsultus germanicus (1632-1694).

(cw) S. RAIMUNDUS a Peñafort, OP, hispanus (c. 1180-1275).

(cx) ORSI Iosephus, OP, italus (1692-1761), card. 1759.

(cy) GONET Ioannes Bapt. OP, gallus (c. 1616-1681).

(cz) In priore redactione (p. 24): « di queste mie parole ».

(da) HESSELS van EST (ESTIUS) Gulielmus, batavus (1542-1613).

(db) HEINECKE (HEINECCIUS) Ioannes, iurisconsultus germanicus (1681-1741).

(dc) In priore redactione (p. 24): « Lo stesso insegno io nella mia *Morale* ».

S. Tom. 2-2, q. 111, a. 1, che la simulazione formale intesa ad ingannare altrui, come vera menzogna di fatto, non è mai lecita.

Censura inoltre il Signor Fiscale la sentenza de' più gravi teologi, che crede opinione (dd) lassa e probabilistica del nostro Liguori, qual'è appunto che un testimonio interrogato dal giudice *non legitimamente*, possa affermare di non sapere un delitto ch'egli sa, per deporlo innanzi a chi non legittimamente lo inquire e ricerca. Il caso in cui il giudice non interroga legittimamente sarebbe, dice Monsignore: «Si crimen fuerit omnino occultum (qui il censore lascia la parola *omnino*), quia tunc iudex non legitime interrogat».

S. Tommaso (10) obbliga il testimonio a testificar quelle cose, che gli vengono ricercate dal giudice «secundum ordinem juris, puta in manifestis et in his de quibus infamia praecessit». Ma se vien interrogato «in occultis et de quibus infamia non praecessit, non tenetur ad testificandum». Mon- ||XII|| signore ha scritto (de) più rigorosamente dell'Angelico, dicendo non già semplicemente «in occultis», ma «si crimen fuerit omnino occultum». S. Antonino conferma lo stesso (11). Il celebre Domenico Soto, teologo Domenicano di sanissima Morale, insegna che così il reo come il testimonio, interrogati anche con giuramento o da colui che non è suo giudice, «vel contra canonum legumque sanctionem», non son obbligati l'uno a confessare il proprio delitto, l'altro a testificare il delitto altrui. In tal caso *non debbono rispondere* o pure *possono appellarne*. Se cotesti rimedj non giovano, soggiunge così: «Possunt ac debent sic contra jus requisiti quacumque uti amphibologia, quam usitatus sermo citra mendacium ferre possit. Et quidem antiquus doctorum clypeus ille erat, ut interrogatus diceret: Nego proposita ut proposita sunt». Ma se sono costretti a rispondere più precisamente dal giudice che interroga *contra jus*: «Arbitror — così conchiude — posse rite respondere se nescire. Id est: nescio ut tibi modo dicam, etiamsi propriis oculis id de quo interrogatur vidisset» (12). Si noti però sempre che qui si parla di un giudice *non legittimo* o che *contra jus* interroga *non legitimamente* di delitti occulti, di cui né infamia, né indizj espressi, né pruova semipiena siano preceduti, come spiega il detto Soto, dicendo: «Iudex sciscitari de occultis non potest», e allega il cap. *qualiter* e la quaest. 1 *de Accus.*, il cap. *cum oporteat*

(10) 2-2, q. 70, art. 1 et q. 69, art. 2, in corp.

(11) [*Summa theologica*], pars 2, tit. 1, cap. 19 § 7. - [ed. P. BALLERINI, Veronae 1740, II 285-287].

(12) *De justitia et jure*, lib. 5, qu. 6, art. 1 et seq., concl. 7.

(dd) In priore redactione (p. 24): «che crede mia opinione».

(de) In priore redactione (p. 25): «Io ho scritto».

19 e 'l cap. *inquisit.* 21, *de Accus.* (df). Sono parimente di questo sentimento il Card. Gaetano (13), Adriano che fu poi Sommo Pontefice (dg), il maestro Wigandt (14), Francesco Silvio, vice-cancelliere dell'Accademia Duacena (15) (dh), l'Amort (16) (di) e mille altri.

Or tuttoché il nostro Liguori vada d'accordo con questi gravissimi teologi intorno alla veracità del parlare, ha similmente rappresentato a S.M. il ministro censore, esser sentimento di quel prelato (dk) che «qualora ne' contratti e ne' giudizj si corra pericolo di alcun bene del corpo e dello spirito, si può mentire, si può ingannare, si può anche spergiurare». Compatisca questa volta il Signor Fiscale. Egli si è ingannato. Ha creduto forse di confutare nella sua consulta un Protagora, un Lucrezio, un Epicuro. No. Parla di un Vescovo cattolico ben conosciuto nella Chiesa di Dio, che non merita di esser caricato di tante imputazioni lontanissime dal vero.

Questo stesso Vescovo si fa lecito l'autore della Rappresentanza trattar da fautore delle restrizioni mentali: «Conseguenza — ei dice — di cotali dottrine (cioè dell'esposte dottrine erronee imputate al nostro Monsignor Liguori) è quella delle riserve mentali, tanto favorite da' Gesuiti e che lo stesso autore adotta per sua. In sua sentenza è lecito rispondere (dl) alle interrogazioni con tali mentali riserve ed anche usando del giuramento, in modo che colla bocca si dimostri di affermare quel che nel cuore si nega».

||XIII|| Gran cosa! Dice il Signor Fiscale di aver letta quell'Opera morale (dm), donde tali cose trascrive a genio suo, e non ha letto che l'autore distingue (dn) le *restrizioni puramente mentali*, che in niun caso possono percepirsi da chi ode, dalle *non puramente mentali*, che sono intelligibili per le circostanze, siccome le distin-

(13) *Opuscula*, 16, qu. 5.

(14) [*Tribunal Confessoriorum*], tract. 9, exam. 5.

(15) [*Commentarii in Summan S. Thomae*], quaest. 69, art. 2.

(16) [*Theologia eclectica moralis et scholastica*], disp. 9 in Decal., art. 57 et 58. - [ed. Augustae Vindelicorum et Wirceburgi (Augsburg-Würzburg) 1752; vol. IV, tract. *de praeceptis*, 204].

(df) *Corpus Iuris Canonici. Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. I (De accusationibus); cap. 17 (Qualiter), cap. 19 (Quum oporteat), cap. 21 (Inquisitionis). - Ed. FRIEDBERG II 738, 740, 741.

(dg) HADRIANUS VI (Adriaan Florenszoon), batavus (1459-1523), Papa electus die 9 I 1522.

(dh) DU BOIS (SYLVIVS vel SILVIUS) Franciscus, belga (1581-1648).

(di) AMORT Eusebius, CRL, germanus (1692-1775).

(dk) In priore redactione (p. 26): «Eppure il mio censore rappresenta a S.M. esser mio sentimento».

(dl) In priore redactione (p. 27): «Finalmente mi fa seguace della dottrina delle riserve mentali favorite da' Gesuiti e dice che in sentenza mia è lecito rispondere».

(dm) In priore redactione (p. 27): «la mia Opera morale».

(dn) In priore redactione (p. 27): «che io distinguo».

guono tutt'i teologi? Non ha letto che le prime sono dal nostro autore dichiarate (do) *sempre illecite* secondo le tre proposizioni condannate da Innoc. XI, che allega (dp); le seconde *lecite*, qualora vi è la giusta causa? Neppure avrà letto che in compruova di essere le seconde lecite Monsignor Liguori adduce (dq) i testi della S. Scrittura, commentati dai Padri e da S. Tommaso ed allega ancora l'autorità di Gonet, Soto, Contensone (dr), celebri Domenicani di sanissima morale, dell'accreditato Pietro Colet (ds), di S. Agostino e di altri citati nella detta opera, *loc. cit.* dub. 4 n. 152, conchiudendo che questo sia un sentimento comune di tutt'i teologi. Credo però che abbia letta questa distinzione, ma non gli è piaciuto d'incaricarsene, perché la proposizione nuda e indistinta fa orrore; distinta e limitata è modesta e giusta e non è favorita da' Gesuiti, ma dalla Scrittura, da' Padri e da tutt'i teologi più sani. Ma questo non è proprio di un critico, ma di un avversario.

Appropria finalmente allo stesso Liguori tante opinioni altrui riferite soltanto da lui ma non giudicate. L'autore della detta Opera morale, prima del trattato *de Conscient.* t. I, si è dichiarato che non tutta la farina sparsa in quell'Opera è sua (dt): quello che ivi leggesi segnato colle virgole sul principio delle righe è di alieno autore, di cui ne siegue il metodo e non la dottrina (du); e nel principio di quel volume in foglio della V edizione vi è il seguente avvertimento (dv):

Monitum ad Lectorem

Benigne Lector, te admonitum volo, ne existimes, me opinionones illas approbare ex eo quod non reprobem; eas enim quandoque fideliter expono cum suis rationibus et patronis, ut alii pro sua prudentia, cujus ponderis sint, dijudicent (dw).

(do) In priore redactione (p. 27): « sono da me dichiarate ».

(dp) *Theologia moralis*⁷ I 121 n. 152. - Denz. 2126-2128 (olim 1176-1178).

(dq) In priore redactione (p. 27): « io ho prodotto ».

(dr) CONTENSON Vincentius de, OP, gallus (1641-1674).

(ds) COLLER Petrus, CM, gallus (1693-1770).

(dt) In priore redactione (p. 28): « Finisco con questo avvertimento necessario ad ognuno che vuol formare un retto giudizio di quel libro voluminoso di Morale, stampato sotto il mio nome. Non tutto è mio ciò che in esso si contiene ».

(du) In priore redactione (p. 28): « quello che ivi leggesi segnato colle virgole sul principio delle righe è di alieno autore di cui seguò il metodo e non la dottrina, come l'ho avvertito. Né tampoco approvo mille opinioni che sol riferisco per notizia de' leggitori, una coi loro autori, ancorché espressamente non le riprovi ».

(dv) « Monitum ad Lectorem », quod infra transcribetur, invenitur in *Theologia moralis* in 2^a-5^a edizione; in 6^a et 7^a ed. textus tamquam ultima paragraphus additus est praefationi « Ad Lectorem ». Ita etiam in 8^a et 9^a ed.; cfr editionem criticam *Theologiae moralis*, quam curavit L. GAUDÉ, I p. LVI (Romae 1905).

(dw) Solum prima sententia « Moniti » transscripta est. Adiunguntur in *Theologia moralis* quaedam observationes generales circa opinionem quae ab auctore habetur verior-probabilis-improbabilis.

Non essendone dunque risponsabile il nostro Liguori delle altre proposizioni censurate dall'autore della Rappresentanza, m'astengo di farne l'apologia (dx).

Conchiude per ultimo il Signor Fiscale la sua relazione con un parere che in verun modo è eseguibile, poichè tra l'altre provvidenze di cui supplica la M. del nostro amabilissimo Sovrano, una si è che vendansi i beni delle case del Regno de' nostri missionarj, quali per Sovrana determinazione sono nell'amministrazione degli Ordinarj, detratti però quelli, su quali vi sia alcun privato, come il Barone di Ciorani, che vi rappresenta alcun dritto; e 'l prodotto s'impieghi in capitali, dal frutto de' quali si dia l'assegnamento tassato da S.M. Cattolica di ann. duc. 72 a ciascuno de' presenti ecclesiastici dell'Adunanza, che sono *in sacris*, durante la lor vita *tantum*. Siffatto progetto, dico, non è in alcun conto eseguibile, perchè gl'individui costituiti *in sacris*, che convivono nelle divise quattro case di missione sono di numero 69 ed i corpi, che dovrebbero venderli, tolta la vigna in quistione, appena danno la rendita netta di annui duc. 590, siccome chiaramente si rileva dal cita- ||XIV|| to Dispaccio dell'anno 1752, con che non può eseguirsi, perchè manca il panno da tagliare.

Finisco con supplicare la Real Camera di S. Chiara che si compiacca di far seria attenzione su queste poche osservazioni, che le umilio, affinché venendo in cognizione della verità de' fatti e dell'appoggio che manca alla surriferita Rappresentanza, rimessale pel parere, possa sincerare la Sovrana mente con scagionare la detta Adunanza di missionarj e 'l di lei Direttore Monsignor D. Alfonso di Liguori.

DOC. III

Summarium argumentorum causae

Descriptio documenti. - Documentum typis cusum, constans 10 pag.; pp. 1-9 numeratae sunt numeris romanis inter uncas quadratas positas ([I] - [IX]), p. 10 inscriptio est impressa. Mensura libelli, charta, litterarum forma, ornamentum includens litteram initialem (I), modus imprimendi omnino eadem sunt ac in Doc. I.

Auctor documenti. - Ut videtur est causidicus qui hoc summarium compo-

(dx) Post partem « Moniti » transcriptam habetur haec periodus in priore redactione (p. 28): « Sicché non vorrei che mi facesse il mio censore mallevadore di tutte le altre opinioni soltanto da me riferite e non giudicate ».

suit in commodum iudicum, ut brevem conspectum totius causae praesentem haberent.

Tempus compositionis. - Documentum scriptum est post *Memoriam* S. i Alfonsi (Doc. I), ad quam saepius remittitur et post defensionem doctrinae eius moralis (Doc. II; *Lettere* III 492-507), quae citatur versus scripti finem in nota marginali (quam in textum inserimus litteris minoribus inclinatis). Non vero multo post haec tria scripta summarium compositum est, quia maxime servire debebat ad facilius diiudicanda illa scripta. - An. 1777 ergo etiam ut tempus impressionis huius textus ponimus, quae coniectura magis corroboratur congruentia externa et materiali summarii cum *Memoria* (Doc. I).

Modus editionis. - Transcriptionem aptamus secundum normas in introductione Doc. I indicatas. Adnotationes (1-23) ex originali transcriptae sunt. Ab adponendis editoris notis abstinemus, quia eadem essent ac iam in praecedentibus documentis datae.

REASSUNTO

Di quanto si è detto dal Baron Sarnelli

Contro

Li Sacerdoti Missionarii di D. Alfonso di Liguori

in Ciorani

[*ornamentum*]

||I|| J. M. J.

I°L Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli pretende che si dichiari dalla Real Camera ad esso lui appartenersi quella vigna, che da suo fratello D. Andrea Sarnelli fu donata per l'opera delle missioni, e che così ne consulti alla M. del Re tanto pel creduto motivo della invalidità del titolo della donazione fatta a quell'opera, quanto perché crede che abbiansi a sopprimere gli operarj per molti capi di accuse loro aereamente imputati.

F A T T I

I. - L'opera delle missioni stabilita nel nostro Regno nelle quattro case di Ciorani, Nocera, Caposele ed Iliceto con i preti missionarj conviventi sotto la direzione del Vescovo D. Alfonso di Liguori, ha il suo stabilimento nel Real Dispaccio di S.M.C. de' 9 Dicembre 1752 che si rapporta alla pag. 6-7-8 dell'allegazione in istampa [i.e. in Doc. I *supra transcripto*].

II. - Ivi si stabilisce che le robe in quell'istesso Real Dispaccio descritte, come acquistate da' detti missionarj di ciascheduna casa,

si amministrino da' Vescovi con somministrarsi dal di loro fruttato un tari al giorno per ciascuno individuo. E per detta casa di Ciorani s'inserisce in detto Real Dispaccio la vigna donata da D. Andrea Sarnelli, o siano annui duc. 500 sulla medesima, secondo la donazione allora fatta da D. Andrea e che dovea eseguirsi dopo la di lui morte.

III. - La vigna di cui si tratta era un'estensione di moggia 30, che ad esso D. Andrea Sarnelli fu assegnata dal padre per ogni sua porzione e legittima, come costa dall'istrumento de' 7 Aprile 1735 (1).

||II|| Sopra di questa con altri territorj da lui acquistati furono prima assegnati annui duc. 200 a' PP. missionarj con istrumento de' 17 Ottobre 1735 (2).

E successivamente avendola aumentata sino a moggia 100 vi aumentò anche la donazione in annui duc. 500 per dopo la sua morte ed il di più anche che potesse quella vigna valere, se fosse morto *ab intestato*. La donazione fu fatta con istrumento de' 4 Giugno 1752 in beneficio di D. Alfonso de Liguori con alcuni pesi comunicategli *ad aures* (3) e D. Alfonso poi ne fece la rinunzia a' sacerdoti missionarj di quella casa con istrumento de' 28 Novembre 1752.

IV. - In seguela del Real Dispaccio di S.M.C. de' 9 Dicembre 1752 convalidata essendo questa donazione nella maniera che piacque alla M.S. coll'amministrazione del Vescovo, questo, ch'era allora Monsignor D. Casimiro Rossi, Arcivescovo di Salerno, incominciò ad attendere alla riscossione di quelle prestazioni che vita durante del donante avea il medesimo promesso. Ma stimò il donante passare altro istrumento coll'amministratore Arcivescovo di Salerno sotto al dì 26 Dicembre 1754 (4). Con questo intendendo eseguire le donazioni antecedenti nella maniera che meglio si conformassero con la esecuzione del Real Dispaccio del 9 Dicembre 1752, si riserba il donante annui duc. 300 vita sua durante e trasferisce fin d'allora la vigna all'Arcivescovo di Salerno per amministrarla e darne il fruttato a' detti missionarj secondo il lodato Real

(1) Fol. 7 ad 8 del 3° vol.; fol. 4 et a tergo et fol. 42 loc. man. sign. del 4° vol. de' *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera*.

(2) Fol. 74 ad 75 et 77 a t. ad 78 a t. del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera*.

(3) Fol. 4 et a t. loc. man. sign. dell'anzidetto 2° vol.

(4) Fol. 13 et a t. loc. magn. sign. de d° 2° vol.

Dispaccio. Ed oltre gli annui duc. 300 riserbatisi si riserbano anche annui duc. 225.87 di pesi intrinseci, come anche quello del casto (5).

V. - L'Arcivescovo di Salerno, come amministratore destinato dal Re, prese il possesso di questa vigna per mezzo del parroco D. Tarquinio Milone, che lo costituì anche procuratore dell'amministrazione predetta (6).

||III|| VI. - Dopo quattro mesi se ne morì il donante D. Andrea Sarnelli senza testamento. L'attuale Barone D. Nicola promosse varie pretensioni sopra di questa vigna. L'Arcivescovo di Salerno amministratore si rimise allo stesso di lui avvocato D. Fortunato Villani, fratello dell'attuale di lui difensore D. Filippo, e questi arbitrò doversi dare al Barone duc. 1.000 *pro omnibus pretensis* sopra la detta vigna, con che avesse dichiarato non restargli per la medesima altra pretensione. E così fu dichiarato coll'istrumento stipulato tra 'l Barone e l'Arcivescovo di Salerno a' 6 Settembre 1755 (7).

VII. - Di questa somma de' duc. 1.000 ne ha già ricevuti il Baron Sarnelli duc. 822 e si è di più soddisfatto un debito di duc. 263, lasciatoci dallo stesso D. Andrea Sarnelli secondo l'obbligo fatto dallo stesso Arcivescovo, che si è procurato dal medesimo farsi soddisfare nel miglior modo con i frutti della stessa vigna (8).

RAGIONI DI SARNELLI

VIII. - Crede il Barone Sarnelli non esservi titolo valido per questa donazione fatta all'opera delle missioni, perché se 'l Dispaccio Reale del 1752 convalidò le donazioni fatte in beneficio de' missionarj antecedentemente, ne sono poi questi decaduti per l'istrumento che fu stipulato dopo di detto Real Dispaccio tra l'Arcivescovo di Salerno e D. Andrea Sarnelli nel 1754.

E ciò anche perché in quell'istrumento del 1754 si conviene che debba sempre la detta vigna restare addetta all'opera delle missioni da stabilirsi fuori del Regno, qualora quivi si sopprimessero tali missionarj (9).

(5) Fol. 92 a t. *Atti tra 'l Barone di Ciorani con i Missionarj di detta Terra.*

(6) Fol. 43 ad 44 del 4° vol. de' *Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani in detta Real Camera.*

(7) Fol. 43 ad 51 dell'anzidetto processo intitolato: *Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.*

(8) Fol. 193 del proc. intitolato: *Vol. di Scritture tra l'Università d'Illiceto co' PP. Missionarj del SS. Redentore de' Ciorani*; et fol. 43 ad 55 [degli] *Atti tra 'l Barone ecc.*

(9) Allegazione in istampa pag. 14. [*supra* Doc. I].

IX. - La risposta è questa : le donazioni fatte prima del Real Dispaccio potevano anche sostenersi, perché fatte per un'opera lecite e utile, qual'era quella delle missioni.

La M. del Re Cattolico confermò tali donazioni con averne data l'amministrazione al Vescovo.

||IV|| Il Vescovo amministratore credette uniformarsi alla mente del Re, facendo quella convenzione col donante, ch'è espressa nell'istrumento del 1754.

Pur tuttavia se vi è cosa in questa convenzione che sia oltre il prescritto nel Real Dispaccio del 1752 non solo non deve imputarsi a' missionarj, che non intervennero a quell'atto, ma i medesimi hanno protestato e protestano alla Real Camera che riguardo a loro non se ne abbia mai a tener conto, perché hanno inteso ed intendono goderne l'effetto per quanto ha disposto S.M.C. col suo Real Dispaccio del 1752 (10).

X. - Coll'amministrazione, che di questa vigna ne prese il Vescovo in seguela dell'istrumento del 1754, si trovò che la rendita di tutte le moggia 100 della medesima non ascendeva più che ad annui duc. 350, da' quali dovendosi dedurre gli annui duc. 126 di pesi intrinseci, oltre il peso del catasto, si riduceva la rendita netta appena ad annui duc. 224 (11).

Lo stesso Barone avendone fatto far l'apprezzo, non si è trovato il suo fruttato che in annui duc. 380, senza dedursi i pesi (12). Se si fece dunque quella convenzione nel 1754 tra l'Arcivescovo di Salerno e D. Andrea Sarnelli per la traslazione d'allora della vigna, per cui S.M.C. aveva già approvata la donazione in annui duc. 500 per l'opera delle missioni, non si fece per profittare, ma perché così si credette eseguirsi meglio lo stesso Real Dispaccio della M.S. del 1752.

Venghiamo ora alle accuse.

ACCUSE DI SARNELLI

XI. - Il Baron Sarnelli accusa i missionarj di contravvenzione al Dispaccio del 1752, perché crede che l'amministrazione di quella vigna l'avessero tenuta essi e non l'Arcivescovo di Salerno.

||V|| Ciò prova con alcuni attestati de' naturali di quel luogo e per aver essi talvolta venduti i frutti raccolti dalla detta vigna.

(10) Pag. 14 ad 18 dell'allegazione in istampa.

(11) La dimostrazione di questo è alla pag. 20 dell'allegazione in istampa.

(12) Fol. 30 et a t. del 2° vol. di *Scritture presentate per parte de' Missionarj de' Cio-rani nella Real Camera.*

Si risponde che la fede è smentita dagli atti pubblici, com'è quello del catasto, e da altri attestati in contrario. I frutti li hanno ricevuti dal procuratore dell'amministratore a conto del tarì al giorno e ne hanno venduto il superfluo per provvedersi dell'altro bisognevole.

Finalmente giustificano tutto i conti presentati dal procuratore a tenore del Real Dispaccio del 1752 (13).

XII. - Si accusano di non aver adempito a' pesi lasciati dal donante D. Andrea Sarnelli.

Questa è una imputazione totalmente falsa, perché lo stesso Arcivescovo di Salerno ha curato fare adempire questi pesi che consistono in annui duc. 10, che si devono dare alla Chiesa di S. Sofia della terra de' Ciorani, in annui duc. 40 in tante altre opere di pietà ed in alcune cappellanie.

La verificaione di tutto ciò apparisce dagli stessi conti del procuratore destinato dall'Arcivescovo di Salerno (14).

XIII. - Si accusano per nuovi acquisti che abbiano fatti dopo il Real divieto contenuto nel Real Dispaccio del 1752.

Questi se si trovino, si confiscino. Solo l'Arcivescovo di Salerno fece permutare con D. Paolo de Marinis quattro pezzetti di territorio e due piccioli castagneti, che stavano dentro la consaputa vigna, e la permuta fu fatta dall'Arcivescovo (15).

Costano bensì le rifiute fatte da' missionarj di eredità, legati e donazioni colle loro raccomandazioni in beneficio de' parenti di coloro che volevano usargli tali munificenze (16).

XIV. - Si accusano i missionarj, perché negoziano, s'ingeriscono negli affari pubblici e vanno questuando.

Si sono portati li discarichi avverso tutte queste accuse e solo non negano che quantunque non questuassero, talvolta hanno ricevuta qualche carità ne' loro bisogni, siccome essi la fanno coll'ospitalità giornaliera e coll'elemosine a tutti i poveri di quel luogo, fino con farsi mancar loro il bisognevole, siccome specialmente si restrinsero nella carestia dell'anno 1764 (17).

(13) La dimostrazione di tutto questo si legge nell'allegazione in istampa pag. 29 ad 32.

(14) La dimostrazione di tutto questo è nell'allegazione in istampa pag. 34 ad 37.

(15) La dimostrazione di questo si legge nell'allegazione in istampa pag. 38 ad 42.

(16) Fol. 45 ad 55. *Vol. di Scritture presentate per parte del procuratore de' RR. PP. di D. Alfonso di Liguori della Terra d'Iliceto.*

(17) La dimostrazione di questo si legge nell'allegazione in istampa pag. 42-43.

XV. - Si accusano per la casa eretta in Benevento, ove impiegano le ricchezze che ricavano dalle provincie del Regno.

La Maestà del Re non ha impedito, che fuori de' suoi dominj possano aver altre case questi missionarj. Del resto, perché veggasi di esser falsa l'accusa, hanno dimostrato che quella casa di Benevento, costruita a spese dell'Arcivescovo Monsignor Pacca ed altri divoti di quella città, non ha altra rendita che circa annui duc. 120 (18).

XVI. - Si accusano che nella casa d'Iliceto facciano industrie fino ad esser locati della Regia dogana.

Quanto ha quella casa d'Iliceto è contenuto nel Real Dispaccio del 1752 per l'eredità del Canonico Casati, lasciata alla medesima casa prima del detto Real Dispaccio in annui duc. circa 300.

In quella eredità istessa, come vi rimase del denaro contante e non si poteva impiegare in compre stabili, s'impiegò nella compra di circa 300 pecore di locazione con esserne stata informata la Maestà del Re Cattolico dallo Spettabile Sig. Presidente del S.R.C., allora Presidente Governatore della Regia Dogana di Foggia (19); e tutto ciò oggi si amministra dal Vescovo di Bovino in esecuzione del Real Dispaccio del 1752.

XVII. - Si accusano come trasgressori del Real Dispaccio del 1752, perché vivono da Regolari in forma di collegj, esenti dalle giurisdizioni de' Vescovi e de' parrochi.

E' falso che vivano esenti dalla giurisdizione de' Vescovi e dei parrochi, perché vi sono i certificati di tutt'i Vescovi e parrochi per la di loro subordinazione.

||VII|| In quanto al vivere in collegj, non credono opporsi al Real Dispaccio, il quale volle che avessero convivuti insieme e sotto la direzione di un Capo D. Alfonso di Liguori (20).

XVIII. - Non si vorrebbe che avessero superiori e ministri d'interna economia; non si vorrebbe, che vi fosse tra loro noviziato e studentato. E loro si rinfacciano alcune Regole stampate in Roma nel 1749.

Si risponde che prescrivendo il Dispaccio del 1752 che abbiano a convivere per l'opera delle missioni, bisogna che usino tutti que'

(18) La dimostrazione di questo si legge nell'allegazione in istampa pag. 44 ad 48.

(19) Tutto ciò si osserva nel processo col titolo: Iliceto 1752. - *Atti d'informo stragiudiziale in vigore di Real ordine per i beni lasciati dal qu. Can. D. Giacomo Casati d'Iliceto a' RR. PP. del SS. Redentore nel Ritiro della Consolazione della Terra suddetta.*

(20) La dimostrazione di questo si legge nell'allegazione in istampa pag. 50 ad 51 et 52.

mezzi, per cui si ubbidisca e si esegua questo Real comando. Perciò devono esserci i superiori, lo studentato e 'l noviziato. Le Regole furono stampate in Roma, quando coll'intelligenza del governo se ne volle prima il permesso di Sua Santità, ma datosi poi da S.M.C. quel sistema che gli piacque stabilire col Dispaccio del 1752, secondo questo i missionarj si sono sempre regolati e non altrimenti (21).

XIX. - Si accusano che sotto pretesto della comunicazione ottenuta de' privilegj ed indulgenze de' Pii Operarj, Filippini e Dottrinisti siansi abilitati a tutte le prerogative contenute in tali privilegj, anche per l'esenzione dagli Ordinarj, per la facoltà di acquistare ed altri vantaggj temporali contro al Real Dispaccio del 1752.

Questa comunicazione di privilegj ed indulgenze fu fatta impetrare a' missionarj dall'Arcivescovo di Benevento per la casa ivi esistente, siccome dimostra il titolo de' detti privilegj in istampa.

Abbenché però tali privilegj fossero molti, essi non ne hanno cercata la partecipazione che per le sole facoltà spirituali nell'ascoltare le confessioni e per far uso delle indulgenze.

E siccome per l'uso che se ne fa colle missioni del Regno si cercò e si ottenne il Regio *exequatur* sul Breve Apostolico di tal concessione, ha dichiarato quindi Monsignor di Liguori con un suo Memoriale al Re che non oltre tali facoltà spirituali ha egli inteso cercare il Breve Pontificio e 'l Regio *exequatur* sopraddetto. E' questo Memoriale rimesso alla Real Camera con Real Dispaccio (22).

||VIII|| XX. - S'imputa a' missionarj il fatto del sacerdote D. Carmine Picone, che trovandosi superiore della casa d'Iliceto, non volle dipendere dal parroco pe 'l funerale di un sacerdote missionario morto in quella casa.

Questa fu un'ignoranza di quel superiore, corretta poi da Monsignor di Liguori e non mai più usata, né in quella casa né altrove, per essersi sempre dipeso da' parrochi, così in Iliceto che nelle altre case, secondo certificano il segretario della collegiata di quella terra, la Curia di Bovino e le altre Curie diocesane nelle quali esse sono (23).

Ecco le accuse per le quali si ha a sopprimere l'opera delle

(21) Pag. 44 ad 47 della detta allegazione.

(22) Fol. 53 ad 55 del 3° vol. delle *Scritture presentate per parte de' PP. Missionarj*.

(23) Questi certificati si vedono al foglio [*spatium album*].

missioni e si ha a dare al Baron Sarnelli la vigna da suo fratello validamente donata per l'opera stessa.

CONSULTA DI LEONE [De Leon]

XXI. - Questa consulta, nota nella pendenza di questa causa nella Real Camera per effetto di un Real Dispaccio della Prima Segreteria di Stato, si trova ora rimessa alla stessa Camera Reale con Dispaccio di S.E. Sambuca, perché si tenga presente.

Questa contiene due parti: La prima tratta del merito della causa di cui finora se n'è fatto il riassunto; e l'altra parte è totalmente fuori della causa, perché diretta all'estermio di questi missionarj, come tanti Gesuiti nascenti.

La qualità di Gesuiti nascenti si deduce dalla uniformità del viver loro cogli usi che aveano quelli e dal credersi costoro seguaci delle massime morali, che s'imputano a quelli in materia del probabilismo.

Contro di questo, tutto che siasi espressamente dichiarato Monsignor di Liguori nell'opera della sua Teologia morale, pure a forza di certi tronchi passi da alcuni luoghi di quell'opera cavati, si vuole quel di loro Capo per sostenitore della gesuitica dottrina ed essi tutti per seguaci della medesima.

Deve la Camera Reale farsi carica anche di questo.

Per la somiglianza del vivere, non deve questa desumersi dall'estrinseco regolamento ma dai fondi intrinseci. Basta la povertà di questi senza poter mai acquistare e 'l ||IX|| di loro istituto di missionare per le campagne e per i villaggj, per la differenza cogli espulsi Gesuiti, precipitati per la grandiosità delle loro ricchezze e per l'ambizione ad intromettersi in tutte le case dei grandi e di tutte le corti dei Sovrani.

Circa la dottrina detestata negli autori probabilisti Gesuiti, è troppo da questa lontana la purissima dottrina teologica di Monsignor di Liguori probabiorista; onde è stata ricevuta per regola delle coscienze non solo nel nostro Regno ma in tutte le nazioni cristiane per dove si è diffusa in più e più edizioni l'opera sua.

Di ciò se n'è fatta una nota a parte, ponendo nel vero senso le dottrine insegnate nell'opera di D. Alfonso di Liguori, presa a traverso nella consulta di Leone.

Del resto, ciò non concerne alla causa e quando voglia farsi esaminare la dottrina teologica dalla Maestà del Re, saprà la M.S. con quale economia debba su questo particolare regolarsi. Nulla ha

ciò che fare colla causa del Baron Sarnelli, che per la vigna che pretende ha richiamato all'esame della Camera Reale l'invalidità del titolo delle donazioni e le accuse delle trasgressioni contro i PP. missionarj.

Su questo si aspetta che la Real Camera abbia a consultare la Maestà del Re, acciocché si prosiegua in pace un'opera tanto necessaria per lo culto della Religione e tanto utile alla pubblica educazione della gente più abbandonata delle provincie, ch'è una parte ben rilevante del pubblico bene dello Stato.